



REGOLAMENTO EDILIZIO

ALLEGATO D

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA TUTELA E L'INCREMENTO DEL VERDE PUBBLICO E PRIVATO



Approvato con Deliberazione Consiliare n. ____ del ____



Comune di Cavaion Veronese

Sindaco

Sabrina Tramonte

Ufficio tecnico

Andrea Alban

Adriana Banterla

Elisa Meneghello

Alberto Castioni (collaboratore)

Coordinamento scientifico

Giulio Saturni

Regolamento edilizio e allegato di sostenibilità

Giulio Saturni con

Mauro Zanconato

Piano del Colore

Alessandro Cesaraccio con

Riccardo Cazzador

Marco Favaro

Carlo Cesaraccio

Renzo Zardini

Alberto Zardini

Davide Massaro (AroundADV)

Regolamento del Verde

Fabio Pasqualini con

Giuseppe Palleschi

Francesco Segneghi

Carlo Schiesaro

Valentina Zecchi

Indice

Indice	3
1 . Principi generali – criteri generali e piano del verde – organo competente	6
Principi generali.....	6
Criteri generali del regolamento del verde	8
Organo competente	9
2 . Riferimenti alla normativa sovraordinata e inquadramento degli strumenti di pianificazione vigenti.	10
3 . Tipologie di verde urbano ed ambiti di applicazione , esclusioni.....	12
Tipologie di verde urbano ed ambiti di applicazione	12
Definizione degli ambiti:.....	13
1. <i>Giardini storici pubblici e privati con vincolo ai sensi del d. Lgs. 22/01/2004, n. 42</i>	13
2. <i>Parchi e giardini urbani</i>	13
3. <i>Cortili e giardini scolastici</i>	13
4. <i>Campi da gioco ed aree attrezzate per il gioco</i>	13
5. <i>Aree sportive</i>	14
6. <i>Piazze ed aree pavimentate</i>	14
7. <i>Orti urbani</i>	14
8. <i>Viali alberati</i>	14
9. <i>Parcheggi</i>	15
10. <i>Verde stradale</i>	15
11. <i>Percorsi ciclo – pedonali</i>	15
12. <i>Verde pensile e verticale</i>	16
13. <i>Aree boscate</i>	16
14. <i>Aree di recupero ambientale e riforestazione urbana</i>	16
15. <i>Siepi o boschi lineari spontanei</i>	17
16. <i>Paesaggio della Collina</i>	17
17. <i>Aree terrazzate, muretti e balze</i>	17
4.1 - Progetto	18
cos'è	18
chi lo fa	18
quando si fa	18
da cosa si compone	18
Esclusioni	19
4.2 Schede tecniche d'ambito	20
Ambito qualità dell'habitat	21
<i>Conservazione della qualità del suolo:</i>	21
<i>Mantenimento della topografia:</i>	21
<i>Mantenimento della permeabilità:</i>	21
<i>Tutela dell'acqua dei sistemi idrici naturali:</i>	21

Ambito qualità biologica	21
<i>Tutela della ricchezza di specie:</i>	21
<i>Tutela della ricchezza di habitat:</i>	21
<i>Eliminazione di piante invasive</i>	21
<i>Densità delle piante e corretto sesto di impianto:</i>	21
<i>Rappresentatività del contesto naturale e biologico:</i>	21
Ambito qualità ambientale.....	21
<i>Aumento del comfort acustico / barriere fonoassorbenti:</i>	21
<i>Comfort climatico e riduzione dell'isola di calore:</i>	22
<i>Riduzione di inquinamento luminoso:</i>	22
<i>Riduzione dell'acqua di irrigazione:</i>	22
<i>Riduzione della manutenzione:</i>	22
Ambito qualità sensoriale.....	22
<i>Qualità olfattiva:</i>	22
<i>Coerenza con il paesaggio circostante:</i>	22
<i>Qualificazioni punti panoramici:</i>	22
<i>Coni ottici:</i>	22
<i>Vivibilità stagionale e temporale:</i>	22
Capacità di accoglienza.....	22
<i>Prossimità e collegamento alle zone abitate:</i>	22
<i>Accessibilità e inclusività:</i>	22
<i>Collegamento alle reti di mobilità dolce:</i>	22
<i>Diversità di usi:</i>	22
<i>Capacità di socializzazione:</i>	23
Approfondimento culturale	23
<i>Identità e riconoscibilità del luogo:</i>	23
<i>Aspetti storici:</i>	23
<i>Aspetti artistici:</i>	23
<i>Aspetti ambientali:</i>	23
<i>Aspetti educativi:</i>	23
Generatore di bellezza	23
<i>Analisi delle fioriture e colori stagionali:</i>	23
<i>Studio dei materiali della tradizione:</i>	23
<i>Studio degli elementi di arredo:</i>	23
5 . Scelta delle specie e impianti	58
Scelta delle specie e del materiale vivaistico	58
Parametri per il miglioramento della biodiversità e caratteristiche del materiale vivaistico	58
Impianto	58
Erbacee annuali e pluriannuali	60
Sementi per zone a prato.	60
Messa a dimora e tecniche d'impianto.	60
Irrigazione	61
Ancoraggio	61
6 . Manutenzione e operazioni colturali	62

Sfalci e irrigazioni	62
Controllo delle erbe spontanee indesiderate	62
Mantenimento della fertilità del terreno	63
7. Potature e Abbattimenti.....	64
Potature	64
Abbattimento di alberi	65
8. Compensazione economica e compensazione ambientale	72
Allegato 1 – Piano di Area Garda Baldo – Norme di Attuazione.....	73
Allegato 2 - Regolamento Edilizio 2019	86
Allegato 3 – Piano degli Interventi – Norme tecniche di attuazione.....	87
Allegato 4 - Lista di specie vegetali invasive, a rapida crescita o infestanti.....	107
Allegato 5 - Lista di specie vegetali consigliati in ambito urbano.	108
Allegato 6 - Lista di specie vegetali consigliati in ambito naturalistico.	110
Allegato 7 - Schemi di protezione delle piante durante i cantieri.....	112
Allegato 8 – Censimento del Verde Comunale su CTR.	113
Allegato 9 – Censimento del Verde Comunale. Analisi delle Aree.....	113
Allegato 10 – Censimento del Verde Comunale. Georeferenziato su piattaforma Google Earth.....	113

1 . Principi generali – criteri generali e piano del verde – organo competente

Principi generali

Il verde urbano, nel suo complesso, si inserisce nel contesto più ampio dei "valori paesaggistici" tutelati dalla Costituzione della Repubblica Italiana (art.9). "La Repubblica tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione".

Il sistema del "verde" è riconosciuto come un elemento decisivo per il **miglioramento della qualità di vita dei luoghi**. Superando la logica degli standard urbanistici la recente legislazione (legge 10/2013 e Linee guida per la gestione del verde urbano e prime indicazioni per una pianificazione sostenibile, Ministero ambiente e della tutela del territorio e del mare) riconosce l'importanza del verde nel portare servizi eco sistemici e socio economici alle comunità.

Per **servizi eco sistemici** che il sistema del verde svolge, possiamo ricordare quelli igienico sanitari, gli effetti regolatori dei valori di temperature e di umidità sul clima, la riduzione dell'inquinamento atmosferico, il miglioramento della qualità dell'aria, l'effetto di assorbimento del rumore, la stabilizzazione del suolo grazie agli apparati radicali, la conservazione della biodiversità, eccetera. Per **servizi socio economici** si intendono: soddisfare fabbisogni di ricreazione, di socializzazione e di svago all'aria aperta, di salute e di crescita culturale – educazione ambientale, grazie al contatto diretto coi cicli naturali e gli elementi della flora e fauna locali.




Figura 1. Rappresentazione didascalica del paesaggio di Cavaion Veronese

L'importanza del sistema "verde" è la premessa per la redazione del **regolamento del verde** quale strumento base per gli obiettivi che il Comune si pone rispetto ai temi della conservazione della biodiversità, della conoscenza, uso e mantenimento da parte della comunità del patrimonio naturale-ambientale e del paesaggio. La necessità di creare un sistema di verde inteso come "**rete**" e quindi come **connessione** fra i diversi spazi verdi, consente la realizzazione di un sistema territoriale dove i servizi ecologici, ambientali, sociali ed economici si legano fra loro.

Al miglioramento della qualità di vita si associa il mantenimento e il miglioramento dei **processi ecologici** e dei flussi che li caratterizzano. In questo modo gli spazi verdi presenti nel territorio si legano agli spazi naturali ed agricoli, realizzando una infrastruttura ecologica adatta alla protezione e alla salvaguardia delle specie di flora e fauna presenti, per bilanciare la pressione antropica sull'ambiente.

Infine il verde offre ulteriori servizi eco sistemici attraverso l'assorbimento di CO_2 , del filtraggio delle polveri sottili, di apporto di ossigeno e biomassa.

La corretta gestione e progettazione delle aree verdi, in una visione eco sistemica, consente di proteggere il territorio nelle sue aree più fragili sia dal punto di vista idro-geologico che ecologico.

Criteria generali del regolamento del verde

Il presente Regolamento del Verde (Regolamento del Verde) del Comune di Cavaion Veronese è redatto con i seguenti intenti:

- la promozione ed attuazione della condivisione della cultura del paesaggio con i cittadini;
- la visione al verde che include l'intero sistema territoriale, le aree rurali e a destinazione agricola, i giardini e parchi urbani, le aree non edificate minori, da quelle pubbliche a quelle private ed i relitti;
- la definizione di forme di tutela anche per il verde privato e di regole per corretta manutenzione;
- l'introduzione di norme per la progettazione del verde coordinata con il vigente Regolamento Edilizio;
- l'adozione di azioni compensative che aumentino il patrimonio del verde pubblico e la biodiversità.

Finalità più ampia del Regolamento del Verde è garantire la sostenibilità ed il miglioramento dei servizi ecosistemici, grazie alla corretta progettazione, realizzazione e manutenzione delle aree verdi pubbliche e private, sia in ambito urbano che rurale, riconoscendone il valore ambientale, paesaggistico, storico, culturale, sanitario e ricreativo, anche in riferimento al dettato della L. n. 10/2013 "Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani".

Redatto da professionista abilitato, con il necessario supporto di esperti delle discipline coinvolte, ed approvato con Delibera di Consiglio Comunale, il Regolamento del Verde si applica **a tutto il territorio comunale**.

E' articolato in ambiti e schede specifiche, volto alla realizzazione di una **rete ecologica** territoriale che unisce i suddetti ambiti con gli elementi naturali presenti, la rete ecologica territoriale, le aree di protezione di specie specifiche e le **connessioni** tra il sistema urbano ed il sistema rurale.

E' uno strumento di lavoro sia per la Commissione Edilizia, sia per la Commissione del Paesaggio e più in generale per tutte le istituzioni che si occupano di "capitale naturale" e "capitale culturale" interconnessi fra loro e fornisce indicazioni ai professionisti incaricati dall'Amministrazione Comunale o dai privati, alle imprese, ai cittadini.

Il Regolamento del Verde pone attenzione al patrimonio arboreo ed alle aree verdi nelle loro diverse accezioni e tipologie funzionali e riconosce anche l'importanza della vegetazione seminaturale e naturale presente nell'area periurbana costituita da formazioni lineari arboree e arbustive (non rientranti nella definizione di bosco) poste lungo rogge, canali, margini di appezzamenti e confini di terreni, in quanto elementi di interesse per l'area urbanizzata e di potenziale urbanizzazione.

Per le superfici comprese entro il perimetro di aree protette o sottoposte a vincoli sovraordinati, il Regolamento del Verde si applica per tutte le sue prescrizioni compatibili con le relative norme.

Per le attività di messa a dimora degli alberi connesse alla festa dell'albero del 21 novembre di cui all'art. 1 della Legge 14 gennaio 2013 n. 10, il regolamento farà riferimento ai principi generali espressi nel relativo Decreto attuativo del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare del 31 maggio 2016 pubblicato su Gazzetta Ufficiale S.G. n. 148 del 27 giugno 2016.

Una volta redatto ed approvato dall'amministrazione comunale, il Regolamento del Verde deve essere comunicato nelle sedi opportune e reso pubblico e accessibile a tutti, cittadini ed operatori del settore. Nel caso di appalti, il capitolato di gara deve prevedere il rispetto delle prescrizioni tecniche contenute nel Regolamento del Verde.

Organo competente

L'Amministrazione Comunale indica nel proprio ufficio competente (di seguito denominato per brevità nelle seguenti norme "Ufficio del Verde"), comunque denominato nell'organico dell'Ente, l'organo competente alla valutazione, gestione e progettazione del patrimonio verde urbano pubblico.

2 . Riferimenti alla normativa sovraordinata e inquadramento degli strumenti di pianificazione vigenti.

Il regolamento del Verde è uno strumento delineato dalle “**Linee guida per il governo sostenibile del verde urbano. Comitato per lo sviluppo del verde pubblico.** Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, 2017”.

Le linee guida sono nate con l’obiettivo di corrispondere all’esigenza diffusa di disporre di indirizzi tecnici omogenei sul territorio nazionale a supporto delle politiche di governo del patrimonio verde delle nostre città. La messa a punto di strumenti conoscitivi e decisionali che siano capaci di rispondere in maniera efficace ed efficiente alle sollecitazioni poste dalle aree urbane in epoca di forti cambiamenti, non solo ambientali, ma anche sociali ed economici.

Il tema del verde pubblico potrà essere affrontato in modo sistematico e le amministrazioni comunali potranno contare su risorse e strumenti tecnici idonei per una corretta pianificazione, progettazione, gestione e fruizione degli spazi verdi al fine di massimizzarne i numerosi benefici ambientali minimizzando i rischi.

Fra le misure essenziali per avere città più verdi le Linee guida indicano il censimento del verde, il sistema informativo territoriale, il regolamento del verde e il bilancio arboreo (senza dimenticare naturalmente gli strumenti di pianificazione strategica, come il piano comunale del verde), da far confluire in una visione d’insieme nella cornice di una corretta progettazione del verde pubblico, in un’ottica orientata alla sostenibilità ambientale ed economica.

Il corretto governo del verde urbano rende le nostre città più sane, più attrattive e più vivibili. L’importanza della corretta progettazione e manutenzione si traduce in un miglioramento della qualità della vita degli abitanti ed un contenimento di costi di gestione e la riduzione di spese per interventi di emergenza. Altrettanto importanti sono i temi della formazione degli operatori, della comunicazione, nonché il coinvolgimento attivo della cittadinanza nella gestione e valorizzazione partecipata di questo importante bene comune.

Dal punto di vista della pianificazione urbanistica e paesaggistica, per l’individuazione degli elementi importanti legati al tema della progettazione del verde è stato fatto riferimento al **Piano Territoriale di Coordinamento Regionale** della Regione Veneto (2013) che sottolineando la valenza paesaggistica ha provveduto all’integrazione di ulteriori aree in merito alle valenze naturalistico-ambientale e storico-culturali rispetto a quelle già oggetto di tutela con il D.Lgs 42/2004.

L’approfondimento dei temi della tutela del territorio, dell’ambiente e del paesaggio ha portato alla consapevolezza di una forte complessità dei temi da trattare e la decisione di approfondire il livello di pianificazione con un piano di area specifico per l’ambito del Garda – Monte Baldo così da approfondire la salvaguardia dei luoghi e ambienti di pregio, finalizzata ad evitare un’ulteriore pressione da parte di un’urbanizzazione sempre più aggressiva anche verso le zone tutelate.

Il **Piano di Area Garda – Baldo**, strumento di pianificazione di livello regionale, permette da una parte di specificare meglio i contenuti del PTCP, e dall’altra di meglio organizzare in modo coerente le decisioni contenute nella pianificazione a scala provinciale e comunale.

In particolare il Piano Garda Baldo (**Allegato 1** – Piano di Area Garda Baldo – Norme di Attuazione.) affronta le tematiche del verde e del paesaggio come ambiti generali negli articoli Art. 20 Area di rilevante interesse paesistico – ambientale

Art. 29 Rete Natura

e individua per il comune di Cavaion gli specifici ambiti di tutela:

Art. 18 Tracciati storico – testimoniali - Introì Cavaionesi;

Art. 19 Ambiti con presenza di rilevanti segni storico testimoniali - - Tagliapoggio e/o terrazzamento;

Art. 21 Iconema di paesaggio: 14. Valle del Tasso; 21. Madonna del Lavel

Art. 22 Ambiti e segni naturali di elevata qualità ambientale - l'ambito delle colline stadiali di Cavaion.

Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale della provincia di Verona è uno strumento di pianificazione che delinea gli obiettivi e gli elementi fondamentali dell'assetto del territorio provinciale in coerenza con gli indirizzi per lo sviluppo socio-economico provinciale, con riguardo alle prevalenti vocazioni, alle sue caratteristiche geologiche, geomorfologiche, idrogeologiche, paesaggistiche ed ambientali.

Per l'ambito Baldo Garda Mincio considera che il paesaggio non è risorsa rinnovabile; e per quanto riguarda le indicazioni di tutela rimanda al PTCR e al Piano d'Area Garda Baldo e alla pianificazione di livello comunale.

La pianificazione comunale si articola in due ambiti: il Piano di Assetto del Territorio (PAT) e il Piano degli interventi (PI). Ai fini del presente Regolamento per il verde, prevalgono il Regolamento Edilizio (**Allegato n. 2**) e le Norme Tecniche di Attuazione (**Allegato n. 3**). Per gli ambiti di intervento vengono inseriti gli articoli della normativa urbanistica di riferimento.

3 . Tipologie di verde urbano ed ambiti di applicazione , esclusioni.

Tipologie di verde urbano ed ambiti di applicazione

Si sono individuati quattro macro ambiti di intervento per il verde, diviso in 17 ambiti riportati su schede tecniche.

A _ parchi e giardini

1. Giardini storici pubblici e privati con vincolo ai sensi del d. Lgs 22 gennaio 2004, n. 42
- 2 . Parchi e giardini urbani
3. Cortili e giardini scolastici
- 4 . Campi da gioco ed aree attrezzate per il gioco
- 5 . Aree sportive
6. Piazze ed aree pavimentate
7. Orti urbani

B _ verde infrastrutturale e della mobilità dolce

8. Viali alberati
9. Parcheggi
10. Verde stradale, aiuole, rotatorie etc.
11. Percorsi ciclo - pedonali
12. Verde pensile e verticale

C _ verde spontaneo – zone boscate (paesaggio della natura)

13. Aree boscate.
14. Aree di recupero ambientale e riforestazione urbana.
15. Siepi o boschi lineari spontanei.

D _ paesaggio del territorio agrario (paesaggio coltivato)

16. Paesaggio della collina.
17. Aree terrazzate, muretti e balze.

Nelle schede tecniche vengono definiti i **casi in cui è obbligatoria** la redazione di un progetto.

Il progetto deve essere inserito nel contesto ambientale e paesaggistico di riferimento, verificando e valutando preliminarmente le norme e i regolamenti, sia di tipo vincolistico, sia pianificatorio, ai vari livelli di scala, in relazione alle opere previste.

Qualora l'intervento previsto rispetti la normativa vigente e i criteri minimi stabiliti nelle schede tecniche per ogni singolo ambito, **non è necessaria la redazione del progetto** per le aree verdi; in sua sostituzione dovrà essere prodotta una autocertificazione di rispetto della normativa e dei criteri minimi.

Per gli abbattimenti di alberi e gli altri interventi vale lo stesso principio e si rimanda allo Capitolo **7. Potature e Abbattimenti.**

Definizione degli ambiti:

1. Giardini storici pubblici e privati con vincolo ai sensi del d. Lgs. 22/01/2004, n. 42

La nozione di “giardino storico” si riferisce ad uno spazio aperto verde, progettato dall’uomo con finalità anche estetiche, a cui si riconosce un interesse pubblico conferitogli dalle sue caratteristiche artistiche e/o dalla rilevanza storica o dal suo patrimonio botanico. Pensiamo ai giardini ed ai parchi annessi alle grandi proprietà immobiliari, gli orti e i giardini botanici, i parchi urbani, le aree verdi comprese nei siti archeologici, come pure i piccoli giardini privati, i chiostri e i cortili, i cimiteri, sempre se caratterizzati da rilevanza artistica o storica.

Il riconoscimento del valore storico artistico o paesaggistico avviene tramite le dichiarazioni di interesse culturale previste dal D.Lgs 42 del 2004 – Codice dei Beni Culturali.

2. Parchi e giardini urbani

I parchi e giardini urbani si possono definire come aree verdi recintate, sia pubbliche che private, progettate ed attrezzate per attività all’aperto, con funzione ricreativa e di socializzazione. Possono avere anche svolgere un ruolo didattico, con programmi narrativi e volti a far conoscere i diversi aspetti dei luoghi. Oggi la pianificazione del verde coinvolge tutte le aree urbane, non solo quelle residenziali, ma diviene elemento importante per recuperare zone industriali dismesse, scali ferroviari o sponde fluviali e luoghi degradati. Il parco pubblico è divenuto un elemento chiave per la costruzione della città: si presenta come polo di centralità per i quartieri, ed elemento chiave per la connessione con l’intorno oppure come collegamento tra città e campagna.

3. Cortili e giardini scolastici

Oggi gli spazi verdi scolastici rivestono un ruolo importante nel contesto cittadino, in cui i processi di crescente urbanizzazione del territorio, il sopravvenire di nuovi pericoli e il modificarsi dell’assetto sociale e dei ritmi di vita hanno negli ultimi decenni progressivamente ridotto per bambini e ragazzi le opportunità di contatto con la natura. In queste condizioni gli spazi verdi delle scuole rappresentano, soprattutto per i più piccoli, una risorsa importantissima: sono un ambiente protetto, spesso sufficientemente ampio, e sono progressivamente diventati il luogo per un primo incontro con la natura, dove sperimentare un rapporto positivo, interessato, curioso con il “mondo naturale”. Spesso questo tipo di potenzialità dei giardini e cortili scolastici non vengono colte nel modo adeguato e in questi spazi spesso prevale un disegno piatto, con natura addomesticata e fortemente semplificata rispetto alla sua potenziale ricchezza di forme e significati.

4. Campi da gioco ed aree attrezzate per il gioco

Quando parliamo di area gioco intendiamo tutti quegli spazi attrezzati destinati all’attività ricreativa di bambini e adolescenti: ad esempio il cortile dell’asilo, della scuola, il campo giochi di quartiere, dell’oratorio o perfino del condominio, le zone gioco dei parchi urbani, le attrezzature di ristoranti, agriturismi, villaggi turistici, centri commerciali e stabilimenti balneari. Sono definite attrezzature per parchi gioco tutte quelle strutture fisse, per uso individuale o collettivo da parte di bambini o ragazzi, quali ad esempio scivoli, altalene, giochi a molla, giostre, dondoli e molto altro ancora installate in aree esterne o interne. Le normative europee EN 1176 e EN 1177

regolano la progettazione e stabiliscono i requisiti indispensabili per la sicurezza delle attrezzature per i parchi gioco.

5. Aree sportive

Per impianto sportivo si intende l'insieme di uno o più aree, preposte allo svolgimento dell'attività di attività motoria e ludica. Le strutture devono essere costruite ed attrezzate in modo da consentire lo svolgimento della pratica sportiva, in condizioni di sicurezza ed igiene per tutti gli utenti (atleti, tecnici, giudici di gara, personale addetto, spettatori) secondo le esigenze connesse allo sport previste dal CONI, dalle FSN, dalle DSA e dalle leggi nazionali. Gli impianti constano dei seguenti spazi:

1. aree per attività sportiva (terreno di gioco, campi, piste, vasche e percorsi);
2. aree di servizio (spogliatoi, pronto soccorso, deposito attrezzi, uffici e parcheggi);
3. zone tecniche (riscaldamento, raffreddamento, deumidificazione, idro-sanitario, ventilazione, illuminazione, emergenza, segnalazione, depurazione);
4. spazi per il pubblico (posti spettatori, servizi igienici, pronto soccorso, area di parcheggio).

6. Piazze ed aree pavimentate.

La piazza è il luogo della socialità, l'incontro e lo scambio ed è anche un intervallo del costruito, un vuoto necessario alla lettura della città o un belvedere verso il paesaggio. Non è solo un elemento di cui la città si compone, ma è soprattutto il luogo in cui si manifesta l'immagine della città.

Lo spazio aperto visto come luogo dello stare influenza la forma della piazza assimilandola ad una corte, ed uno spazio ben preciso definito dalle pavimentazioni, attrezzato con sedute e a volte con la presenza di alberi od aiuole. In questi ambiti dovrà essere prestata attenzione alla qualità dei materiali e dell'arredo urbano e alla relazione spaziale fra questa e le strade circostanti, in modo da preferire la possibilità di una fruizione dei cittadini, limitando le aree a parcheggio, la continuità dei percorsi pedonali e la possibilità di svolgere varie tipologie di attività.

7. Orti urbani

Un orto urbano è uno spazio verde di proprietà comunale e di dimensione variabile la cui gestione è affidata per un periodo di tempo definito ai singoli cittadini, più spesso riuniti in specifiche associazioni. I beneficiari, tipicamente coltivatori non professionisti, ricevono in concessione questi spazi per uno o più scopi predefiniti, primo fra tutti quello relativo alla produzione di fiori, frutta e ortaggi che serviranno a soddisfare i bisogni degli assegnatari. I vantaggi della presenza di un orto urbano in città sono diversi: dalla riscoperta del valore della terra, alla collaborazione tra cittadini e agricoltori per produrre frutta e verdura fresca. Ma non è tutto: iniziative simili sono di aiuto alle nuove generazioni, in quanto le sensibilizzano rispetto a idee di città più sostenibili e "green", ma anche agli adulti o agli anziani che attraverso gli orti urbani hanno la possibilità di fare attività fisica all'aria aperta e produrre alimenti nutrienti senza l'uso di sostanze chimiche e pesticidi.

8. Viali alberati

Il termine indica una strada con un filare di alberi che la fiancheggia una strada o il percorso

lungo il quale è disposto. Il viale alberato può contribuire al disegno urbano con grandi assi prospettici o delle piazze; nell'arte dei giardini è impiegata per creare viali con effetto scenografico e inquadrare vedute o architettura. E' anche come luogo di passeggio e socializzazione.

9. Parcheggi

Con il termine parcheggio si indicano un luogo, uno spazio o una zona adibiti alla sosta di veicoli, in un tracciato grafico della giusta dimensione. I parcheggi moderni, presenti in diverse tipologie come a linea o a spina di pesce, caratterizzano oggi lo sviluppo delle vie cittadine garantendo la sicurezza del pedone, con un adeguato distacco dal marciapiede e conferendo dinamicità al settore cittadino. Sono anche occasione di regolazione dello spazio urbano, e spazio importante per la mitigazione degli effetti dell'isola di calore, con opportune piantumazioni, e per la gestione delle acque superficiali attraverso pavimentazioni permeabili.

10. Verde stradale

Il verde stradale è costituito da spazi ed elementi verdi che hanno un rapporto spaziale e funzionale con le superfici di traffico stradale. Si tratta di elementi che possono avere un ruolo importante nell'ecosistema urbano, e pertanto deve essere preservato con le buone pratiche culturali, con una attenta manutenzione e con una progettazione in modo che ne sia garantita la qualità e la sostenibilità nel tempo. Le operazioni di manutenzione principali sono falciatura, decespugliamento e potatura, volte a garantire la sicurezza stradale, per le quali sono disponibili gamme di macchine e attrezzature specifiche ed efficaci.

Alberature stradali: Sotto il profilo ecologico gli alberi dei viali svolgono molteplici funzioni soprattutto come schermo per gli inquinanti e come termoregolatori dell'ambiente urbano.

Parcheggi alberati: Le funzioni sono le medesime espresse per le alberature stradali, con l'aggiunta della funzione di ombreggiamento delle auto in sosta nei mesi estivi.

Aiuole: Sono aree di limitate dimensioni aventi principalmente lo scopo di organizzare il traffico urbano, ma anche di migliorare l'aspetto estetico dei luoghi. Quasi sempre sono inerbite, talvolta con arbusti, tappezzate e/o fiorite nei centri storici.

Arredo Verde: Vi si comprende tutto il verde avente funzione estetica, quali vasi e fioriere, e che sostituisce le piantumazioni in piena terra nelle zone in cui di fatto non ne è possibile la realizzazione.

11. Percorsi ciclo – pedonali

Il percorso ciclabile è costituito come percorso continuo, protetto e sicuro così che il ciclista sia motivato a preferirlo rispetto a percorsi paralleli non attrezzati. La rete di percorsi ciclabili copre per intero il territorio urbano e, dove possibile lo connette ai centri limitrofi, collegando aree diverse e punti attrattori significativi, quali scuole, chiese, stazioni ferroviarie, servizi pubblici, giardini, impianti sportivi, centri commerciali ecc. in modo da facilitare il più possibile una vasta gamma di spostamenti in bicicletta.

L'ambiente urbano è il luogo nel quale la bicicletta può ritrovare la sua funzione di trasporto rapido ed efficiente: il percorso ciclabile inoltre può permettere di ricucire quartieri divisi da un'arteria di grande traffico altrimenti difficilmente attraversabile.

La rete extraurbana ha funzione di collegamento con i centri minori, i comuni attigui, le frazioni, le corti rurali, i luoghi di svago e di interesse ambientale e ricreativo, assumendo anche una valenza di svago e per il tempo libero oltre che una funzione di asse di trasporto. Lungo questi percorsi potranno essere attrezzati punti di sosta in punti particolari per favorire la conoscenza del territorio, dell'ambiente e del paesaggio.

12. Verde pensile e verticale

La scelta di ricoprire con la vegetazione tetti e terrazzi, realizzando coperture con verde pensile e verticale, se realizzato su adeguata scala, comporta un significativo miglioramento del microclima urbano estivo, riducendo l'effetto isola di calore, in quanto le temperature estive su una copertura a verde di circa 25 - 26°C sono nettamente più basse rispetto a quelle tradizionali che possono raggiungere anche gli 80°C.

Il Verde pensile inoltre contribuisce ad isolare termicamente, grazie all'ombreggiamento delle piante e alla loro traspirazione, e a ridurre l'inquinamento sonoro nell'edificio; l'effetto fonoassorbente può essere utilizzato anche con la tecnica del verde verticale, qualora non sia possibile realizzare fasce alberate di protezione dalle infrastrutture viarie. La realizzazione di superfici permeabili all'acqua in copertura di edifici o sopra parcheggi interrati viene ad esercitare un'azione positiva anche per la gestione delle acque superficiali, in particolare grazie al rallentamento dei tempi di deflusso delle acque meteoriche e in caso di eventi intensi, diminuisce il picco di deflusso idrico che deve essere smaltito dai canali di scolo e dalla rete fognaria. In alcuni casi possono essere realizzati come dei veri e propri giardini pensili, in altro come strutture estensive e non accessibili. Pertanto è necessaria una attenta progettazione del sistema verde rispetto alle caratteristiche della struttura dell'edificio e all'uso che se ne vuole dare.

13. Aree boscate

Si considerano bosco i terreni coperti da vegetazione forestale arborea associata o meno a quella arbustiva di origine naturale o artificiale, in qualsiasi stadio di sviluppo, i castagneti, le sugherete e la macchia mediterranea, ed sono esclusi i giardini pubblici e privati, le alberature stradali, i castagneti da frutto in attualità di coltura e gli impianti di frutticoltura e d'arboricoltura da legno. Le suddette formazioni vegetali e i terreni su cui essi sorgono devono avere estensione non inferiore a 2.000 metri quadrati e larghezza media non inferiore a 20 metri e copertura arborea non inferiore al 20 per cento.

14. Aree di recupero ambientale e riforestazione urbana

Le aree di recupero ambientale comprendono aree degradate o quelle radicalmente compromesse dalle attività antropiche pregresse, quali attività minerarie, impianti tecnologici industriali, le discariche, i siti inquinati e le aree con servitù militari dismesse o in abbandono. Soggette a recupero ambientale sono anche le aree danneggiate da eccessivo sfruttamento agricolo o a causa del pascolo brado o con in atto processi d'abbandono, desertificazione o con processi di salinizzazione delle falde acquifere.

Al fine di contrastare il cambiamento climatico ed in particolare le emissioni di CO₂ le città dovrebbero investire nella messa a sistema degli spazi e delle aree verdi, attraverso un progetto di vera e propria "forestazione" urbana, attraverso una rete di corridoi verdi, come viali alberati e

filari, associati alla realizzazione di foreste orbitali e boschi intorno alle nostre città ed interventi volti alla creazione di nuovi parchi e giardini nella città con l'aumento delle superfici permeabili e di aree verdi. Si dovrebbe poi puntare sulla trasformazione dei tetti degli edifici in prati e orti urbani, dei muri di cinta e delle barriere urbane in facciate verdi e dei cortili e vuoti urbani in oasi verdi. Importate è anche la promozione degli orti urbani e di qualsiasi progetto di agricoltura urbana.

Tutte queste azioni concorrono a migliorare la qualità di vita dei luoghi, sia dal punto di vista ecologico ambientale, ad esempio grazie alla mitigazione dell'isola di calore urbana, che da quello sociale, rendendo le aree fruibili ai cittadini per varie attività.

15. Siepi o boschi lineari spontanei

Il termine indica una o più file di alberi e/o arbusti piantati sui bordi delle strade o dei sentieri sia con funzione estetica che di miglioramento ambientale e, in contesti rurali, può essere finalizzata alla produzione di legname o frutti.

Si tratta di elementi lineari di grande valenza ecologica e naturalistica; essi svolgono le funzioni ecosistemiche di miglioramento della qualità delle acque superficiali e sotterranee, riduzione dell'erosione dei suoli agricoli e delle sponde dei corsi d'acqua e forniscono cibo, rifugio e habitat per il bestiame, la fauna selvatica e l'ittiofauna (pesci).

Queste formazioni, che possono essere siepi, filari o fasce tampone boscate, ricevono la luce non solo dall'alto, ma anche dai lati fino al livello del terreno, consentendo lo sviluppo di foglie e germogli anche lateralmente. Le formazioni lineari possiedono un valore ecologico inequivocabilmente elevato, in quanto rappresentano una zona di transizione tra diversi ambienti: uno di tipo «boschivo», costituito dall'interno delle chiome, e l'altro rappresentato dallo spazio aperto circostante. Ciò comporta una grande biodiversità poiché queste aree rappresentano ambienti rifugio per vari animali.

16. Paesaggio della Collina

Il territorio collinare è caratterizzato sia dalla presenza di aree con boschi e vegetazione, che aree agricole. Si dovrà porre attenzione alla conservazione dei boschi e delle aree boscate e al mantenimento dell'assetto idrogeologico attuale. Gli interventi in queste aree dovranno tenere conto dell'assetto idrogeologico e forestale, ed utilizzare preferibilmente tecniche di ingegneria naturalistica e compatibili con la tutela dell'area.

Gli interventi dovranno porsi in dialogo coerente con il paesaggio circostante, sia nelle forme progettuali che nella scelta dei materiali. In particolare le recinzioni dovranno permettere la percezione del paesaggio circostante, e per quanto riguarda le coltivazioni agrarie sarà da scegliere la disposizione a giropoggio, che segue il profilo naturale dei terreni e non altera fortemente il regime delle acque.

17. Aree terrazzate, muretti e balze

Nei zone collinari sono riconosciuti gli ambiti dei tagliapoggi e/o terrazzamenti, che dovranno essere conservati come segno importante del paesaggio e gli interventi dovranno contenere le azioni più idonee per la loro tutela e valorizzazione, favorendo le colture più adatte per il mantenimento degli stessi e incentivando il restauro delle porzioni esistenti.

4.1 - Progetto

cos'è

Il regolamento del Verde, si pone come strumento che pone **la qualità del progetto, come elemento centrale** nella gestione del verde e non come mero soddisfacimento di standard minimi normativi.

Il progetto deve perseguire un percorso di qualità virtuoso per la opportuna integrazione degli aspetti vegetazionali, paesaggistici, ecologici, ambientali, agronomici, economici e sociali, garanti del raggiungimento delle finalità richieste, in riferimento all'ambito di intervento.

Il progetto deve essere inserito nel contesto ambientale e paesaggistico di riferimento, verificando e valutando preliminarmente le norme e i regolamenti, sia di tipo vincolistico, sia pianificatorio, ai vari livelli di scala, in relazione alle opere previste.

Deve analizzare tutte le risorse presenti, che sono di natura fisica e biologica, ma anche immateriali come gli aspetti culturali in senso lato, o addirittura le potenzialità future.

Il progetto deve infine seguire criteri che assicurino coerenza progettuale, sostenibilità ambientale ed efficacia funzionale e deve contenere una relazione tecnica agronomica/forestale ed elaborati tecnici e scientifici che pongano la dovuta attenzione sugli aspetti precisi.

chi lo fa

La redazione del progetto dovrà essere effettuata secondo il presente regolamento, e sarà redatto da un professionista abilitato. Considerando la necessità di un approccio multidisciplinare nella redazione di un progetto che integri le diverse competenze (architettonici, paesaggistici, ambientali, ecologici, botanici, agronomici, impiantistici) sarà opportuno privilegiare i raggruppamenti di professionisti che permettano la redazione del progetto e l'esecuzione dell'intervento nell'ambito considerato in modo da soddisfare i requisiti richiesti.

I requisiti tecnico professionali, disciplinati nell'incarico al professionista, dovranno essere adeguati anche negli altri soggetti che interverranno nella progettazione e realizzazione dell'intervento e nella sua manutenzione e gestione successiva. E' privilegiato il **gruppo di lavoro interdisciplinare** con esperienza di lavoro nel progetto di architettura del paesaggio.

quando si fa

La presentazione del progetto dovrà essere fatta per tutti i casi previsti nelle schede degli ambiti definiti nel Regolamento.

da cosa si compone

I progetti per le nuove realizzazioni di aree verdi pubbliche o private di destinazione pubblica, dovranno presentare, oltre alla verifica dei vincoli e della pianificazione di norme urbanistiche e dei regolamenti, i seguenti contenuti:

1. **relazione tecnica** dello stato di fatto, con eventuale rilievo topografico e analisi dello stato fitopatologico del patrimonio botanico con motivazioni degli eventuali abbattimenti, disciplinati dal capitolo 7.
2. **relazione di progetto** contenente la cartografia di riferimento, gli interventi di riqualificazione e le scelte dei reimpianti,
3. **planimetria dello stato** di fatto riportante anche le alberature destinate all'abbattimento,
4. **planimetria di progetto**, con descrizione dei nuovi inserimenti vegetali, i percorsi, le parti architettoniche e quanto compone il progetto.
5. **Piante, sezioni, prospetti, ed eventuali viste tridimensionali e/o rendering.**
6. **tavola dei materiali.**
7. **documentazione fotografica.**

Nei casi di aree sottoposte a regime vincolistico sono obbligatori i pareri/autorizzazioni delle Amministrazioni preposte alla tutela dei vincoli ambientali, paesaggistici e culturali (ad es. parere soprintendenza archeologica, parere soprintendenza beni culturali, autorizzazione paesaggistica, autorizzazione Genio Civile, Forestale, ecc);

Esclusioni

Dalle presenti norme sono escluse le attività vivaistiche, gli impianti specializzati per l'arboricoltura da legno o produzione di biomassa e le piantagioni da reddito di alberi da frutta.

Relativamente alle attività selvicolturali eseguite in aree classificate come boschi dalla normativa forestale vigente, vanno applicate le prescrizioni della L.R. n 52/1978 e delle P.M.P.F. e s.m.i.

4.2 Schede tecniche d'ambito

Le seguenti schede rappresentano delle **linee guida** per aiutare il tecnico incaricato nel redigere il progetto. Le 7 macro aree determinano gli ambiti più importanti che il presente Regolamento del Verde intende tutelare e valorizzare.

I valori attribuiti ai vari punti di ciascun ambito del seguente schema, indicano gli elementi che si rendono più o meno protagonisti nella fase progettuale, per ciascuna tipologia di intervento descritta nelle schede.

Tabella 1- Valori attribuiti agli ambiti delle Schede.

conservazione della qualità del suolo		qualità dell'habitat
mantenimento della topografia		
mantenimento della permeabilità		
tutela dell'acqua dei sistemi idrici naturali		
tutela della ricchezza di specie		qualità biologica
tutela della ricchezza di habitat		
eliminazione di piante invasive (allegato 4)		
densità delle piante e corretto sesto di impianto		
rappresentatività del contesto naturale e biologico		qualità ambientale
aumento del comfort acustico/barriere fonoassorbenti		
comfort climatico e riduzione dell'isola di calore		
riduzione di inquinamento luminoso		
riduzione dell'acqua di irrigazione		qualità sensoriale
riduzione della manutenzione		
qualità olfattiva		
coerenza con il paesaggio circostante		
qualificazioni punti panoramici		capacità di accoglienza
coni ottici		
vivibilità stagionale e temporale		
prossimità e collegamento alle zone abitate		
accessibilità e inclusività		approfondimento culturale
collegamento alle reti di mobilità dolce		
diversità di usi		
capacità di socializzazione		
identità e riconoscibilità del luogo		generatore di bellezza
aspetti storici		
aspetti artistici		
aspetti ambientali		
aspetti educativi		
analisi delle fioriture e colori stagionali		
studio dei materiali della tradizione		
studio degli elementi di arredo		

Ambito qualità dell'habitat

Conservazione della qualità del suolo:

Preservazione delle caratteristiche originali del suolo rispetto a la sua tessitura e fertilità naturale.

Mantenimento della topografia:

Rispetto delle particolarità topografiche del terreno riferite ai dislivelli, alle pendenze, all'orientamento dei pendii e ai movimenti di terra.

Mantenimento della permeabilità:

Mantenimento delle caratteristiche del terreno che lo rendono permeabile dal suolo alla falda.

Tutela dell'acqua dei sistemi idrici naturali:

Protezione dei sistemi idrici naturali inclusi nell'area o che possono soffrire gli effetti provocati dall'area di progetto.

Ambito qualità biologica

Tutela della ricchezza di specie:

Protezione e salvaguardia della varietà di specie vegetali e animali esistenti.

Tutela della ricchezza di habitat:

Protezione e salvaguardia delle condizioni ambientali in cui vivono certe specie di animali e piante.

Eliminazione di piante invasive

(Allegato 4 - Lista di specie vegetali invasive, a rapida crescita o infestanti.):

Eliminazione di piante di cui viene chiesta la eradicazione.

Densità delle piante e corretto sesto di impianto:

Rispetto della distanza tra i sestii di impianto tenendo in conto il loro sviluppo a completa maturità.

Rappresentatività del contesto naturale e biologico:

Presenza di caratteristiche comuni con il contesto naturale e biologico dell'area.

Ambito qualità ambientale

Aumento del comfort acustico / barriere fonoassorbenti:

Presenza di elementi a basso impatto ambientale che mitigano l'inquinamento acustico.

Comfort climatico e riduzione dell'isola di calore:

Orientamento e scelta delle piante e delle aree verdi per favorire la riduzione dell'isola di calore.

Riduzione di inquinamento luminoso:

Proposta di illuminazione che contribuisce a ridurre i livelli eccessivi di luminanza ed illuminamento come da L.R. 7/08/2009 N. 17

Riduzione dell'acqua di irrigazione:

Scelte tecniche e botaniche che riducono il consumo dell'acqua d'irrigazione. Sono preferite progetti e scelte di piante senza impianti d'irrigazione.

Riduzione della manutenzione:

Utilizzo di tecniche, piante e materiali a bassa manutenzione.

Ambito qualità sensoriale



Qualità olfattiva:

Scelta di piante profumate che si alternano nelle quattro stagioni.

Coerenza con il paesaggio circostante:

Presenza di elementi progettuali, colori, materiali che dialogano e si amalgamano con il paesaggio circostante.

Qualificazioni punti panoramici:

Valorizzazione dei punti panoramici della collina.

Coni ottici:

Evidenziazione dei principali coni ottici verso il paesaggio circostante.

Vivibilità stagionale e temporale:

Scelta di piante o elementi attrattivi durante l'intero arco dell'anno.

Capacità di accoglienza



Prossimità e collegamento alle zone abitate:

Connessione fra le aree verdi e quelle residenziali.

Accessibilità e inclusività:

Possibilità di uso e frequentazione dell'area da parte delle persone diversamente abili per favorire le attività sociali.

Collegamento alle reti di mobilità dolce:

Connessione al sistema di piste ciclabili e pedonali anche per il turismo lento.

Diversità di usi:

Possibilità di svolgere diverse attività nello stesso luogo.

Capacità di socializzazione:

Favorire l'incontro e il confronto tra le persone

Approfondimento culturale

Identità e riconoscibilità del luogo:

Caratteristiche e singolarità dell'area che contribuiscono alla sua identificazione

Aspetti storici:

Segni e testimonianze della storia locale.

Aspetti artistici:

Segni e testimonianze delle arti locali.

Aspetti ambientali:

Elementi di flora e fauna tipici di quel luogo.

Aspetti educativi:

Possibilità di avvicinare alla conoscenza dei luoghi diversi tipi di utenti.

Generatore di bellezza

Analisi delle fioriture e colori stagionali:

Studio del ciclo delle stagioni attraverso le modifiche della flora.


Studio dei materiali della tradizione:

Studio dei materiali caratteristici del luogo e degli edifici storici.

Studio degli elementi di arredo:

Scelta di elementi di arredo adatti al contesto in cui si inseriscono.

Valorizzazione degli attributi e degli apporti più significativi.
**1. GIARDINI STORICI PUBBLICI E PRIVATI CON VINCOLO AI SENSI DEL
 D.LGS. 22/01/2004 N. 42**



1. Giardini storici

OBBLIGATORIETA' DEL PROGETTO:

Il progetto è sempre obbligatorio ai sensi del D.LGS. 22/01/2004 N. 42

Per aree sottoposte a vincolo forestale. L.R. 13/09/1978 N. 52

Per aree sottoposte a vincolo idrogeologico ai sensi del D.LRDL. N. 3267 30/12/1923

Vedi:

Piano degli Interventi – Norme Tecniche Operative


Art. 21 Vincoli/generalità

Art. 22 Vincolo Paesaggistico – D.lgs 42/2004

Art. 25 Vincolo Archeologico e monumentale – D.lgs 42/2004

Art. 26 Ville Venete

Valorizzazione degli attributi e degli apporti più significativi.
2.PARCHI E GIARDINI URBANI



2. Parchi e giardini urbani

OBBLIGATORIETA' DEL PROGETTO:

Per realizzazioni che non aderiscono ai **minimi previsti** dalla presente normativa.

Per parchi di superficie > 1000 mq

Per parchi chiusi da brolo per un perimetro >50%

Per parchi in area soggetta a vincolo paesaggistico.

Per parchi senza vincolo diretto ma con edifici prospicienti aventi vincolo architettonico ai sensi del D.LGS. 22/01/2004 N. 42

Per aree sottoposte a vincolo forestale. L.R. 13/09/1978 N. 52

Per aree sottoposte a vincolo idrogeologico ai sensi del D.LRDL. N. 3267 30/12/1923

minimi previsti:

** per gli interventi che soddisfano i criteri minimi previsti potrà essere prodotta una **autocertificazione** al posto del progetto.*

Sostituzione degli abbattimenti come da Capitolo **7. Potature e Abbattimenti**.

Mantenimento della permeabilità del suolo pari al 90% della superficie permeabile esistente.


Per le opere pubbliche creazione di aiuole dimostrative senza impianto d'irrigazione.

Vedi:

Piano degli Interventi – Norme Tecniche Operative

Art. 90 Zone a verde urbano privato.

Valorizzazione degli attributi e degli apporti più significativi.
3.CORTILI E GIARDINI SCOLASTICI



3. Cortili e giardini scolastici

OBBLIGATORIETA' DEL PROGETTO:

Per realizzazioni che non aderiscono ai **minimi previsti** dalla presente normativa.

Per giardini di superficie > 400 mq

Per giardini in area soggetta a vincolo paesaggistico.

Per giardini senza vincolo diretto ma con edifici prospicienti aventi vincolo architettonico ai sensi del D.LGS. 22/01/2004 N. 42

Per aree sottoposte a vincolo forestale. L.R. 13/09/1978 N. 52

Per aree sottoposte a vincolo idrogeologico ai sensi del D.LRDL. N. 3267 30/12/1923

Per inserimento di attrezzature ludiche che necessitano di protezioni di sicurezza ai sensi della norma UNI EN-1176:2017

minimi previsti:

** per gli interventi che soddisfano i criteri minimi previsti potrà essere prodotta una **autocertificazione** al posto del progetto.*


Sostituzione degli abbattimenti come da Capitolo **7. Potature e Abbattimenti**.

Mantenimento della permeabilità del suolo pari al 90% della superficie permeabile esistente.

Copertura degli alberi alla loro maturità di almeno 50% dell'area.

(Vedi **Allegato 5** - Lista di specie vegetali consigliati in ambito urbano.)

Valorizzazione degli attributi e degli apporti più significativi.
4.CAMPI DA GIOCO ED AREE ATTREZZATE PER IL GIOCO



4. Campi da gioco ed aree attrezzate per il gioco

OBBLIGATORIETA' DEL PROGETTO:

Per realizzazioni che non aderiscono ai **minimi previsti** dalla presente normativa.

Per campi chiusi da brolo per un perimetro >50%

Per campi in area soggetta a vincolo paesaggistico.

Per parchi senza vincolo diretto ma con edifici prospicienti aventi vincolo architettonico ai sensi del D.LGS. 22/01/2004 N. 42

Per inserimento di attrezzature ludiche che necessitano di protezioni di sicurezza ai sensi della norma UNI EN-1176:2017

Per aree sottoposte a vincolo forestale. L.R. 13/09/1978 N. 52

Per aree sottoposte a vincolo idrogeologico ai sensi del D.LRDL. N. 3267 30/12/1923

minimi previsti:

** per gli interventi che soddisfano i criteri minimi previsti potrà essere prodotta una **autocertificazione** al posto del progetto.*

Sostituzione degli abbattimenti come da Capitolo **7. Potature e Abbattimenti**

Mantenimento della permeabilità del suolo pari al 90% della superficie permeabile esistente.

Copertura degli alberi alla loro maturità di almeno 50% dell'area.


Vedi **Allegato 5** - Lista di specie vegetali consigliati in ambito urbano.

Vedi:

Piano degli Interventi – Norme Tecniche Operative

Art. 91 Z.T.O. "f-C1" Zone attrezzate a parco-gioco-sport.

Valorizzazione degli attributi e degli apporti più significativi.
5.AREE SPORTIVE



5. Aree sportive

OBBLIGATORIETA' DEL PROGETTO:

Per realizzazioni che non aderiscono ai **minimi previsti** dalla presente normativa.

Per aree di superficie > 5000 mq

Per aree soggette a vincolo paesaggistico.

Per aree sottoposte a vincolo forestale. L.R. 13/09/1978 N. 52

Per aree sottoposte a vincolo idrogeologico ai sensi del D.LRDL. N. 3267 30/12/1923

minimi previsti:

** per gli interventi che soddisfano i criteri minimi previsti potrà essere prodotta una **autocertificazione** al posto del progetto.*

Sostituzione degli abbattimenti come da Capitolo **7. Potature e Abbattimenti**

Mantenimento della permeabilità del suolo pari al 90% della superficie permeabile esistente.


Messa a dimora nelle aree esterni ai campi sportivi di alberi che alla loro maturità coprano almeno 50% dell'area. (Vedi **allegato 5** alberi consigliati in ambito urbano)

Vedi:

Piano degli Interventi – Norme Tecniche Operative

Art. 91 Z.T.O. "f-C1" Zone attrezzate a parco-gioco-sport

Valorizzazione degli attributi e degli apporti più significativi.
6. PIAZZE ED AREE PAVIMENTATE



6. Piazze ed aree pavimentate

OBBLIGATORIETA' DEL PROGETTO:

Per realizzazioni che non aderiscono ai **minimi previsti** dalla presente normativa.

Per aree di superficie > 200 mq

Il progetto è sempre obbligatorio se l'area è soggetta a vincolo ai sensi del D.LGS. 22/01/2004 N. 42

Per aree soggette a vincolo paesaggistico.

Per aree senza vincolo diretto ma con edifici prospicienti aventi vincolo architettonico ai sensi del D.LGS. 22/01/2004 N. 42

Per aree sottoposte a vincolo forestale. L.R. 13/09/1978 N. 52

Per aree sottoposte a vincolo idrogeologico ai sensi del D.LRDL. N. 3267 30/12/1923


minimi previsti:

** per gli interventi che soddisfano i criteri minimi previsti potrà essere prodotta una **autocertificazione** al posto del progetto.*

Sostituzione degli abbattimenti come da Capitolo **7. Potature e Abbattimenti**.

Mantenimento della permeabilità del suolo pari al 90% della superficie permeabile esistente.

Valorizzazione degli attributi e degli apporti più significativi.
7.ORTI URBANI



7. Orti urbani

OBBLIGATORIETA' DEL PROGETTO:

Per realizzazioni che non aderiscono ai **minimi previsti** dalla presente normativa.

Per orti urbani di superficie complessiva del lotto > 300 mq

Per orti urbani in area soggetta a vincolo paesaggistico.

Per aree senza vincolo diretto ma con edifici prospicienti aventi vincolo architettonico ai sensi del D.LGS. 22/01/2004 N. 42

Per aree sottoposte a vincolo forestale. L.R. 13/09/1978 N. 52

Per aree sottoposte a vincolo idrogeologico ai sensi del D.LRDL. N. 3267 30/12/1923


minimi previsti:

** per gli interventi che soddisfano i criteri minimi previsti potrà essere prodotta una **autocertificazione** al posto del progetto.*

Sostituzione degli abbattimenti come da Capitolo **7. Potature e Abbattimenti**.

Mantenimento della permeabilità del suolo pari al 90% della superficie permeabile esistente.

Valorizzazione degli attributi e degli apporti più significativi.
8.VIALE ALBERATI



8. Viale alberati

OBBLIGATORIETA' DEL PROGETTO:

Per realizzazioni che non aderiscono ai **minimi previsti** dalla presente normativa.

Per viale alberati di lunghezza per ogni singolo filare > 100 ml

Per viale alberati in area soggetta a vincolo paesaggistico.

Per aree senza vincolo diretto ma con edifici prospicienti aventi vincolo architettonico ai sensi del D.LGS. 22/01/2004 N. 42

Per aree sottoposte a vincolo forestale. L.R. 13/09/1978 N. 52

Per aree sottoposte a vincolo idrogeologico ai sensi del D.LRDL. N. 3267 30/12/1923



minimi previsti:

** per gli interventi che soddisfano i criteri minimi previsti potrà essere prodotta una **autocertificazione** al posto del progetto.*

Sostituzione degli abbattimenti come da Capitolo **7. Potature e Abbattimenti**.

Mantenimento della permeabilità del suolo pari al 90% della superficie permeabile esistente.

Valorizzazione degli attributi e degli apporti più significativi.
9.PARCHEGGI



9. Parcheggi

OBBLIGATORIETA' DEL PROGETTO:

Per realizzazioni che non aderiscono ai **minimi previsti** dalla presente normativa.

Per parcheggi di superficie > 1000 mq

Per parcheggi in area soggetta a vincolo paesaggistico.

Per aree senza vincolo diretto ma con edifici prospicienti aventi vincolo architettonico ai sensi del D.LGS. 22/01/2004 N. 42

Per aree sottoposte a vincolo forestale. L.R. 13/09/1978 N. 52

Per aree sottoposte a vincolo idrogeologico ai sensi del D.LRDL. N. 3267 30/12/1923

minimi previsti:

** per gli interventi che soddisfano i criteri minimi previsti potrà essere prodotta una **autocertificazione** al posto del progetto.*

Copertura degli alberi alla loro maturità di almeno 50% dell'area.

(Vedi **allegato 5** alberi consigliati in ambito urbano)

Dotazione minima 1 albero ogni 7 posti auto. (Vedi **allegato 5**)


Superficie permeabile pari al 90% dell'area di progetto.

Vedi:

Piano degli Interventi – Norme Tecniche Operative

Art. 91 Z.T.O. "f-D" =P-Zone per parcheggi pubbliche

Valorizzazione degli attributi e degli apporti più significativi.
10.VERDE STRADALE, AIUOLE, ROTATORIE, ECC.



10. Verde stradale, aiuole, rotatorie, ecc.

OBBLIGATORIETA' DEL PROGETTO:

Per realizzazioni che non aderiscono ai **minimi previsti** dalla presente normativa.

Per aree di superficie complessiva delle aree verdi > 1000 mq

Per aree soggette a vincolo paesaggistico.

Per aree senza vincolo diretto ma con edifici prospicienti aventi vincolo architettonico ai sensi del D.LGS. 22/01/2004 N. 42

Per aree sottoposte a vincolo forestale. L.R. 13/09/1978 N. 52

Per aree sottoposte a vincolo idrogeologico ai sensi del D.LRDL. N. 3267 30/12/1923

minimi previsti:

** per gli interventi che soddisfano i criteri minimi previsti potrà essere prodotta una **autocertificazione** al posto del progetto.*

Sostituzione degli abbattimenti come da Capitolo **7. Potature e Abbattimenti.**

Mantenimento della permeabilità del suolo pari al 90% della superficie permeabile esistente.


Per le opere pubbliche creazione di aiuole dimostrative senza impianto d'irrigazione.

Vedi:

Piano degli Interventi – Norme Tecniche Operative

Art. 94 Zone destinate alla viabilità

Valorizzazione degli attributi e degli apporti più significativi.
11.PERCORSI CICLO - PEDONALI



11. Percorsi ciclo – pedonali

OBBLIGATORIETA' DEL PROGETTO:

Per realizzazioni che non aderiscono ai **minimi previsti** dalla presente normativa.

Per aree di lunghezza > 500 ml

Per percorsi in area soggetta vincolo paesaggistico.

Per aree senza vincolo diretto ma con edifici prospicienti aventi vincolo architettonico ai sensi del D.LGS. 22/01/2004 N. 42

Per aree sottoposte a vincolo forestale. L.R. 13/09/1978 N. 52

Per aree sottoposte a vincolo idrogeologico ai sensi del D.LRDL. N. 3267 30/12/1923

minimi previsti:



** per gli interventi che soddisfano i criteri minimi previsti potrà essere prodotta una **autocertificazione** al posto del progetto.*

Sostituzione degli abbattimenti come da Capitolo **7. Potature e Abbattimenti**.

Mantenimento della permeabilità del suolo pari al 90% della superficie permeabile esistente.

Per le opere pubbliche creazione di aiuole dimostrative senza impianto d'irrigazione.

Valorizzazione degli attributi e degli apporti più significativi.
12.VERDE PENSILE E VERTICALE



12. Verde pensile e verticale


Il verde pensile ha come obiettivi:

1. contenimento dell'effetto isola di calore, abbassando la temperatura della copertura;
2. risparmio dei costi energetici: effetto di isolamento termico ed acustico;
3. riduzione dei picchi di deflusso idrico grazie alla capacità di ritenzione del tetto verde;
4. riduzione dell'elettrosmog grazie al substrato.
5. miglioramento dell'aspetto percettivo degli impianti produttivi e commerciali;
6. aumento della qualità di vita e nuovi ambienti di vita per la fauna e la flora.

OBBLIGATORIETA' DEL PROGETTO:

Il Piano degli Interventi potrà prevedere incentivazioni particolari per la realizzazione di tetti verdi.

Valorizzazione degli attributi e degli apporti più significativi.
13.AREE BOSCADE



13. Aree boscate

OBBLIGATORIETA' DEL PROGETTO:

Per realizzazioni che non aderiscono ai **minimi previsti** dalla presente normativa.

Per aree pregiate da definire in futuro Piano del Verde.

Per aree con vincolo paesaggistico.

Per aree inserite nel Registro Nazionale paesaggi rurali o aree Gihas.

Per aree senza vincolo diretto ma con edifici prospicienti aventi vincolo architettonico ai sensi del D.LGS. 22/01/2004 N. 42

Per aree sottoposte a vincolo forestale. L.R. 13/09/1978 N. 52

Per aree sottoposte a vincolo idrogeologico ai sensi del D.LRDL. N. 3267 30/12/1923

minimi previsti:

** per gli interventi che soddisfano i criteri minimi previsti potrà essere prodotta una **autocertificazione** al posto del progetto.*

Sostituzione degli abbattimenti come da Capitolo **7. Potature e Abbattimenti**.

Mantenimento della permeabilità del suolo pari al 90% della superficie permeabile esistente.

Alberi inseriti nella tabella specie autoctone/naturalizzate. (Vedi **Allegato 6** - Lista di specie vegetali consigliati in ambito naturalistico.)

Vedi:

Piano degli Interventi – Norme Tecniche Operative

Art. 24 Vincolo a destinazione Forestale

Art.27 Vincolo idrogeologico-forestale RDL 3267 del 30.12.1923

Art. 49 Ambiti delle colline stadiali di Cavaion

Art. 51 Iconema – Valle del Tasso e Madonna del Lavel

Art. 54 Corridoio ecologico

Art. 44 Area di Connessione Naturalistica


Piano d'Area Garda Baldo - Norme di Attuazione

Art. 20 Area di vasto interesse paesistico-ambientale,

Art. 21 Iconema di paesaggio (Val del Tasso e Madonna del Label),

Art. 24 Ambiti ed elementi di interesse naturalistico.

Valorizzazione degli attributi e degli apporti più significativi.
14.AREE DI RECUPERO AMBIENTALE E RIFORESTAZIONE URBANA



14. Aree di recupero ambientale e riforestazione

OBBLIGATORIETA' DEL PROGETTO:

Per realizzazioni che non aderiscono ai **minimi previsti** dalla presente normativa.

Per aree pregiate da definire in futuro Piano del Verde.

Per aree con vincolo paesaggistico.

Per aree inserite nel Registro Nazionale paesaggi rurali o aree Gihas.

Per aree senza vincolo diretto ma con edifici prospicienti aventi vincolo architettonico ai sensi del D.LGS. 22/01/2004 N. 42

Per aree sottoposte a vincolo forestale. L.R. 13/09/1978 N. 52

Per aree sottoposte a vincolo idrogeologico ai sensi del D.LRDL. N. 3267 30/12/1923

Piante inserite nella tabella Specie autoctone/naturalizzate.


minimi previsti:

** per gli interventi che soddisfano i criteri minimi previsti potrà essere prodotta una **autocertificazione** al posto del progetto.*

Sostituzione degli abbattimenti come da Capitolo **7. Potature e Abbattimenti**.

Mantenimento della permeabilità del suolo pari al 90% della superficie permeabile esistente.

Valorizzazione degli attributi e degli apporti più significativi.
15.SIEPI O BOSCHI LINEARI SPONTANEI



15. Siepi o boschi lineari spontanei

OBBLIGATORIETA' DEL PROGETTO:

Per realizzazioni che non aderiscono ai **minimi previsti** dalla presente normativa.

Per aree pregiate da definire in futuro Piano del Verde.

Per aree con vincolo paesaggistico.

Per aree inserite nel Registro Nazionale paesaggi rurali o aree Gihis.

Per aree senza vincolo diretto ma con edifici prospicienti aventi vincolo architettonico ai sensi del D.LGS. 22/01/2004 N. 42

Per aree sottoposte a vincolo forestale. L.R. 13/09/1978 N. 52

Per aree sottoposte a vincolo idrogeologico ai sensi del D.LRDL. N. 3267 30/12/1923

Alberi inseriti nella tabella Specie autoctone/naturalizzate.

minimi previsti:

** per gli interventi che soddisfano i criteri minimi previsti potrà essere prodotta una **autocertificazione** al posto del progetto.*

Sostituzione degli abbattimenti come da Capitolo **7. Potature e Abbattimenti**.

Mantenimento della permeabilità del suolo pari al 90% della superficie permeabile esistente.

Vedi:

Piano degli Interventi – Norme Tecniche Operative


Art. 48 Siepi filari alberati.

Piano d'Area Garda Baldo - Norme di Attuazione

Art. 20 Area di vasto interesse paesistico-ambientale

Art. 22 Ambiti e segni naturali di elevata qualità ambientale.

Valorizzazione degli attributi e degli apporti più significativi.
16.PAESAGGIO DELLA COLLINA



16. Paesaggio della collina

OBBLIGATORIETA' DEL PROGETTO:

Per realizzazioni che non aderiscono ai **minimi previsti** dalla presente normativa.

Ove vi sia la presenza di siepi o filari di gelso e dell'antica tecnica della vite maritata.

Per aree pregiate da definire in futuro Piano del Verde.

Per aree con vincolo paesaggistico.

Per aree inserite nel Registro Nazionale paesaggi rurali o aree Gihis.

Per aree senza vincolo diretto ma con edifici prospicienti aventi vincolo architettonico ai sensi del D.LGS. 22/01/2004 N. 42

Per aree sottoposte a vincolo forestale. L.R. 13/09/1978 N. 52

Per aree sottoposte a vincolo idrogeologico ai sensi del D.LRDL. N. 3267 30/12/1923

minimi previsti:

** per gli interventi che soddisfano i criteri minimi previsti potrà essere prodotta una **autocertificazione** al posto del progetto.*

Sostituzione degli abbattimenti come da Capitolo **7. Potature e Abbattimenti**.

Mantenimento della permeabilità del suolo pari al 90% della superficie permeabile esistente.

E' vietata la tecnica di sistemazione agraria a ritocchino.

E' fatto divieto di estirpare le piante di olivo e di castagno da frutto secolari. (Art 22 Piano d'Area Garda Baldo)

Vedi:

Piano degli Interventi – Norme Tecniche Operative

Art. 31 Piano di Area Galda Baldo

Art. 46 Creste di displuvio

Art. 47 Orli di Scarpata

Art. 49 Ambiti delle colline stadiali di Cavaion

Piano d'Area Garda Baldo - Norme di Attuazione


Art. 18 Tracciati storico - testimoniali

Art. 20 Area di vasto interesse paesistico-ambientale

Art. 22 Ambiti e segni naturali di elevata qualità ambientale.

Art. 24 Ambiti ed elementi di interesse naturalistico

**Valorizzazione degli attributi e degli apporti più significativi.
17.AREE TERRAZZATI, MURETTI E BALZE**



17. Aree terrazzati, muretti e balze

OBBLIGATORIETA' DEL PROGETTO:

Per realizzazioni che non aderiscono ai **minimi previsti** dalla presente normativa.

Per aree terrazzate con muretti in pietra o con balze.

Ove vi sia la presenza di siepi o filari di gelso e dell'antica tecnica della vite maritata.

Per aree pregiate da definire in futuro Piano del Verde.

Per aree con vincolo paesaggistico.

Per aree inserite nel Registro Nazionale paesaggi rurali o aree Gihis.

Per aree senza vincolo diretto ma con edifici prospicienti aventi vincolo architettonico ai sensi del D.LGS. 22/01/2004 N. 42

Per aree sottoposte a vincolo forestale. L.R. 13/09/1978 N. 52

Per aree sottoposte a vincolo idrogeologico ai sensi del D.LRDL. N. 3267 30/12/1923

Mantenimento dei terrazzamenti in pietra esistenti ed eventuale costruzione di nuovi muretti, con materiale e tecniche che riprendono la tradizione.

minimi previsti:

** per gli interventi che soddisfano i criteri minimi previsti potrà essere prodotta una **autocertificazione** al posto del progetto.*

Sostituzione degli abbattimenti come da Capitolo **7. Potature e Abbattimenti**.

Mantenimento della permeabilità del suolo pari al 90% della superficie permeabile esistente.

E' vietata la tecnica di sistemazione agraria a ritocchino.

E' fatto divieto di estirpare le piante di olivo e di castagno da frutto secolari. (Art 22 Piano d'area Galda Baldo)

Vedi:

Piano degli Interventi – Norme Tecniche Operative

Art. 46 Creste di displuvio

Art. 47 Orli di scarpata

Art. 49 Ambiti delle colline stadiali di Cavaion

Art. 52 Componenti storiche - Tagliapoggio

Piano d'Area Garda Baldo - Norme di attuazione

Art. 19 Tagliapoggio e o terrazzamenti prescrizioni e vincoli.

5 . Scelta delle specie e impianti

Scelta delle specie e del materiale vivaistico

Nella scelta delle piante da utilizzare per i nuovi impianti è necessario tenere conto di diversi elementi, prestando particolare attenzione alla adattabilità all'ambiente alle condizioni di fruibilità dell'area, soprattutto da parte dell'utenza debole, e ad una razionale gestione dell'impianto volta, in particolare, a ridurre gli interventi di manutenzione.

Al fine di assicurare una adeguata biodiversità nella scelta delle specie vegetali si dovrà valutare una opportuna diversità di specie, evitando, dove possibile, impianti monospecifici. La scelta delle specie da utilizzare, dovrà privilegiare piante tipiche della zona dell'impianto (autoctone o della nostra tradizione).

La scelta della vegetazione di progetto dovrà essere adeguata alla destinazione d'uso dell'area, ad esempio per le fasce boscate, saranno privilegiate specie autoctone, per i parchi e giardini varranno anche le specie di uso vivaistico.

Parametri per il miglioramento della biodiversità e caratteristiche del materiale vivaistico

Le piante dovranno presentarsi sane esenti da difetti strutturali e organismi nocivi. La struttura architettonica dovrà essere quella tipica della specie ed avere apici ben sviluppati ed intatti, con particolare attenzione per l'asse centrale (freccia). Potranno essere impiegate piante a radice nuda, in zolla o in contenitore. L'apparato radicale dovrà apparire ben formato con un capillizio radicale ampio ed integro.

Impianto

Le dimensioni, le distanze e le caratteristiche degli impianti oltre alle relative prescrizioni progettuali, per i materiali, le operazioni colturali e le aree di rispetto devono essere adeguate alla classe di grandezza, allo sviluppo radicale e al contesto circostante.

Per gli alberi di prima grandezza è prevista una fascia di rispetto dal tronco di 2 m e un sesto d'impianto di 10 -15 metri.

Per gli alberi di seconda grandezza è prevista una fascia di rispetto dal tronco di 1.5 m e un sesto d'impianto di 8 - 10 metri.

Per gli alberi di terza grandezza è prevista una fascia di rispetto dal tronco di 1 m e un sesto d'impianto di 4 - 6 metri.

Le zone di rispetto vanno lasciate libere in modo che l'albero possa crescere in maniera adeguata. E' ammessa la copertura delle zone di rispetto con pavimentazioni permeabili e che non creino compattamento. Gli eventuali scavi necessari alla posa di dette pavimentazioni non potranno eccedere i 10 cm di profondità dal piano di campagna e non potranno utilizzare sottofondazioni impermeabili. Nelle zone di rispetto non potranno essere poste pavimentazioni impermeabili.

In caso di parcheggi o aree assimilabili, sia di nuova realizzazione o nella loro riqualificazione o ristrutturazione, le alberature, la pavimentazione permeabile e le aree libere dovranno essere riparate contro eventuali calpestamenti e urti.

Oltre all'impianto di alberi dovrà essere prevista la massima copertura possibile del terreno con arbusti e specie tappezzanti, che assumono, tra l'altro, un ruolo fondamentale per il rifugio e la riproduzione dell'entomofauna utile.

In ambito urbano si consiglia di tener conto della relazione energetica delle piante a foglia caduca con il costruito, sia come schermatura che apporto solare. In tal caso l'orientamento dell'impianto è basilare per una buona progettazione.




Figura 2 - Relazione energetica delle piante a foglia caduca con il costruito.

Durante le lavorazioni o gli scavi valgono gli schemi previsti nell'[Allegato 7](#) - Schemi di protezione delle piante durante i cantieri che dovrà essere stampato in formato A3 e portato nell'ambito del cantiere.

In caso di viali alberati cittadini o stradali si dovrà valutare l'impianto nel suo complesso per esigenze sia di progettazione che di manutenzione. Le distanze tra gli alberi del filare dovranno rispettare il seguente schema (riferito a sviluppo adulto):

- alberi con altezza fino a 6 m distanza tra gli alberi m 4
- alberi con altezza fino a 8 m distanza tra gli alberi m 6
- alberi con altezza fino a 12 m distanza tra gli alberi m 8
- alberi con altezza fino a 16 m distanza tra gli alberi m 12
- alberi con altezza oltre 16 m distanza tra gli alberi m 16

Qualora il terreno dell'area oggetto dell'impianto sia di scarsa qualità (terreni poco fertili di riporto e carenti di microrganismi e humus) si dovranno adottare tutte le pratiche agronomiche consentite per il miglioramento della fertilità del terreno.

I prodotti ammendanti e fertilizzanti o per la disinfezione delle parti di pianta, che possono essere impiegati nella fase d'impianto fertilizzante sono quelle utilizzate in agricoltura biologica e

in conformità delle disposizioni della normativa vigente concernente l'immissione in libera pratica e l'utilizzazione dei prodotti interessati .

E' vietato ogni intervento di potatura all'atto della messa a dimora delle piante (escluso radici e rami secchi o danneggiati durante le operazioni), fino al superamento della crisi di trapianto.

Erbacee annuali e pluriannuali.

Il materiale di propagazione utilizzato dovrà presentarsi sano, esente da marciumi, e patologie evidenti, con apparato radicale ben formato e ricco di capillizio. Saranno da privilegiare consociazioni di piante di diverse famiglie, generi e specie, a bassa competitività tra di loro e con fioriture scalari.

Sementi per zone a prato.

Le sementi da impiegarsi per le zone a prato dovranno essere regolarmente certificate ed avere una purezza non inferiore al 97-98% ed una germinabilità non inferiore al 90%.

Sono consigliate in particolare sementi di graminacee, ed eventualmente di leguminose preferibilmente in miscuglio tra di loro. La scelta dovrà ricadere su quelle specie che richiedano, bassi volumi di irrigazione ridotta manutenzione, resistenza al calpestamento e ad avverse condizioni pedoclimatiche.

La semina di prati polifiti deve essere concepita nell'ottica della valorizzazione della biodiversità. Occorre infatti favorire differenti tipi di fioriture, differenziate nel tempo per valorizzare il prato dal punto di vista estetico, sensoriale e per il mantenimento della catena trofica in sito.

Messa a dimora e tecniche d'impianto.




Figura 3 - Messa a dimora e tecnica di impianto.

La buca dovrà avere dimensioni adeguate a ricevere in modo agevole la zolla e commisurate all'ottimale sviluppo dell'apparato radicale della pianta. Le dimensioni, in terreni sciolti o di medio impasto, dovranno avere una dimensione di almeno 2 volte la dimensione della zolla. In terreni compatti e asfittici le dimensioni dovranno essere almeno di 3 volte la dimensione della zolla e si dovrà provvedere ad una adeguata lavorazione sia del fondo che delle pareti onde evitare suole di lavorazione. E' preferibile una sezione trapezoidale. La buca andrà riempita con terreno fertile mescolato con opportune dosi di sabbia e pomice naturale o altro materiale adatto a migliorare l'arieggiamento e la penetrazione delle radici. E' consentito, inoltre, all'atto della messa a dimora l'impiego di fertilizzanti autorizzati per un rapido sviluppo ed attecchimento. Alla messa a dimora, se si utilizzano piante con zolla, è obbligatorio eliminare il materiale di cui è composto l'involucro della zolla, se questo non risulta rapidamente biodegradabile.

Il colletto dovrà essere posizionato a livello del piano di campagna.

Irrigazione

E' obbligatorio provvedere ad adeguato adacquamento della pianta per tutto il periodo di attecchimento. A tale proposito è consentito l'impiego di appositi sistemi di irrigazione ad ala gocciolante preferibilmente autocompensante o il posizionamento di un tubo drenante, per favorire l'arieggiamento e l'irrigazione.

Sarà preferibile una progettazione del verde a basso consumo idrico che non comporti l'istallazione di impianti di irrigazione permanenti, ma solo di soccorso.

Ancoraggio

I pali tutori che dovranno sorreggere la pianta nei primi anni di vita (normalmente 3 anni), dovranno essere infissi nel terreno a profondità adeguata, al di fuori della buca di messa a dimora della pianta o ad una profondità tale da evitare il ripiegamento degli stessi verso la pianta. L'albero dovrà essere fissato ai tutori in modo elastico, con legacci naturali o in polietilene. Non è consentito il fissaggio del palo tutore direttamente sulla pianta. Questo per permettere il movimento oscillatorio di questa, in modo da favorire lo sviluppo ottimale delle radici di ancoraggio e la rapida formazione dei tessuti legnosi. E' consentito l'uso di materiali per evitare lo sfregamento tra i legacci e la pianta (es. juta). La legatura sull'albero dovrà essere posta ad un'altezza non superiore ai m 1.5 dal piano di campagna e dovrà essere abbassata negli anni successivi. Si consiglia l'impiego di 3 pali tutori per pianta anche se è consentito l'utilizzo di soli 2 pali. I pali dovranno essere in legno duro (es. castagno, robinia) non trattati. E' consentito l'impiego di ancoraggi sotterranei.

6 . Manutenzione e operazioni colturali

Si consiglia di fare riferimento al disciplinare bio habitat

La manutenzione e le operazioni colturali su impianti esistenti dovranno tenere conto dei principi alla base del presente regolamento ed essere praticate esclusivamente in caso di effettiva necessità di intervento. In particolare, potature, fertilizzazione e protezione fitosanitaria dovranno essere attuate in caso di effettivo pericolo per cose o persone e per assicurare la fruizione dei luoghi .

E' necessario predisporre un piano d'intervento redatto da un tecnico abilitato che comprenda tutte le misure anche a carattere preventivo che possono consentire di risolvere le problematiche emergenti.

Sfalci e irrigazioni

Gli sfalci dovranno essere eseguiti con attrezzatura adeguata (rasaerba con rotazione delle lame orizzontale o elicoidale). E' assolutamente vietato il danneggiamento del colletto delle piante con l'impiego di decespugliatori a lama rigida o filo flessibile.

Per favorire l'entomofauna gli sfalci, ove possibile, non dovranno essere effettuati nei periodi di massima fioritura. Inoltre, dove possibile, si dovranno alternare zone di sfalcio a zone non sfalciate allo scopo di permettere il rifugio della microfauna. I tagli dovranno avere un'altezza non inferiore a 3-4 cm; nel periodo estivo è preferibile mantenere un'altezza del taglio non inferiore a 5-6 cm. E' consentita la pratica del mulching.

L'area dell'impianto e la scelta delle specie vegetali dovrà essere effettuata anche nell'ottica di ridurre al minimo il dispendio d'acqua. In caso di necessità di impianti irrigui vanno privilegiate le forme di microirrigazione e la distribuzione sotto chioma per ridurre al minimo il consumo d'acqua e lo sviluppo di agenti patogeni.

Eventuali irrigazioni per aspersione vanno effettuate nelle ore notturne. Devono essere comunque soddisfatte le necessità idriche delle piante, in particolar modo nel periodo di attecchimento.

Controllo delle erbe spontanee indesiderate

Il controllo delle erbe spontanee indesiderate deve essere effettuato di norma con l'impiego di mezzi agronomici, meccanici e fisici (es. pirodiserbo). L'uso di diserbanti chimici ed altri prodotti fitosanitari è normato da decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 "Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi" e dal DGR 1262/2016 "Approvazione degli Indirizzi regionali per un corretto impiego dei prodotti fitosanitari, nonché della proposta di regolamentazione comunale per l'utilizzo dei prodotti fitosanitari, in applicazione del Piano di Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari approvato con DM 22 gennaio 2014".

Per il controllo delle erbe spontanee indesiderate è inoltre consentito l'impiego di materiale pacciamante con preferenza per materiali naturali e biodegradabili. E' autorizzato altresì l'impiego di film plastici quali il polietilene e polipropilene e minerali quali il lapillo lavico o le argille espanse. E' vietato l'impiego di film plastici contenenti PVC.

Mantenimento della fertilità del terreno

La sostanza organica nel terreno deve essere preservata e per quanto possibile aumentata. Per fare ciò oltre alle pratiche previste dall'allegato I parte A del Reg. CEE n. 2092/91, sono privilegiate le sostanze ad azione ammendante o fertilizzante utilizzate in agricoltura biologica e in conformità delle disposizioni della normativa vigente concernente l'immissione in libera pratica e l'utilizzazione dei prodotti interessati.

La concimazione fogliare è ammessa solo per interventi di soccorso in fasi di particolare stress vegetativo e fisiologico. La fertirrigazione è ammessa a condizione che si adottino sistemi che non provochino spreco di fertilizzanti e di acqua.

Per la cura di clorosi o altre carenze nutrizionali l'uso di microelementi è ammesso solo per interventi motivati da una grave situazione di carenza. Devono altrimenti essere attuati interventi agronomici quali l'inerbimento prolungato, un adeguato drenaggio del terreno e la somministrazione di sostanza organica.

Difesa fitosanitaria e cura del materiale vegetale

Per la difesa contro gli organismi nocivi dovranno essere privilegiate le misure di tipo preventivo, volte a diminuire al massimo le condizioni di stress per le piante, migliorandone le condizioni di vita, quali: la scelta di piante sane, robuste e adatte all'area di dimora, difesa delle piante da danneggiamenti di varia natura, la preparazione adeguata dei siti di impianto, la riduzione al minimo degli interventi di potatura. Le misure preventive di tipo agronomico ammesse sono quelle previste nell'allegato I parte A del Reg. CEE n. 2092/91.

Vanno inoltre favorite le tecniche di "lotta naturale biologica" ed in particolare la protezione e l'incremento nell'area di artropodi utili (predatori e parassitoidi) con la creazione di zone adatte al loro rifugio e moltiplicazione, l'introduzione di ausiliari allevati, l'impiego di mezzi biotecnici (feromoni, trappole ecc.) per ridurre l'incidenza del danno e monitorare in modo corretto la presenza e le soglie di danno dei parassiti. Deve inoltre essere previsto l'utilizzo di idonei nidi artificiali per favorire l'incremento dell'avifauna insettivora. I nidi artificiali dovranno essere realizzati in legno o materiali ecologici.

L'impiego delle sostanze ad azione fitosanitaria ammesse come prodotti impiegabili in agricoltura biologica è previsto solo in caso di effettivo pericolo per l'integrità degli impianti o per assicurare la fruizione degli impianti o evitare danni a cose o persone.

Le dosi d'impiego, l'epoca e le modalità di distribuzione dei prodotti, dovranno essere tali da contenere al minimo la dispersione dei principi attivi nell'ambiente.

Le attrezzature impiegate per i trattamenti ammessi dovranno essere efficienti e tarate in modo preciso. La loro efficienza va verificata annualmente, in modo da garantire la perfetta tenuta di raccordi, guarnizioni, tubi, rubinetti ed impedire gocciolamenti. Tale revisione potrà essere autocertificata se eseguita in proprio o certificata dall'officina che vi ha provveduto. La taratura va verificata almeno ogni quattro anni da un'officina autorizzata. I mezzi utilizzati per la distribuzione dovranno essere perfettamente puliti e privi di residui di prodotti non ammessi.

Trattamenti diversi da quelli biologici, sono ammessi per casi particolari e previa indicazione di tecnici abilitati.

7. Potature e Abbattimenti

Potature

Le potature di mantenimento hanno la funzione di mantenere o ripristinare lo stato di equilibrio tra i vari organi delle piante ed assicurare al soggetto le migliori condizioni vegetazionali e di stabilità. Queste azioni saranno limitate ai casi di effettiva necessità o al fine di garantire la salvaguardia dell'incolumità pubblica oppure nel caso necessiti un intervento nell'ambito della difesa fitosanitaria.

Le potature delle specie arboree dovranno rispettare per quanto possibile la loro ramificazione naturale e la dominanza apicale e si dovranno attuare secondo le seguenti disposizioni.

La potatura degli alberi potrà essere praticata nei seguenti casi:

- per mantenere o ripristinare lo stato di equilibrio tra i vari organi ed assicurare alla pianta migliori condizioni vegetazionali, di stabilità e di resistenza a fattori biotici ed abiotici;
- per allevamenti in forma obbligata (siepi) o per potature di allevamento in caso di impianti particolari (es. viali).
- per l'eliminazione di rami secchi, danneggiati o malati ovvero per motivi fitosanitari;
- per la salvaguardia dell'incolumità pubblica o per intralcio alla circolazione stradale;
- per interferenza con elettrodotti e reti tecnologiche aeree preesistenti.

È comunque vietata la potatura nei seguenti casi:

- nel periodo immediatamente successivo alla messa a dimora fino a superamento della crisi di trapianto esclusi i casi di salvaguardia dell'incolumità pubblica.;
- nel periodo in cui avviene la riproduzione dell'avifauna esclusi i casi di salvaguardia dell'incolumità pubblica.;




Figura 4 - Tipi di potatura

Sono vietati interventi di capitozzatura e semicapitozzatura della chioma e delle radici e su branche con diametro superiore a cm 10. Sono consentiti in via straordinaria solo per casi di salvaguardia della incolumità pubblica.

I tagli dovranno essere eseguiti utilizzando adeguata attrezzatura, risultare netti e rispettare il collare sulla parte residua senza lasciare monconi. La attrezzatura dovrà essere adeguatamente disinfettata per evitare la diffusione di patologie.



Figura 5 - Capitozzatura di alberi in contesto agricolo e urbano.

Abbattimento di alberi

Chi ha necessità di abbattere un albero in area privata o pubblica deve, prima di tutto, misurare la circonferenza del tronco della pianta da abbattere a 1m dal suolo e verificare se tale misura è inferiore, uguale o superiore alla soglia di salvaguardia descritta nella tabella 2.

Tabella 2 - Soglie di salvaguardia degli alberi

La misura del fusto è presa a 1,30 m da terra				
Classe di Grandezza	1^ Grandezza (altezza > 16 metri)	2^ Grandezza (altezza 10-16 metri)	3^ Grandezza (altezza < 10 metri)	
Diametro maggiore o uguale di	cm. 40	cm. 35	cm. 30	FASCIA A
Circonferenza maggiore o uguale di	cm. 125	cm. 110	cm. 95	
Diametro minore di	cm. 40	cm. 35	cm. 30	FASCIA B
Circonferenza minore di	cm. 125	cm. 110	cm. 95	

La tabella indica i valori dimensionali per cui vengono stabiliti diversi valori di salvaguardia, a cui corrispondono differenti modalità di abbattimento e sostituzione della pianta o la sua compensazione economica o compensazione ambientale.

Gli interventi di abbattimento sono in ogni caso vincolati all'ottenimento delle autorizzazioni nei casi previsti dalle normative specifiche di tutela (ad es. vincoli paesaggistici o forestali) a cui i proprietari devono adempiere.

Dovrà essere redatta una **comunicazione** da inviare all'ufficio tecnico comunale specifica per la FASCIA A e FASCIA B, con la documentazione richiesta.

Per gli alberi in **FASCIA A**, la **comunicazione** deve contenere le motivazioni per l'abbattimento e tutti gli allegati necessari (foto, perizie, planimetrie o altra documentazione generica) a giustificarla; vengono considerate come valide motivazioni da apporre nella **comunicazione**:

- problemi fitopatologici
- conflitti degli apparati radicali non sanabili con strade e marciapiedi,
- grave interferenza e/o gravi danni non sanabili causati dalle alberature con/a manufatti, linee aeree, sottoservizi, pavimentazioni,
- diradamento da eccessiva fittezza dell'impianto.

Tali giustificazioni dovranno essere documentate da una relazione redatta da tecnico abilitato,

In caso di aree con vincolo Paesaggistico, forestale etc, si dovrà ottemperare alle autorizzazioni previste dalla norma.

La pianta abbattuta dovrà essere sostituita o compensata economicamente al comune, come da presente regolamento.

Per gli alberi in **FASCIA B** non è necessario indicare le motivazioni dell'abbattimento ma è sufficiente inviare una **comunicazione** con identificazione dell'esemplare, della specie e le sue dimensioni.

Le specie presenti in **Allegato 4** - Lista di specie vegetali invasive, a rapida crescita o infestanti, se non presentano vincoli sovraordinati esistenti, come vincoli ambientali o paesaggistici o considerati di notevole interesse anche per le loro dimensioni) per l'elevato rischio specie specifico che presentano in ambito urbano vanno inserite, a prescindere dalle loro dimensioni, in Fascia B di salvaguardia.

Per gli alberi in **FASCIA B** in zona con vincolo paesaggistico:

- in caso di abbattimento e sostituzione, l'attività è libera (DPR 31/2017 – Allegato A – A.14 sostituzione di alberi e arbusti) e dovrà essere effettuata la comunicazione indicata precedentemente.
- in caso di abbattimento senza sostituzione, l'attività è regolamentata dal (DPR 31/2017 – Allegato B – B.22 taglio senza sostituzione di alberi), e ricade nell'ambito delle richieste di autorizzazione paesaggistica semplificata.

Tabella 3 - Documentazione richiesta per l'intervento

Alberi di FASCIA A	Sostituzione	Comunicazione e motivazione + Documentazione prevista
	Non sostituzione	Comunicazione e motivazione + Documentazione prevista + Compensazione economica (500€ al Comune) Vedi Capitolo 8
Alberi di FASCIA B	Sostituzione	Comunicazione solo identificativa della pianta Se in zona con vincolo paesaggistico: attività libera DPR 31/2017 – Allegato A – A.17
	Non sostituzione	Comunicazione solo identificativa della pianta Se in zona con vincolo paesaggistico: autorizzazione paesaggistica semplificata DPR 31/2017 – Allegato B – B.22

La Comunicazione deve contenere

- Recapiti e generalità del proprietario (in caso di più proprietari deve essere compilata e firmata da tutti i proprietari).

In caso di condomini con più proprietari, poiché l'abbattimento costituisce innovazione con effetti ablativi della proprietà, l'amministratore pro-tempore potrà compilare e firmare la Scia su delega di tutti i proprietari, allegando le singole deleghe e i documenti di identità dei deleganti nonché una autodichiarazione contenente l'elenco dei proprietari e i millesimi di proprietà, o allegando il verbale dell'assemblea dal quale risulti che l'abbattimento è stato deliberato con la maggioranza corrispondente all'intera proprietà (mille millesimi), in caso di assenze, potranno essere aggiunte le singole deleghe, per accettazione della volontà assembleare, accompagnate da un documento di identità del delegante. In caso di presentazione da legali rappresentanti di società o enti occorre compilare il riquadro di dichiarazione di sussistenza del titolo a eseguire l'intervento;

- fotocopia di un documento di identità in corso di validità del/i titolare/i;
- indirizzo e luogo dell'intervento;
- **numero e specie degli esemplari da abbattere**, numero e specie degli **esemplari da sostituire** nella stessa proprietà o in alternativa dichiarazione che la sostituzione non è compatibile con gli spazi a disposizione allegando significativi elaborati che evidenziano questa impossibilità;
- periodo dell'intervento con data presunta di inizio e conclusione dei lavori di abbattimento;
- data della sostituzione e specie dei nuovi esemplari;
- valide motivazioni come specificato precedentemente per i soli esemplari rientranti nelle Fascia A di salvaguardia.

Allegati alla Comunicazione

- eventuali pareri delle Amministrazioni preposte alla tutela dei vincoli ambientali, paesaggistici e culturali (ad es. parere soprintendenza archeologica, parere soprintendenza beni culturali, autorizzazione paesaggistica, autorizzazione Genio Civile ecc);
- tutte le autocertificazioni (dichiarazioni sostitutive di certificazioni art. 46 DPR 445/2000 e dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà art. 47 DPR 445/2000); che attestano la presenza dei presupposti di legge per la presentazione e la realizzazione dell'intervento;
- tutti gli elaborati progettuali previsti dal vigente Regolamento edilizio e della restante documentazione prevista da specifiche disposizioni di legge.

La Comunicazione deve essere **consegnata** all'ufficio competente **previo appuntamento contattando l'ufficio sotto indicato**. Al momento della presentazione, una copia della comunicazione, da cui risulta la data di ricevimento e l'esamina a cura dell'ufficio, viene restituita al richiedente e dovrà essere conservata in cantiere, unitamente a tutta la documentazione presentata. Tale documentazione sarà esibita in caso di sopralluoghi da parte delle autorità di controllo.

N.B. la carenza dei documenti sopra indicati preclude l'accoglimento della Comunicazione.

Inizio lavori

Di norma l'attività può essere iniziata dalla data di ricezione della comunicazione da parte degli uffici. Nel caso in cui non siano direttamente allegati alla comunicazione gli atti di assenso/autorizzazioni delle autorità competenti (ad es. se l'intervento riguarda un bene vincolato ai sensi del D.Lgs 42/2004), i lavori possono iniziare dall'avvenuta acquisizione degli atti stessi.

Sanzioni

In caso di carenza dei presupposti e dei requisiti, l'Amministrazione comunale può adottare, entro 30 giorni dal ricevimento, provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli effetti dannosi, nonché il risarcimento atto a ripristinare gli interessi pubblici pregiudicati oltre alle sanzioni previste. In caso di dichiarazioni false o mendaci, ferma restando la responsabilità penale per le false dichiarazioni e le attestazioni, i provvedimenti possono essere adottati anche dopo i 30 giorni. Sono applicabili le disposizioni in materia di vigilanza sull'attività urbanistico edilizia e le sanzioni previste nel DPR 380/2001.

Quando non serve presentare la Comunicazione

La Comunicazione non va presentata nei casi sotto indicati:

- interventi che interessano le alberature connessi con "l'effettivo" esercizio dell'attività agricola e produttiva (piantagioni di arboricoltura da legno e frutto), esclusi gli olivi e i castagni da frutto secolari di cui è vietato l'abbattimento in ogni caso. (Art. 24 – Piano d'Area Garda Baldo)
- per gli abbattimenti ordinati da sentenze giudiziarie o decisi per ragioni di pubblica utilità dalle Autorità amministrative competenti,
- progetto qualificato di riassetto del giardino (vedere paragrafo sotto indicato),
- **in caso di grave ed imminente pericolo per l'incolumità pubblica o di terzi,**

N.B. in questo caso devono essere effettuati i necessari lavori di messa in sicurezza dell'area interessata, se necessario anche mediante abbattimento dell'albero o degli alberi pericolosi, in deroga a quanto previsto dal regolamento. In tali casi è necessario dare immediata comunicazione, utilizzando il modulo scaricabile dalla sezione "Link" di questa pagina, agli uffici competenti, ed entro 10 giorni da tale comunicazione dovrà pervenire la documentazione comprovante le esigenze che hanno determinato i lavori di somma urgenza. Nel caso in cui la comunicazione e la successiva relazione tecnica non venisse presentata, l'abbattimento verrà considerato abusivo e pertanto sanzionabile secondo quanto previsto alla voce sanzioni.

La **comunicazione** dovrà contenere le seguenti informazioni: recapiti e generalità del proprietario, indirizzo e luogo dell'intervento, numero e specie degli esemplari da abbattere, data presunta di inizio e conclusione dei necessari lavori di messa in sicurezza dell'area interessata, mediante l'abbattimento o gli abbattimenti e dichiarazione che entro 10 giorni verrà presentata la documentazione richiesta.

La **certificazione** delle esigenze che hanno determinato i lavori di somma urgenza sarà espressa da una dettagliata relazione tecnica redatta da tecnico abilitato esperto in materia, inoltre la stessa dovrà contenere le indicazioni riguardo alle sostituzioni degli esemplari abbattuti con altrettanti alberi, o altresì le motivazioni che rendano incompatibile la sostituzione con lo spazio a disposizione o per conflitti di stazione insanabili.

Obbligo di sostituzione

Gli alberi abbattuti devono essere sostituiti con altrettanti esemplari, le cui specie, a titolo indicativo, sono riportate nella tabella 3.

Per la sostituzione di alberi di FASCIA A è richiesta la piantumazione di alberi con circonferenza minima 24/30. Per la sostituzione di alberi di FASCIA B è richiesta la piantumazione di alberi con circonferenza minima 16/20.

Non è necessaria la sostituzione nei casi in cui la sostituzione non è compatibile con lo spazio a disposizione o per conflitti di stazione insanabili. In tal caso l'utente privato pagherà al comune € 500,00 per ogni pianta di FASCIA A abbattuta e non sostituita.

Tabella 4 - Lista delle specie consigliate per la sostituzione dell'esemplare o degli esemplari abbattuti

<p>ALBERI DI la GRANDEZZA : h oltre i 20 m a maturità</p> <p>Acer platanoides - acero riccio</p> <p>Acer pseudoplatanus - acero di monte</p> <p>Aesculus carnea - ippocastano rosso</p> <p>Alnus glutinosa - ontano nero</p> <p>Carpinus betulus - carpino bianco</p> <p>Celtis australis - bagolaro</p> <p>Corylus colurna - nocciolo di Bisanzio</p> <p>Fagus sylvatica "tricolor" - faggio</p> <p>Fraxinus excelsior - frassino comune</p>

Fraxinus oxycarpa - **frassino ossifillo**
Ginkgo biloba - **ginkgo**
Gleditsia triacanthos - **gleditsia**
Juglans nigra - **noce nero**
Juglans regia - **noce comune**
Liquidambar styraciflua - **liquidambar**
Liriodendron tulipifera - **liriodendro o albero dei tulipani**
Magnolia grandiflora - **magnolia sempreverde**
Paulownia tomentosa - **paulonia**
Platanus acerifolia - **platano**
Populus alba - **pioppo bianco**
Populus nigra - **pioppo nero**
Populus nigra italica - **pioppo cipressino**
Quercus ilex - **leccio**
Quercus robur - **farnia**
Cupressus sempervirens - **cipresso**
Salix alba - **salice bianco**
Sophora japonica - **sofora**
Tilia X europaea - **tiglio comune**
Tilia cordata - **tiglio selvatico**
Tilia platyphyllos - **tiglio nostrano**

ALBERI DI II^a GRANDEZZA : h da 10 a 20 m a maturità

Acer campestre - **acero campestre**
Acer negundo - **acero americano**
Alnus cordata - **ontano napoletano**
Catalpa bignonioides - **catalpa**
Davidia involucrata - **dauidia**
Fraxinus ornus - **orniello**
Ilex aquifolium - **agrifoglio**
Laurus nobilis - **alloro**
Ligustrum vulgare - **ligustro**
Magnolia soulangeana - **magnolia decidua**
Morus alba - **gelso bianco**
Morus nigra - **gelso nero**
Ostrya carpinifolia - **carpino nero**
Parrotia persica - **parrotia**
Prunus avium - **ciliegio**
Quercus pubescens - **roverella**
Taxus baccata - **tasso**

ALBERI DI III^a GRANDEZZA : h da 5 a 10 m a maturità

<i>Cercis siliquastrum</i> - albero di Giuda
<i>Cornus mas</i> - corniolo
<i>Eleagnus angustifolia</i> - olivo di Boemia
<i>Euonymus europaeus</i> - cappello da prete
<i>Frangula alnus</i> - frangola
<i>Hibiscus syriacus</i> - ibisco
<i>Hippophae rhamnoides</i> - olivello spinoso
<i>Laburnum anagyroides</i> - maggiociondolo
<i>Lagerstroemia indica</i> - lagerstroemia
<i>Mespilus germanica</i> - nespolo
<i>Prunus spinosa</i> - prugnolo
<i>Punica granatum</i> - melograno
<i>Salix matsudana</i> - salice tortuoso
<i>Zyziphus jujuba</i> - giuggiolo

In caso di moria anomala di piante o grave degrado dell’impianto è necessario verificare le cause del fenomeno e stabilire l’eventuale dolosità.

E’ fatto comunque obbligo di adottare le misure previste nei precedenti capitoli.

In caso di morie per malattie è vietato trapiantare nello stesso sito di abbattimento una pianta appartenente alla stessa specie. In deroga a quanto previsto, può essere valutata la possibilità di reimpiantare una pianta della stessa specie nello stesso sito di abbattimento, in caso di parchi o viali monumentali o di particolare valore storico. In questo caso si dovrà provvedere alla preparazione di una adeguata buca d’impianto, nella quale dovrà essere eliminato ogni residuo radicale della pianta abbattuta e sostituito tutto il terreno.

Il comune si riserva di verificare l’avvenuta piantumazione sostitutiva dell’albero abbattuto in qualsiasi momento, entro un anno dalla presentazione della domanda. In caso di inadempimento verrà richiesto il versamento di una compensazione economica pari al doppio di quella richiesta per ogni pianta abbattuta e non sostituita pari a 1000 €.

8. Compensazione economica e compensazione ambientale

Compensazione economica

Nei casi in cui l'abbattimento di piante di FASCIA A non comporti la sostituzione per i motivi già indicati l'utente privato pagherà al comune € 500,00 per ogni pianta abbattuta e non sostituita.

Nei casi in cui sia eseguita la capitozzatura di piante di FASCIA A l'utente privato pagherà al comune € 200,00 per ogni pianta capitozzata.

Compensazione ambientale.

Per ogni pianta di FASCIA A abbattuta in aree del Comune di Cavaion saranno impiantate 3 nuovi alberi della medesima fascia. (con circonferenza 24/30)

Per ogni pianta di FASCIA B abbattuta dal Comune di Cavaion saranno impiantate 2 nuovi alberi della medesima fascia. (con circonferenza 16/20)

Per ogni pianta di FASCIA A capitozzata in aree del Comune di Cavaion saranno impiantate 3 nuovi alberi della medesima fascia.

Per ogni pianta di FASCIA B capitozzata in aree del Comune di Cavaion saranno impiantate 2 nuovi alberi della medesima fascia.

Il Comune nel giorno della festa dell'albero (21/11) o nella giornata del paesaggio (14/03) o in giornate che riterrà significative, utilizzerà le somma ricevute dai privati e dei suoi crediti di compensazione, per piantare alberi nelle zone che riterrà opportune, alla presenza di scolaresche e dando risalto dell'importanza di tali azioni sul territorio.

Allegato 1 – Piano di Area Garda Baldo – Norme di Attuazione.

Art. 5 Ambiti ed elementi soggetti a fenomeni di instabilità

Nella tavola 2 "Sistema delle fragilità" sono individuate le seguenti zone soggette fenomeni di instabilità; si precisa che i dati hanno come base il progetto I.F.F.I per Rete Natura 2000 in convenzione con APAT.

- Area di frana;
- Zona soggetta a frana diffusa per crollo;
- Sito con presenza di frane;
- Zona denudata per erosione accelerata;
- Zona soggetta a pericolo di valanghe.

Directive

I Comuni e gli Enti competenti prevedono un programma organico di difesa del suolo che comprenda interventi finalizzati alla prevenzione dei dissesti, al consolidamento ed alla bonifica delle aree interessate da fenomeni di erosione, di frana e di valanga.

I Comuni sulla base di quanto indicato negli elaborati grafici di progetto:

- individuano le zone di tutela ai sensi dell'art. 41 della L.R. 11/04 e successive modificazioni;
- recepiscono le individuazioni degli elementi di rischio di cui ai piani di assetto idrogeologico come stabilito dalle leggi 183/189, 267/98 e 365/2000;
- dettano norme per la messa in sicurezza dal rischio di dissesto geologico, con riferimento agli ambiti ed elementi sopracitati;
- stabiliscono specifiche normative e limitazioni d'uso del territorio per le aree poste nelle vicinanze degli ambiti e degli elementi di cui al presente articolo, verificando la fattibilità di eventuali insediamenti, impianti, opere pubbliche e infrastrutture.

Prescrizioni e vincoli

E' vietata ogni opera di trasformazione urbanistica ed edilizia. In tali zone sono fatte salve le operazioni relative alla difesa e al consolidamento del suolo e del sottosuolo, da attuarsi preferibilmente mediante tecniche di bioingegneria naturalistica. Sono comunque consentiti gli interventi di cui alle lett. a) b) e c) dell'art.31 della L.457/78. Gli interventi di restauro e consolidamento delle strutture edilizie devono essere realizzati compatibilmente con gli obiettivi e gli interventi di difesa idrogeologica per la stabilità delle scarpate.

E' vietato il taglio di alberi e arbusti, se non finalizzato a scopi fitosanitari, nonché demolire eventuali strutture che esplichino, direttamente o indirettamente, funzione di sostegno senza la loro sostituzione con opere migliorative della stabilità; è comunque consentita la coltivazione delle aree boscate mediante la tecnica del "taglio saltuario".

Le eventuali opere di trasformazione dell'assetto colturale in atto sono autorizzate dalla competente struttura regionale in materia di foreste che può imporre particolari prescrizioni finalizzate a conseguire le necessarie finalità di tutela.

E' vietata l'apertura di cave a cielo aperto, miniere, discariche o altre forme di interventi di trasformazione del territorio; è fatto salvo quanto già autorizzato alla data di adozione del presente piano.

E' vietata l'infissione di sostegni per nuove infrastrutture aeree di distribuzione dell'energia elettrica e per le telecomunicazioni, salvo opportune opere di consolidamento.

E' vietata l'apertura di nuovi sentieri e strade carrabili fatta eccezione per le opere e i tracciati funzionali alla difesa del suolo e alla coltivazione del bosco; i tratti di sentieri esistenti devono

essere opportunamente attrezzati con opere di difesa, sentiti gli organismi ed enti competenti di cui alla L.R. 18 dicembre 1986, n° 52, e devono essere segnalati mediante la tabellazione in sito. Ogni intervento di trasformazione edilizia, urbanistica e territoriale è subordinato all'esito positivo di specifiche verifiche effettuate a norma del D.M. 11 marzo 1988.

Art. 6 Ambiti ed elementi soggetti a fenomeni di vulnerabilità idrogeologica

Nella tav. 2, "Sistema delle fragilità", sono individuate le seguenti zone ad elevata vulnerabilità idrogeologica:

- Zona soggetta ad allagamento;
- Zona con emergenza della falda idrica;
- Zona di pericolosità idraulica.

Directive

I Comuni, il Genio Civile e gli altri enti competenti:

- individuano le zone di tutela ai sensi dell'art. 41 della L.R.11/04 e successive modificazioni;
- dettano norme per la messa in sicurezza dal rischio di dissesto idrogeologico;
- predispongono opportune schede al fine di definire la natura degli interventi possibili, anche sui fabbricati, a seconda del livello di pericolosità e instabilità delle aree stesse;

Prescrizioni e Vincoli

Sono vietati quegli interventi che portano ad un utilizzo del suolo tale da aggravare il fenomeno di dissesto e instabilità, come la tombinatura dei canali di scolo e dei fossati di guardia ai margini delle infrastrutture.

Gli interventi di miglioria fondiaria, concordati con gli enti competenti, devono essere realizzati in modo tale da comportare un miglioramento idraulico della situazione di fatto esistente. Nella progettazione di nuove infrastrutture devono essere previste opere tali da garantire la soluzione di pericoli derivanti dal rischio idraulico.

Si applicano le disposizioni del progetto di piano stralcio per la tutela dal rischio idrogeologico del bacino del fiume Adige – Regione del Veneto - adottato con deliberazione n.1 del 18/12/2001 (G.U. n.51 dell'1/03/2002) e sue modifiche e integrazioni, nonché del progetto di piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino del Fiume Po, adottato con deliberazione n.18 del 26 aprile 2001 (G.U. n.183 dell'8/08/2001) e sue modifiche e integrazioni.

Art. 7 Corridoio di difesa dall'inquinamento acustico

Nella tav. 2, "Sistema delle fragilità", sono indicate le fasce soggette a inquinamento acustico, per la presenza di viabilità ad alto scorrimento, autostrada, ferrovia.

Directive

I Comuni, d'intesa con le autorità competenti, provvedono, secondo le indicazioni della vigente legislazione in materia, ad indicare le operazioni più idonee a proteggere efficacemente la popolazione dall'inquinamento acustico.

Provvedono, inoltre, a integrare i regolamenti edilizi allo scopo di recepire i disposti della legge 26 ottobre 1995, n. 447 e successive modificazioni e integrazioni e adottano appositi Piani di Risanamento secondo i disposti di cui all'art. 7 della predetta legge.

Prescrizioni e vincoli

E' fatto divieto di alterare e manomettere con scavi ed altro, i siti con presenza di interesse archeologico puntualmente individuati nella "Carta Archeologica del Veneto" di cui al primo

comma del presente articolo, nonché asportare i reperti di interesse storico - archeologico e documentale presenti.

Per quanto concerne i siti interessati da presenza archeologica contenuti nella pubblicazione "Zone Archeologiche del Veneto" valgono le prescrizioni e i vincoli contenuti nel decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

Nei siti con presenza di interesse archeologico di cui al presente articolo e nelle immediate adiacenze è vietata l'installazione di manufatti e infrastrutture aeree.

E' fatto divieto di installare insegne e cartelloni pubblicitari, con esclusione di quelli indicanti pubblici servizi, attrezzature ricettive ed esercizi pubblici, nonché di quelli utilizzati per descrivere le caratteristiche dei siti attraversati; è vietata la realizzazione di infrastrutture aeree su palificate.

E' consentita l'apposizione di cartelli didattico-illustrativi, purché realizzati con tipologie e materiali compatibili con il contesto paesaggistico-ambientale.

Art. 14 Sito di interesse archeologico

Il piano indica, nella tav.3 "Sistema delle valenze storico – culturali", in modo ricognitivo i siti con presenza di interesse archeologico, per la precisa localizzazione dei quali si rimanda alle pubblicazioni a cura della Regione Veneto "Carta Archeologica del Veneto" e "Zone Archeologiche del Veneto".

Directive

Per i siti con presenza di interesse archeologico indicati dal presente piano, si applica quanto previsto nelle Norme di Attuazione del Piano Territoriale Regionale di Coordinamento.

I Comuni dettano specifiche prescrizioni per la conservazione e la valorizzazione dei i siti con presenza di interesse archeologico. Favoriscono, inoltre, la salvaguardia delle aree circostanti per recuperare tutti quegli elementi, eventualmente presenti, propri della tradizione rurale e del contesto naturalistico e ambientale.

Art. 18 Tracciati storico - testimoniali

Il piano indica nella tav.3 "Sistema delle valenze storico – culturali", i tracciati storico – testimoniali da sottoporre a particolare tutela quali:

- Strada romana;
- Strada lombardo veneta;
- Sentiero militare Ciro Pollini;
- Antica strada campionale;
- Canale Storico;
- Mulattiere lastricate, muri a secco e calchere;
- Muri di Seregno;
- Intro Cavaionesi;
- Viale di ippocastani.

I tracciati delle strade romane di Caprino Veronese, di Castelnuovo – Peschiera e delle strade lombardo-venete di Valeggio, Castelnuovo, Pastrengo, Rivoli Veronese, il sentiero militare Ciro Pollini, i canali storici Camuzzoni e Biffis, le aree contermini e l'insieme dei centri storici e dei beni architettonici e paesaggistici ad essi collegati, costituiscono complessi di valore storico culturale organizzati lungo i principali percorsi storici di adduzione al Lago di Garda.

Directive

Le Province, sentiti gli enti competenti per territorio, in sede di Piano Territoriale Provinciale o con specifico piano di settore, disciplinano gli ambiti relativi ai tracciati di strada romana e lombardo veneta, individuando e catalogando gli elementi morfologici e le presenze edilizie caratterizzanti i

tracciati e dettando per questi un'apposita disciplina, che consideri il rapporto con gli elementi di paesaggio di interesse storico testimoniale e le aree di rilevante interesse paesistico - ambientale.

I Comuni:

- stabiliscono apposite misure per la conservazione della struttura organizzativa fondiaria e storica e della toponomastica, disciplinando gli interventi ivi consentiti e prevedendo la conservazione e/o la messa a dimora di specie arboree autoctone lungo i tracciati stradali e i fossati che caratterizzano l'antica divisione parcellare romana;
- provvedono a razionalizzare il sistema degli accessi agli immobili o ai fondi agricoli mediante l'attraversamento dei corsi d'acqua, definendo anche le tipologie e i materiali compatibili con le caratteristiche ambientali e morfologiche dell'area e tali da non alterarne la sezione e le caratteristiche idrauliche.
- individuano e valorizzano tutti gli elementi edilizi ed urbanistici di valore storico, monumentale o ambientale direttamente o indirettamente connessi al tracciato di strada romana e lombardo veneta o caratterizzanti il quadro paesaggistico;
- individuano e valorizzano i manufatti e le "attrezzature di transito", i manufatti e le opere idrauliche, caratterizzanti i tracciati;
- predispongono adeguate soluzioni per rimuovere le situazioni di degrado paesaggistico e ambientale, con particolare riguardo alle aree abbandonate o mal utilizzate, agli edifici o alle destinazioni d'uso incongrue, alle situazioni di congestione funzionale;
- nelle aree zonizzate come da strumenti urbanistici vigenti come indicate nel presente piano, dettano norme per il riordino delle quinte edificate e per le sistemazioni esterne, a tutela e valorizzazione del tracciato storico testimoniale, valorizzando anche il rapporto fra lo stesso e i centri urbani;
- favoriscono il recupero e il ripristino dei tratti originali dei canali storici;
- dettano misure per una corretta conservazione della pavimentazione stradale;
- formulano proposte per il recupero, l'utilizzo funzionale, l'inserimento in circuiti culturali attrezzati;
- provvedono a delimitare una fascia di rispetto lungo le reti storiche, prevedendo la realizzazione di percorsi ciclo - pedonali. Le piste ciclabili previste sono da considerarsi prioritarie nell'applicazione dell'articolo 14 della legge regionale 30 dicembre 1991, n. 39;
- definiscono le tipologie, le caratteristiche e i materiali delle insegne e dei cartelli indicatori consentiti, ai fini di un loro corretto inserimento ambientale;
- danno indicazioni finalizzate a disincentivare la nuova edificazione, nelle aree classificate E dal vigente strumento urbanistico, entro una fascia di m. 100 ai lati dei tracciati storico - testimoniali, fatto salvo l'ampliamento degli edifici esistenti e quanto previsto dagli strumenti urbanistici vigenti.
- individuano i tracciati di mulattiere lastricate, muri a secco e calchere, provvedendo altresì a garantirne l'adeguato stato conservativo in sede di definizione degli strumenti urbanistici attuativi; in particolare le calchere di Fossà, Zignago, Ca' Morosini - Vignole, Capitello - Venturini, Ca' Boccola
- le Cà e Preon - le Fosse, tutte site nel Comune di Brenzone.

Prescrizioni e vincoli

Vanno tutelate le alberature di pregio lungo i tracciati storico testimoniali e sostituite per esigenze fitosanitarie.

E' vietato il tombinamento dei corsi d'acqua esistenti, salvo il caso di esigenze attinenti le opere di pubblica utilità e sicurezza viaria.

In fregio ai tracciati storico - testimoniali è fatto divieto di installare insegne e cartelloni pubblicitari, con esclusione di quelli indicanti pubblici servizi o attrezzature pubbliche e private di assistenza stradale, attrezzature ricettive ed esercizi pubblici esistenti nelle immediate adiacenze, nonché di quelli per la descrizione delle caratteristiche dei siti attraversati, nel rispetto di quanto stabilito dai comuni ai sensi dell'ultimo comma delle direttive del presente articolo.

La realizzazione di nuove infrastrutture e manufatti deve avvenire in modo tale da evitare alterazioni alle caratteristiche morfologiche dei tracciati di strada romana e lombardo veneta.

Le infrastrutture a rete, ad esclusione delle linee elettriche ad alta tensione, vanno di norma interrate.

Nelle zone agricole, lungo i tracciati stradali, le recinzioni devono essere realizzate esclusivamente con filari di piante tipiche dei luoghi, con siepi o muri a secco secondo le tipologie locali.

Per i canali storici, deve essere mantenuta la pendenza delle rive favorendo il mantenimento della copertura erbacea evitando la cementificazione ed utilizzando tecniche manutentive analoghe a quelle originarie.

Nella costruzione e nel restauro di manufatti quali ponti, chiuse, recinzioni etc., devono essere utilizzati materiali, tecnologie costruttive e tipologie architettoniche analoghe a quelle originarie.

Art. 19 Ambiti con presenza di rilevanti segni storico testimoniali

Il piano indica nella tav.3 “Sistema delle valenze storico – culturali”, gli ambiti con presenza di segni storico-testimoniali da sottoporre a particolare tutela quali:

- Paesaggio relitto degli antichi poderi;
- Tagliapoggio e/o terrazzamento;
- Ambito rurale Conoide del Mincio.

Direttive

I Comuni:

- stabiliscono apposite misure per la conservazione della struttura organizzativa fondiaria e storica e della toponomastica, disciplinando gli interventi ivi consentiti e prevedendo la conservazione e/o la messa a dimora di specie arboree autoctone lungo i tracciati stradali e i fossati che caratterizzano l'antica divisione parcellare del Paesaggio relitto degli antichi poderi e dell’ Ambito rurale Conoide del Mincio;

- specificano e promuovono per gli ambiti dei tagliapoggi e/o terrazzamenti, anche integrando quanto indicato dal piano, gli interventi e le azioni più idonee per la loro tutela e valorizzazione, favorendo le colture più adatte per il mantenimento degli stessi e incentivando il restauro delle porzioni esistenti.

- individuano e valorizzano tutti gli elementi edilizi, urbanistici e paesaggistici di valore storico, monumentale o ambientale direttamente o indirettamente connessi con gli ambiti di cui al 1° comma del presente articolo;

- predispongono adeguate soluzioni per rimuovere le situazioni di degrado paesaggistico e ambientale, con particolare riguardo alle aree abbandonate o mal utilizzate, agli edifici od alle destinazioni d'uso incongrue, alle situazioni di congestione funzionale.

Prescrizioni e Vincoli

Sono vietati interventi tali da alterare la partitura paesaggistica degli ambiti di cui al 1° comma del presente articolo.

E’ fatto divieto di manomettere in zona agricola - anche per finalità colturali - la pendenza dei suoli sui tagliapoggi.

E’ vietata la demolizione, anche in parte, dei muretti a secco che sostengono i tagliapoggi sulle pendici delle valli nonché degli elementi storico-testimoniali presenti.

La manutenzione ed il recupero dei tagliappoggi deve realizzarsi con l'utilizzo di materiali e tecniche tipiche delle tradizioni locali.

Nelle zone agricole, lungo i tracciati stradali, le recinzioni devono essere realizzate esclusivamente con filari di piante tipiche dei luoghi, con siepi o muri a secco secondo le tipologie locali e secondo l'organizzazione fondiaria tipica degli ambiti di cui al 1° comma del presente articolo.

E' ammesso il decespugliamento.

E' ammessa esclusivamente l'installazione di insegne e cartelli indicatori di pubblici servizi o attrezzature pubbliche e private di assistenza stradale, di attrezzature ricettive ed esercizi pubblici esistenti nelle immediate adiacenze, nonché di quelli per la descrizione delle caratteristiche dei siti attraversati, nel rispetto di quanto stabilito dai comuni ai sensi dell'ultimo comma delle direttive del presente articolo.

Art. 20 Area di rilevante interesse paesistico – ambientale

Il Piano individua nella tav. 4 le aree di rilevante interesse paesistico – ambientale che costituiscono quadri di insieme di rilevante valore paesaggistico, ambiti caratterizzati da particolari valenze ambientali o naturalistiche, da visuali panoramiche e da contesti rurali di valore testimoniale.

Direttive

Le aree di rilevante interesse paesistico - ambientale costituiscono ambiti preferenziali per la realizzazione di parchi territoriali.

I Comuni:

- identificano e salvaguardano gli edifici e il complesso dei manufatti costituenti elementi significativi del paesaggio montano (malghe, baiti, rifugi, cippi, laste, ecc.);
- riconoscono e tutelano i biotopi esistenti (eccellenze floristiche, corpi idrici, pozze, boschi, zone umide) prevedendo interventi finalizzati alla loro conservazione e valorizzazione;
- al fine di consentire la fruizione a scopo ricreativo e didattico - culturale e turistico delle aree di cui al presente articolo, individuano idonei percorsi a collegamento delle emergenze storico - naturalistiche presenti e di manufatti di particolare pregio ambientale, e prevedono il recupero e/o la valorizzazione delle strutture esistenti, in prossimità delle quali si possano individuare congrui spazi ad uso collettivo;
- definiscono le tipologie, le caratteristiche ed i materiali delle insegne ed i cartelli indicatori consentiti, al fine di un loro corretto inserimento ambientale;
- riconoscono e tutelano le aziende agricole ad elevata specializzazione e le malghe che promuovono un utilizzo dell'ambiente rurale compatibile con le esigenze di tutela del paesaggio;
- promuovono la valorizzazione delle coltivazioni agrarie tipiche dei luoghi;
- in fregio ai tracciati stradali di maggior scorrimento, prevedono nuovi interventi finalizzati all'inserimento, miglioramento ed incremento di quinte arboree ed arbustive;
- predispongono, al fine di armonizzarne l'inserimento, un apposito "Piano del colore" per gli edifici sia storici che di più recente edificazione;
- individuano i corridoio ecologici di connessione tra le aree di maggiore interesse naturalistico previste dal piano.

La Provincia e i Comuni possono motivatamente modificare, attraverso la strumentazione territoriale di competenza, il perimetro delle aree di cui al presente articolo.

Prescrizioni e Vincoli

E' vietata l'apertura di nuove cave e miniere a cielo aperto e la riapertura delle cave inattive da oltre un anno; sono comunque fatti salvi l'apertura e l'ampliamento di miniere già concessionate o di cave già autorizzate, alla data di adozione del presente piano di area.

Sono ammessi gli interventi per la depurazione delle acque nonché per le opere di urbanizzazione primaria a servizio degli insediamenti e/o delle attrezzature pubbliche esistenti.

E' consentita la coltivazione dei terreni nel rispetto delle pratiche culturali tradizionali privilegiando comunque le produzioni agricole biologiche biodinamiche.

Sono comunque riconosciute e fatte salve le previsioni degli strumenti urbanistici vigenti.

Art. 21 Iconema di paesaggio

Il Piano individua nella tav. 4 gli iconemi di paesaggio quali zone o ambiti di elevato valore paesaggistico o storico - testimoniale; il Piano di area ha come obiettivo la tutela e la salvaguardia della loro integrità fisico - spaziale e dei caratteri insediativi e naturalistici - ambientali consolidati nel tempo e che ne fanno elementi tipici, per la loro unicità, dell'area del Garda - Baldo. Il piano indica i seguenti iconemi di paesaggio:

1. Valle delle Nogare
2. Costabella
3. Valbruta
4. Valfredda
5. Doline e Puiati
6. Monte Luppia
7. Valle dei Mulini
8. Villa Pellegrini
9. Anfiteatro morenico di Rivoli
10. Rivoli Veronese – Monte Rocca
11. Eremo della Rocca
12. Monte Moscal
13. Punta San Vigilio
14. Valle del Tasso
15. Corti Mezzadrili
16. Palù della Pesenata
17. Colline del Valeggio sul Mincio
18. Vallonga
19. Monte Belpo
20. Monte Creta
21. Madonna del Lavel
22. Sengio Rosso
23. Malga Montesei e S. Eustachio

Directive

I Comuni valorizzano gli elementi peculiari che costituiscono fattori identificativi del luogo, a tal fine:

- rilevano gli elementi storico - monumentali e paesaggistici da salvaguardare e valorizzare;
- dettano misure per la tutela e la valorizzazione degli spazi aperti;
- indicano le destinazioni funzionali di spazi e luoghi presenti all'interno dell'iconema;
- organizzano la viabilità alle diverse scale e le aree di sosta e di belvedere;

- indicano gli interventi necessari per migliorare la qualità ambientale delle aree e dei manufatti interessati, anche prevedendo misure idonee per la mitigazione e/o eliminazione degli elementi detrattori.

- predispongono un apposito “Piano del colore” per gli edifici sia storici che di più recente edificazione ricadenti nelle aree di cui al presente articolo.

I Comuni possono motivatamente modificare in ampliamento il perimetro delle aree di cui al presente articolo.

Prescrizioni e vincoli

Sono fatte salve le previsioni degli strumenti urbanistici vigenti per le ZTO diverse dalla E, comprese le sottozone E4, per le quali si confermano gli interventi previsti.

Non sono consentite nuove edificazioni negli ambiti ricadenti nelle aree classificate agricole dalla strumentazione urbanistica vigente; per le costruzioni residenziali esistenti ricadenti in zona classificata agricola sono consentiti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro, di risanamento conservativo e di adeguamento igienico-sanitario, nonché di ristrutturazione e ampliamento fino al volume massimo, compreso l'esistente, di mc.800.

Sono ammissibili le opere di urbanizzazione primaria a servizio degli insediamenti e/o delle attrezzature pubbliche esistenti.

Per le attrezzature di interesse generale esistenti, sono ammessi gli interventi per il loro ammodernamento.

E' vietata l'apertura di nuove discariche, cave e miniere a cielo aperto, fatto salvo il riutilizzo a discarica della tipologia 2A. Sono comunque fatti salvi l'apertura e l'ampliamento di discariche, miniere già concessionate o di cave già autorizzate alla data di adozione del presente piano.

E' vietata l'installazione di manufatti e infrastrutture aeree per la distribuzione dell'energia elettrica e per le telecomunicazioni.

E' vietata l'apertura di nuove strade.

Vale altresì quanto specificato negli schemi direttori e comunque quanto previsto dal presente piano di area.

Art. 22 Ambiti e segni naturali di elevata qualità ambientale

Nella tav. 4 sono individuati gli ambiti e segni naturali di elevata qualità ambientale quali: il circolo glaciale, l'ambito delle colline stadiali di Cavaion, i versanti rupestri, i Calanchi di Valsorda, il Meandro fossile di Borghetto, il Crinale del Baldo, le Doline, le Microforme carsiche, i Monumenti geologici, i Canyon – canali verticali, le Zone umide, il Fiume Aril, il Progno di Valsorda, i Corsi d'acqua di interesse naturalistico, le Sorgenti, gli Specchi d'acqua, le Spiagge naturali, i Paleoalvei.

Direttive

I Comuni e la Provincia, d'intesa con le associazioni interessate, promuovono interventi per tutelare e valorizzare gli ambiti e segni naturali di elevata qualità ambientale, a tal fine:

- individuano gli ambiti e i segni naturali di elevata qualità ambientale che per la loro peculiarità, costituiscono elementi testimoniali tipici del contesto collinare, montano e lacuale dell'area gardesana;

- promuovono il censimento e la salvaguardia degli elementi di elevato valore naturale caratterizzanti gli ambiti e i segni di elevata qualità ambientale;

- individuano i percorsi pedonali anche recuperando tratturi e cappezzagne, per la visitazione degli ambiti e segni naturali di elevata qualità ambientale;

- promuovono la tabellazione per la conoscenza didattica - divulgativa di luoghi e piante;

I Comuni e/o gli enti competenti provvedono a:

- riqualificare gli specchi d'acqua di particolare interesse attraverso il controllo della qualità delle acque ed il ripopolamento della flora e della fauna acquatica;
- risistemare le sponde con tecniche di bioingegneria naturalistica;
- realizzare idonei punti di osservazione della flora e della fauna e le necessarie attrezzature di supporto.

I Comuni verificano la congruenza delle perimetrazioni degli ambiti e l'ubicazione dei segni naturali di cui al presente articolo e motivatamente possono rettificarli; indicano inoltre le azioni più idonee per tutelare e valorizzare gli stessi.

Prescrizioni e vincoli

Sono vietati tutti gli interventi e le attività che possono causare distruzione o danneggiamento degli ambiti e segni naturali di elevata qualità ambientale, fatto salvo quanto previsto dagli strumenti urbanistici vigenti.

Sono vietati rilevanti movimenti di terra e scavi nonché ogni attività o intervento che possa provocare distruzione, danneggiamento o compromissione dello stato dei luoghi, fatti salvi i soli interventi di migliore gestione dell'ambiente o legati ad attività di studi e ricerca scientifica e all'esercizio delle tradizionali attività e utilizzazioni compatibili.

Sono vietati gli interventi che possono compromettere in maniera irreversibile la naturalità degli ambiti di cui al presente articolo e delle specie di particolare pregio vegetale e animale, in particolare delle eccezionalità floristiche e faunistiche come indicate nella Tav. 5.

E' vietata l'asportazione delle singolarità geomorfologiche, faunistiche e floristiche.

E' vietato lo spargimento di liquami zootecnici e di fanghi all'interno delle microforme carsiche, del Laghetto del Frassino, delle zone umide, del fiume Aril, dei corsi d'acqua, delle sorgenti, degli specchi d'acqua, delle spiagge naturali e dei paleoalvei.

E' vietato il deposito di rifiuti od altro materiale di scarto all'interno degli ambiti e in prossimità dei segni naturali di elevata qualità ambientale di cui al presente articolo.

E' vietata l'occlusione e/o la chiusura totale o parziale degli ingressi delle cavità carsiche; sono consentiti, previa autorizzazione rilasciata dall'autorità competente, su parere della Commissione Regionale Speleologica, di cui al Regolamento Regionale 28 agosto 1981, n° 1:

la chiusura degli ingressi per motivi di interesse scientifico, storico, archeologico e/o culturale;

la raccolta di materiali di interesse mineralogico, paleontologico e di elementi floristici e/o faunistici, esclusivamente da parte di istituti scientifici e per motivi di studio;

l'utilizzo a fini scientifici, speleologici e culturali.

E' vietato l'impiego di diserbanti chimici all'interno degli ambiti e in prossimità dei segni naturali di elevata qualità ambientale di cui al presente articolo.

E' vietata l'apertura di nuove discariche, cave e miniere a cielo aperto. Sono comunque fatti salvi l'apertura e l'ampliamento di discariche, miniere già concessionate o di cave già autorizzate alla data di adozione del presente piano.

E' vietata l'installazione di manufatti ed infrastrutture aeree per la distribuzione dell'energia elettrica e per le telecomunicazioni.

Art. 24 Ambiti ed elementi di interesse naturalistico

Il Piano di area nella tav. 5 "Sistema floro-faunistico e degli ambiti di tutela" individua gli ambiti ed elementi di interesse naturalistico, quali:

- castagneto;
- uliveto;
- prato stabile;
- pascolo;

- prato arido;
- bosco termofilo;
- bosco di leccio;
- faggeta dell'Ortigara;
- bosco di latifoglie;
- bosco di conifere;
- bosco misto di conifere e latifoglie;
- cipressaia;
- grande albero;
- canneto cariceto lacuale;
- cariceto sul Mincio;

valorizzandone le componenti naturalistico – ambientali, mediante il mantenimento o la costituzione di strutture ecosistemiche in equilibrio con i fattori ecologici.

Direttive

I Comuni e la Provincia, d'intesa con gli enti competenti, individuano puntualmente la delimitazione topografica degli ambiti di cui al presente articolo e motivatamente possono rettificarle, e stabiliscono le opportune misure per la salvaguardia ed il mantenimento degli elementi floristici di pregio, nonché per assicurare buone condizioni fitosanitarie agli stessi. Gli interventi in tali ambiti sono tesi alla ricostituzione del bosco e della vegetazione e, più in generale, al recupero ed al miglioramento dell'assetto naturale dell'ambiente nelle sue componenti vegetazionali, idrologiche, geologiche e faunistiche.

La Provincia e i Comuni, d'intesa con le associazioni di categoria, promuovono interventi per valorizzare e migliorare gli ambiti ed elementi di interesse naturalistico caratterizzati da colture tipiche della tradizione rurale – collinare dell'area; a tal fine:

- individuano la varietà delle diverse specie che per la loro resistenza, produzione di prodotto e qualità ornamentale risultano essere le più idonee e tipiche del contesto collinare - montano;
- promuovono il censimento e la salvaguardia delle piante plurisecolari o comunque di elevato valore scenico;
- individuano i percorsi pedonali anche recuperando tratturi e cappezzagne, per un'immersione nei contesti rurali;
- promuovono la tabellazione per la conoscenza didattica - divulgativa di luoghi e piante;
- indicano le aree che, per la qualità pedologica dei suoli e per l'ubicazione, sono vocate per nuovi impianti arborei di oliveto e castagneto.
- individuano le aree adibite alla coltivazione dell'ulivo e del castagno ed inoltre i siti per la produzione, la commercializzazione e la conoscenza dei prodotti tipici delle coltivazioni di cui al presente articolo;
- incentivano la coltivazione agricola degli oliveti e dei castagneti possibilmente con metodi ecocompatibili.

I Comuni al fine di tutelare e valorizzare le componenti naturalistico – ambientali degli ambiti ed elementi di cui al presente articolo:

- individuano e tabellano i sentieri di attraversamento tramite i quali permettere la fruizione del contesto vegetazionale e le aree in cui precludere il transito, lo stazionamento e l'uso di mezzi motorizzati;
- prevedono la protezione di tali ambiti dalle intrusioni con barriere anti - veicolo realizzate in legno e/o con infittimento della vegetazione perimetrale, specialmente lungo le strade non asfaltate;

- indicano le azioni più idonee per tutelare e valorizzare i prati stabili e provvedono a stabilire le opportune tutele per i manufatti storico-testimoniali in essi contenuti;
- stabiliscono apposite misure per la tutela dei grandi alberi come individuati nel piano
- individuano gli esemplari della flora arborea e arbustiva che presentano caratteristiche di vetustà secolare e promuovono le opportune azioni di tutela
- negli ambiti di interesse naturalistico prossimi ai nuclei abitati principali o in connessione visiva con questi, favoriscono quegli interventi eco-compatibili che consentono di aumentare la diversificazione cromatica dell'apparato fogliare in rapporto alle stagioni dell'anno;

Prescrizioni e vincoli

Negli ambiti ad elevata copertura del bosco termofilo, bosco di leccio, faggeta dell'Ortigara, bosco di latifoglie, bosco di conifere, bosco misto di conifere e latifoglie è vietato l'accesso motorizzato, salvo che per necessità di servizio e dei residenti in zona, per l'attività agricola e forestale, per la conduzione degli impianti di pubblica utilità e delle attività produttive e commerciali già esistenti.

Può comunque essere utilizzata dai mezzi motorizzati la viabilità con fondo stradale asfaltato e/o con fondo mac-adam, nel rispetto comunque delle disposizioni stabilite dalle autorità competenti.

Negli ambiti di cui al presente articolo, sono sempre consentiti sfolli e diradamenti di nuclei arborei coetaneiiformi, caratterizzati da una eccessiva densità o dal pericolo di schianti. Sono consentiti, altresì, la sramatura di alberi invadenti la sede stradale e sentieristica, e l'esecuzione di tagli straordinari a scopo fitosanitario qualora si verificano infestazioni parassitarie che possano mettere in pericolo la stabilità o l'esistenza degli ecosistemi forestali. E' consentito il taglio delle piante o parte di esse che con il loro accrescimento possano pregiudicare il regolare esercizio e la sicurezza degli elettrodotti aerei esistenti.

Sono consentite le installazioni di impianti a fune o sbalzo o altri sistemi tradizionali per il taglio o recupero del legname previa autorizzazione ai sensi delle norme vigenti in materia.

La realizzazione di nuove strade silvo - pastorali può essere autorizzata qualora le stesse siano previste nei Piani di riassetto forestale o nel "Piano della viabilità silvo - pastorale" (L.R.14/92) se in dotazione. In assenza di questo la Comunità Montana provvede alla stesura di detto Piano. Si devono comunque privilegiare quei tracciati che comportano modeste opere d'arte, con un limitato impatto visivo ed escludendo possibilmente il passaggio attraverso ambiti interessati dall'istituzione di parchi e riserve o con presenza di eccezionalità florofaunistiche.

Le opere di sostegno della sede stradale e delle scarpate dovranno essere realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica.

E' ammesso l'utilizzo economico del bosco negli ambiti di cui al presente articolo secondo i piani economici di riassetto forestale approvati e/o nel rispetto delle prescrizioni di massima e di polizia forestale di cui all'art. 5 della L.R. 13.09.1978 n.52 come modificata dalla L.R. 29.07.1994 n.34.

Sono vietati gli interventi che possono compromettere in maniera irreversibile la naturalità degli ambiti di cui al presente articolo e delle specie di particolare pregio vegetale e animale.

E' fatto divieto di estirpare le piante di olivo e di castagno da frutto secolari.

Per l'elemento di interesse naturalistico "prato stabile" valgono le seguenti prescrizioni:

- è ammesso il decespugliamento e la pratica dello spietramento;
- è vietato di norma la trasformazione di prati stabili in seminativi, in boschi e/o in aree ad arboricoltura da legno o in altre colture agrarie. La eventuale trasformazione dei prati stabili in terreni soggetti a periodica lavorazione, è subordinata anche ad autorizzazione ai sensi dell'art. 7 del R.D. 3267/1923;
- è vietato l'impiego di diserbanti chimici;
- la recinzione dei fondi deve essere realizzata con muretti a secco, paletti in legno, staccionate e palizzate, o con siepi vive, nel rispetto delle tipologie tradizionali;

- le linee elettriche per forniture domestiche sono da realizzarsi di massima in cavo interrato.

Per l'elemento di interesse naturalistico "grande albero" valgono le seguenti prescrizioni:

- sono vietati per un raggio di 10 ml dal tronco del grande albero tutti gli interventi che possono comprometterne l'integrità, fatti salvi gli interventi per la difesa idrogeologica dei suoli;

- in caso di interventi relativi al sottosuolo stradale o di manutenzione dei corsi d'acqua non deve essere compromesso l'apparato radicale delle alberature.

Per gli elementi di interesse naturalistico "Canneto – cariceto lacuale" e "Cariceto sul Mincio" valgono le seguenti prescrizioni:

- è vietata la cementificazione delle sponde, nonché l'abbruciamento della vegetazione delle stesse.

- sono vietate le operazioni di dragatura laddove sia verificata la presenza di specie ittiche e floristiche da tutelare.

- sono vietati tutti gli interventi che possono compromettere la qualità dell'ambiente e arrecare danno agli elementi naturali costituenti il Canneto – cariceto lacuale e il Cariceto sul Mincio.

- è consentito lo sfoltimento, ai fini igienico – sanitari, dei cariceti presenti lungo le rive previa la ricomposizione ambientale e l'efficienza ecologica del sistema, sempre che ciò non comprometta aree di particolare valore faunistico.

Art. 29 Rete Natura

Il piano indica tra le Politiche Territoriali della Città lineare del Garda-Baldo la "Rete Natura" quale insieme di luoghi ed elementi che caratterizzano l'area Garda-Baldo come eccezionalità naturalistica e ambientale di livello internazionale.

La Rete Natura si articola nel sistema dei Luoghi simbolo del paesaggio all'interno del quale sono indicati come progetti strategici:

- I parchi naturali così individuati:

- Monte Baldo

- Fiume Mincio

- Rocca di Garda

- Monte Luppia – San Vigilio

- Laghetto del Frassino

- Selva Pezzi

- Gardesana Orientale

- Colline Moreniche

- I parchi floristici così indicati:

- dei botanici

- arco floristico

- La pineta di Sperane.

Il piano indica nella pineta di Sperane l'ambiente da riqualificare e valorizzare attraverso interventi di ingegneria ambientale, quali il recupero delle valli e delle pozze d'acqua esistenti all'interno dell'area, la realizzazione di radure panoramiche per la visione dell'insieme Garda-Baldo, al fine di potenziarne la fruibilità a fini turistici e di studio ambientale.

- L'Hortus Europae di Novezzina.

L'eccezionalità del sito favorisce la valorizzazione dell'attuale Orto Botanico di Ferrara Monte Baldo con il recupero dei fabbricati di malga Novezzina ed il collegamento attraverso una sentieristica che parte dalla Valdadige e prosegue oltre l'Orto verso il territorio di S. Zeno di Montagna e quindi verso il lago di Garda.

- L'Acquario naturale dell'Isola Trimelone

La bonifica dei fondali intorno all'isola di Trimelone, a opera delle autorità competenti, potrebbe costituire il punto di partenza per la creazione di un acquario naturale, meta d'interesse per cultori della natura e visitatori sportivi.

- I luoghi simbolo del paesaggio che interessano:

1. Costa rupestre di Navene
2. Ventrar
3. Architetture paesistiche agrarie di Malcesine
4. Cascate Tolghe
5. Val di Sogno
6. Val Dritta
7. Malghe del Capel
8. S. Vigilio
9. Eremo della Rocca
10. Portale di Mezzo – luogo del Pleistocenico
11. Lumini architettura paesistica
12. Gaon
13. Anfiteatro morenico – Portale museo
14. C'ansa di Ceraino – chiusa Rivoli
15. Laghetto di Cavaion con stazione palafitticola
16. Vitigni orizzontali – architetture agrarie
17. Mura e centro storico di Peschiera
18. Oliosì
19. Borghetto
20. Campo

- I punti panoramici (point view).

La Rete Natura così individuata raccoglie gli ambiti di maggior pregio ambientale da valorizzare attraverso un insieme di iniziative mirate a promuovere le singole tipicità in un quadro di azioni coordinate per realizzare il Parco europeo Benacense.

Allegato 2 - Regolamento Edilizio 2019

ART. III.I.2: REQUISITI PRESTAZIONALI DEGLI EDIFICI, RIFERITI ALLA COMPATIBILITÀ AMBIENTALE, ALL'EFFICIENZA ENERGETICA E AL COMFORT ABITATIVO, FINALIZZATI AL CONTENIMENTO DEI CONSUMI ENERGETICI E IDRICI, ALL'UTILIZZO DI FONTI RINNOVABILI E DI MATERIALI ECOCOMPATIBILI, ALLA RIDUZIONE DELLE EMISSIONI INQUINANTI O CLIMA ALTERANTI, ALLA RIDUZIONE DEI RIFIUTI E DEL CONSUMO DI SUOLO

1. Si rinvia a quanto disposto dall'allegato di "Sostenibilità e salubrità" al presente Regolamento Edilizio (ALLEGATO B).

ART. III.I.3: PIANO DEL COLORE

1. Si rinvia a quanto disposto dal "Piano del Colore" allegato al presente Regolamento Edilizio (ALLEGATO C).

ART. III.I.4: REGOLAMENTO DEL VERDE

1. Si rinvia a quanto disposto dal "Regolamento del Verde" allegato al presente Regolamento Edilizio (ALLEGATO D).

Allegato 3 – Piano degli Interventi – Norme tecniche di attuazione

TITOLO II – VINCOLI – FASCE DI RISPETTO – INVARIANTI – FRAGILITA’ – RETE ECOLOGICA

ART. 21 VINCOLI / GENERALITÀ

Trattasi di beni paesaggistici sottoposti a vincolo “gli elementi” assoggettati a tutela diretta e indiretta ai sensi del D.L. 42/2004 Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, parte III, art. 134.

I vincoli, gli elementi della pianificazione territoriale superiore e le fasce di rispetto sono elementi il cui contenuto, efficacia, sussistenza e conformazione è definito dalle leggi e dagli strumenti della pianificazione sovraordinati, pertanto eventuali modifiche di tali leggi e strumenti sovraordinati, prevalgono automaticamente sulla disciplina del P.I. nel quale devono essere recepite.

In funzione dei diversi livelli di integrità di valore paesaggistico riconosciuti e in base alle caratteristiche storiche e naturali presenti sul territorio, il P.I. in attuazione delle previsioni e delle disposizioni contenute nel P.A.T., individua gli ambiti di maggior pregio e quelli che risultano meritevoli di riqualificazione ambientale.

In funzione dei diversi livelli di integrità di valore paesaggistico riconosciuti e in base alle caratteristiche storiche e naturali presenti sul territorio, il P.I. attribuisce a ciascun ambito specifici obiettivi di qualità paesaggistica. In attuazione della Convenzione Europea sul Paesaggio, costituiscono obiettivi di qualità paesaggistica:

- a) il rispetto delle caratteristiche distintive dei fabbricati, con il conseguente mantenimento degli elementi costitutivi e caratterizzanti relativi alle tipologie architettoniche, alle tecniche e ai materiali costruttivi utilizzabili;
- b) il recupero e la riqualificazione di immobili e aree compromessi o degradati aventi caratteristiche da tutelare nell’ottica del mantenimento dei valori storico-ambientali preesistenti;
- c) la previsione di linee di sviluppo urbanistico ed edilizio volti al mantenimento e alla valorizzazione del pregio paesaggistico del territorio;
- d) nella realizzazione degli interventi ammessi dovrà essere accuratamente valutato l’inserimento paesistico-ambientale dei manufatti, attraverso interventi che curino e valutino le scelte in termini di forma, tipologia, materiali, colori.

Le indicazioni cartografiche di Piano appartengono ad un sistema di graficizzazione di tipo urbanistico, pertanto devono essere verificate su base catastale e reale in sede di istruttoria edilizia.

ART. 22 VINCOLO PAESAGGISTICO – D. LGS. 42/2004

Gli interventi ammessi in aree vincolate dovranno rispettare gli obiettivi di tutela e qualità paesaggistica previsti dagli atti di pianificazione paesistica di cui all’art. 135 del D. Lgs. 42/2004 – Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio e, nelle more, le indicazioni della D.G.R.V. n. 986 del 14.03.1996 – Atto di indirizzo e coordinamento relativi alla subdelega ai Comuni delle funzioni concernenti la materia dei beni ambientali (B.U.R.V. n. 75 del 20.08.1996).

Per quanto attiene alla tutela del paesaggio, le disposizioni di tutela e qualità paesaggistica sono comunque prevalenti sulle disposizioni contenute negli atti, nelle disposizioni di pianificazione urbanistica ed edilizia e devono essere obbligatoriamente applicate nell’ambito dei procedimenti di approvazione di P.U.A., di rilascio dei titoli abilitativi e della Denuncia di Inizio Attività.

Negli ambiti sottoposti a vincolo paesaggistico deve essere rispettata la qualità paesaggistica in attuazione della Convenzione Europea sul Paesaggio, attraverso:

- il mantenimento delle caratteristiche, degli elementi costitutivi e delle morfologie, tenendo conto anche delle tipologie architettoniche, nonché delle tecniche e dei materiali costruttivi;
- la previsione di linee di sviluppo urbanistico ed edilizio compatibili con i diversi livelli di valore riconosciuti e tali da non diminuire il pregio paesaggistico del territorio, con particolare attenzione alla salvaguardia delle aree agricole;
- il recupero e riqualificazione degli immobili e delle aree sottoposti a tutela, compromessi e/o degradati, al fine di reintegrare i valori preesistenti ovvero di realizzare nuovi valori paesaggistici coerenti ed integrati con quelli esistenti.

Quale ulteriore elemento di valutazione degli interventi negli ambiti vincolati e nelle zone limitrofe, va tenuto conto anche dei seguenti aspetti:

- ripristino dell'originario stato di fatto, con eventuale eliminazione di superfetazioni non architettonicamente importanti, compatibilmente con l'obiettivo del risanamento igienico - edilizio e con le possibili ri-destinazioni funzionali;
- mantenimento e/o ripristino dei caratteri tipologico - edilizi propri del luogo (scatola muraria, strutture orizzontali, verticali e di copertura, forme e dimensioni dei fori, etc.);
- mantenimento e/o ripristino di finiture originarie (manti di copertura, materiali dell'intonaco, cornici, ringhiere, etc.);
- uso di materiali e di colori tradizionali;
- omogeneità dell'intervento con il contesto ambientale circostante;
- tutela e potenziamento delle specie arboree esistenti e impianto di specie arboree tipiche del luogo.

I progetti delle opere ricadenti in suddette aree devono essere corredati di "Relazione Paesaggistica", ai sensi del D.P.C.M. del 12 dicembre 2005, al fine di ottenere l'autorizzazione paesaggistica.

AMBITI TERRITORIALI ED AMBITI URBANI DI PARCHI E GIARDINI (ex. L 1497/39)

Ai sensi del D. Lgs. 42/2004 sono individuati e tutelati gli ambiti territoriali ed urbani di parchi e giardini, considerati di pregio ambientale.

Gli interventi delle opere ricadenti in suddette aree sono subordinati ad autorizzazione paesaggistica.

Particolare cura va osservata nel consentire interventi su manufatti tipici esistenti, sui gruppi arborei, sui boschi e sulla vegetazione caratteristica.

ART. 23 VINCOLO PAESAGGISTICO – D. LGS. 42/2004 – CORSI D'ACQUA

Ai sensi del D. Lgs. 42/2004, art. 142, sono individuati e tutelati fiumi, torrenti, corsi d'acqua e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di ml. 150 ciascuna, considerati di pregio ambientale.

Per quanto attiene alla tutela del paesaggio va tenuto conto di quanto previsto ai commi 2 – 3 – 4 del precedente art. 22.

I progetti delle opere ricadenti in suddette aree devono essere corredati di "Relazione Paesaggistica", ai sensi del D.P.C.M. del 12 dicembre 2005, al fine di ottenere l'autorizzazione paesaggistica.

Le indicazioni cartografiche riportano tracciati derivanti dall'elenco regionale delle acque vincolate con decreto ai sensi della ex. L. n. 431/85.

In tali ambiti sono da evitare opere e movimenti di terra che modifichino in modo significativo l'assetto paesaggistico, di aprire nuove strade e di realizzare ogni opera che comprometta il mantenimento e l'evoluzione degli equilibri ecologici e naturali in tutti i loro aspetti.

I progetti di trasformazione territoriale devono prevedere quanto segue:

- la creazione di fasce filtro attraverso siepi e macchie boscate;
- il controllo del carico inquinante di origine zootecnica;
- la regolamentazione di accessi e percorsi didattici nelle zone a valore naturalistico.

Relativamente all'individuazione del vincolo paesaggistico del Fiume Adige, si ricordano comunque le disposizioni del 2° comma dell'art. 142 del D. Lgs 42/2004 relative ai casi di non applicazione del vincolo.

ART. 24 VINCOLO A DESTINAZIONE FORESTALE

Ai sensi dell'art. 142, lett. g), del D. Lgs. 42/2004, i territori coperti da foreste e da boschi (come definiti dall'art. 14 della Legge regionale 13 settembre 1978, n. 52, "Legge Forestale Regionale", dalla L.R. 05/05 e s.m.i.), ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, sono soggetti a vincolo paesaggistico e su di essi è consentito solo il taglio colturale, la forestazione e altre opere conservative, sempreché autorizzate preventivamente.

La gestione delle aree boscate è demandata alle leggi forestali sopra riportate. Anche per i boschi non compresi nei territori sottoposti a vincolo idrogeologico valgono le norme contenute nelle prescrizioni di massima e di polizia forestale emanate ai sensi della legislazione vigente. In particolare la legge 52/78 prevede la redazione di Piani di Riassetto su proprietà pubbliche e private e/o la compilazione di Piani di Riordino, a valenza comunale. Detti piani, soggetti a revisione decennale, hanno valore di legge e dettano i criteri per la gestione forestale.

L'aggiornamento della Carta Forestale regionale utilizzata quale base per la tematizzazione delle aree boscate può essere effettuato tramite l'uso del supporto conoscitivo dato dal Piano di Riordino forestale, come previsto nelle specifiche tecniche di cui alla D.G.R. 3811/2009.

Nelle zone sottoposte a vincolo paesistico ai sensi art. 142 del D. Lgs. 42/2004 in quanto aree destinate a bosco sono ammessi esclusivamente gli interventi previsti dalla norme di tutela idrogeologica e forestale e previa autorizzazione delle autorità competenti e quanto previsto dalla L.R. 52/1978.

Considerata la naturale dinamicità delle superfici boscate, la rappresentazione delle stesse nel P.I. ai fini del vincolo paesaggistico ai sensi dell'art. 142 del D. Lgs. 42/2004 e del vincolo di destinazione forestale di cui all'art. 15 della L.R. 52/1978, assume esclusivamente valore ricognitivo e non costitutivo dei medesimi vincoli.

Vanno ricordati i principi costruttivi e le buone pratiche enunciati nel Prontuario per la Qualità Architettonica e per la Mitigazione Ambientale, da osservarsi ad integrazione del Regolamento Edilizio Comunale e delle Norme Tecniche del P.I.

ART. 25 VINCOLO ARCHEOLOGICO E MONUMENTALE – D. LGS. 42/2004

Ai sensi del D. Lgs. 42/2004, art. 10, sono individuati Manufatti o aree vincolate in quanto testimonianze storico-culturali da salvaguardare e valorizzare.

I progetti delle opere ricadenti in suddette aree sono soggetti alle misure di protezione e relative procedure di cui al Capo III (protezione e conservazione) Sezione I del D. Lgs. 42/2004.

Ai sensi del D. Lgs. 42/2004, sono individuate inoltre le aree oggetto di testimonianze e ritrovamenti archeologici esistenti, per la loro salvaguardia e valorizzazione.

E' ammesso il restauro conservativo degli edifici esistenti nonché piccole strutture precarie attinenti alla cura delle piantagioni (serre, ricovero attrezzi agricoli ecc.) sempreché non contrastino con l'oggetto del vincolo.

Sono peraltro consentiti, in relazione ad un nuovo e funzionale utilizzo degli edifici esistenti, interventi diversi dal restauro conservativo che consentano, assecondando le esigenze del nuovo uso, il ripristino e la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi impianti.

Nelle opere di restauro, manutenzione e di costruzione dovranno essere rispettate le prescrizioni impartite dalla Soprintendenza ai Beni Monumentali e Architettonici competente per territorio.

Non sono in ogni caso ammessi nuovi volumi ma sono ammesse funzioni diverse dei manufatti esistenti se compatibili con le esigenze di tutela.

Le indicazioni cartografiche di Piano appartengono ad un sistema di graficizzazione di tipo urbanistico, pertanto devono essere verificate su base catastale e reale in sede di istruttoria edilizia.

Sulle aree sottoposte a vincolo monumentale ai sensi della Legge 1089/39 ora D. Lgs. n. 42 del 22/01/2004, compresi i complessi edilizi che vi sorgono, individuati ed elencati sulle Tavole di Piano, è vietato qualsiasi intervento di nuova costruzione e l'abbattimento di alberi d'alto fusto.

Le aree scoperte sono da considerare come verde privato vincolato, ai sensi del successivo art. 97.

Aree, strade e siti a rischio archeologico

In tali aree ogni intervento che comporti operazioni di scavo è subordinato all'esecuzione di sondaggi preliminari, svolti in accordo con la competente Soprintendenza Archeologica, rivolti ad accertare l'esistenza di materiali archeologici e la compatibilità dei progetti di intervento con gli obiettivi di tutela degli stessi, anche in considerazione dell'eventuale necessità di individuare aree di rispetto, o di potenziale valorizzazione nell'ambito di attività didattico-culturali. Considerata la continua scoperta di reperti archeologici, ogni operazione di scavo oltre la soglia di 50 cm di profondità, deve essere preventivamente comunicata alla Soprintendenza ai beni archeologici almeno 20 giorni prima dell'inizio dei lavori.

Nelle aree di potenziale ritrovamento di materiali archeologici valgono le disposizioni della relativa vigente normativa, e le misure di salvaguardia concordate con la competente Soprintendenza archeologica.

Negli ambiti individuati dal P.I. con apposita retinatura, ferme restando eventuali disposizioni più restrittive dettate dalla Soprintendenza Archeologica, è ammessa esclusivamente l'ordinaria utilizzazione agricola del suolo, secondo gli ordinamenti culturali in atto.

ART. 26 VILLE VENETE

Si tratta delle ville individuate nella pubblicazione dell'Istituto Regionale per le Ville Venete "Ville Venete – Catalogo e Atlante del Veneto", non meramente trasposte dalle individuazioni cartografiche del suddetto catalogo, ma corrette e riportate agli effettivi oggetti aventi titolo in merito.

Con successive fasi, il P.I. provvederà ad individuare le pertinenze scoperte da tutelare e il contesto figurativo che andranno identificati quale zona di tutela ai sensi dell'art. 41 della L.R. 11/04 dove, in particolare, non sarà consentito collocare cartelli pubblicitari o altri mezzi di pubblicità.

All'interno delle pertinenze scoperte da tutelare sono ammessi esclusivamente gli interventi di cui alle lettere a), b), c) comma 1, art. 3 del D.P.R. 380/2001.

Qualsiasi intervento diverso potrà essere ammesso in conformità al parere dell'organo competente alla tutela.

Nell'ambito del contesto figurativo dei complessi monumentali e delle ville venete dovranno essere rimossi:

- la cartellonistica pubblicitaria;
- infrastrutture tecnologiche (elettocondotti, impianti di telefonia mobile, ecc.).

Nel caso di interventi a ridosso di questi ambiti (entro un raggio di ml 50,00 dal perimetro d'ambito) il progetto edilizio e/o urbanistico dovrà prevedere opere di mitigazione eseguite prevalentemente con barriere arboree nei punti di contatto visivo tra gli ambiti ed i nuovi interventi.

ART. 27 VINCOLO IDROGEOLOGICO – FORESTALE – R. D. L. 3267 30.12.1923

Sono aree sottoposte a tutela ai sensi del R.D.L. 3267 del 30.12.1923 e delle leggi regionali di settore.

Trattasi di zone ove, per il particolare grado di protezione, l'edificazione è subordinata al preventivo Nulla Osta dell'Ispettorato Dipartimentale delle Foreste salvo diverse disposizioni di Legge per la sub-delega ai Comuni di cui alla L.R. 58/94 e 25/97 e s.m.i.

Nei terreni sottoposti a vincolo idrogeologico-forestale:

- a) la trasformazione di boschi in altra qualità di coltura è vietata, salvo preventiva autorizzazione rilasciata dall'Amministrazione regionale;
- b) la trasformazione di terreni saldi in terreni soggetti a periodica lavorazione è vietata, salvo preventiva autorizzazione rilasciata dall'Amministrazione regionale;
- c) l'esercizio del pascolo è soggetto a restrizioni;
- d) l'esecuzione di movimenti terra deve essere preventivamente dichiarata all'Autorità competente, la quale potrà impartire le necessarie prescrizioni esecutive o vietarne la realizzazione;
- e) tutti gli interventi devono essere eseguiti nel rispetto delle disposizioni di legge.

E' fatto assoluto divieto di abbattere alberi di qualsiasi tipo se non autorizzati dall'Ispettorato Dipartimentale delle Foreste.

Sono comunque fatte salve eventuali norme più restrittive delle zone comprese all'interno del perimetro individuato dal vincolo forestale idrogeologico.

Le indicazioni cartografiche di Piano appartengono ad un sistema di graficizzazione di tipo urbanistico, pertanto devono essere verificate su base catastale e reale in sede di istruttoria edilizia.

ART. 29 RETE NATURA 2000 – SITI DI IMPORTANZA COMUNITARIA

Nel Comune di Cavaion V.se è individuato il Sito di Importanza Comunitaria IT 3210043 "Fiume Adige tra Belluno Veronese e Verona Ovest".

L'approvazione da parte delle Autorità competenti di eventuali aggiornamenti della perimetrazione degli ambiti S.I.C. già individuati dal P.A.T., comporta l'automatico recepimento delle stesse nel P.A.T. e del P.I. senza che ciò debba necessariamente costituire variante allo stesso.

Gli interventi interni agli ambiti dei S.I.C., o esterni agli stessi, ma in grado, potenzialmente, di comportare incidenze significative su di essi, sono soggetti sempre a quanto previsto dalla D.G.R.

2299/2014, ossia il rispetto della procedura per la valutazione di incidenza di cui all'art. 5 del D.P.R. 357/97 e s.m.i.

In tali interventi vanno salvaguardate le emergenze floro-faunistiche che hanno determinato l'individuazione dell'area come S.I.C., con la possibilità di fornire specifiche disposizioni e indirizzi sulla modalità di attuazione degli interventi, e successiva gestione delle aree attuate.

Prescrizioni:

Il P.I., in coerenza con l'art. 6.8.1 delle N.T. del P.A.T. prevede che la valutazione di incidenza ai sensi della direttiva D.G.R. 2299/2014, onde salvaguardare le emergenze floro-faunistiche che

- ogni singolo intervento tenga conto delle considerazioni poste dal "Principio di Precauzione", che in sostanza dice: *"in caso di rischio di danno grave o irreversibile, l'assenza di certezza scientifica assoluta non deve servire da pretesto per rinviare l'adozione di misure adeguate ed effettive, anche in rapporto ai costi, diretti a prevenire il degrado ambientale"*.

- nel corso di qualsiasi intervento di trasformazione sia eseguito il controllo per quanto attiene anche lo smaltimento dei rifiuti, la raccolta e lo smaltimento delle acque reflue, nonché l'emissione di fumi in atmosfera, come regolati dalla normativa in vigore, per non provocare possibili inquinamenti ai siti protetti;

- nelle previsioni di mitigazione degli eventuali impatti, per recuperare e/o incrementare il verde, ai fini di impedire possibili colonizzazioni di specie esotiche e quindi di un possibile inquinamento genetico, siano utilizzate esclusivamente specie autoctone.

hanno determinato l'individuazione dell'area come zona S.I.C., valuti per ogni intervento, con scheda norma, che:

In coerenza con l'art 12 delle N.T. del P.A.T. il P.I. prevede:

- che i Piani urbanisti attuativi, progetti, interventi previsti in ambito comunale, dovranno essere assoggettati sempre alla verifica e al rispetto della procedura per la Valutazione di Incidenza di cui all'art. 5 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii.;
- che per le aree di trasformazione di carattere residenziale individuate nel P.R.G., indicate nella cartografia uso suolo della regione (anno 2012) e rappresentata nella carta AGR 05, qualora non in contrasto con la cartografia degli habitat e habitat di specie, è prevista la non necessità della valutazione di incidenza numero 6 del paragrafo 2.2 dell'allegato A alla D.G.R 2299/2014 *"piani, progetti e interventi, nelle aree a destinazione d'uso residenziale, espressamente individuati e valutati non significativamente incidenti dal relativo strumento di pianificazione, sottoposto con esito favorevole a procedura di valutazione di incidenza, a seguito della decisione dell'autorità regionale per la valutazione di incidenza"* per le aree contraddistinte dalle categorie per le seguenti categorie di uso suolo: "11210 - Tessuto urbano discontinuo denso con uso misto (Sup. Art. 50%-80%)", "11220 - Tessuto urbano discontinuo medio principalmente residenziale (Sup. Art. 30%-50%)", "11230 - Tessuto urbano discontinuo rado, principalmente residenziale (Sup. Art. 10%-30%)", "11310 - Complessi residenziali comprensivi di area verde", "11320 - Strutture residenziali isolate (discrimina le residenze isolate evidenziando il fatto che sono distaccate da un contesto territoriale di tipo urbano)", "11330 - Ville Venete", "12110 - Aree destinate ad attività industriali e spazi annessi", "12120 - Aree destinate ad attività commerciali e spazi annessi", "12160 - Luoghi di culto (non cimiteri)", "12170 - Cimiteri non vegetati", "12180 - Strutture socio sanitarie (ospedali e case di cura)", "12190 - Scuole", "12230 - Rete stradale secondaria con territori associati (strade regionali, provinciali, comunali ed altro)", "12260 - Aree adibite a parcheggio", "13320 - Suoli rimaneggiati e artefatti", "13420 - Aree in trasformazione", "14110 - Parchi urbani", "14140 - Aree verdi private", "14150 - Aree verdi associate alla viabilità", "14220 - Aree sportive (Calcio, atletica, tennis, ecc.)", "14230 - Campi da golf" nella revisione del 2012 della Banca Dati della Copertura del Suolo di cui all'IDT della Regione Veneto

- che nell'attuazione di quanto previsto dalle N.T., all'interno del S.I.C. IT 3210043 "Fiume Adige tra Belluno Veronese e Verona Ovest", non dovranno mai essere interessate superfici occupate da habitat o habitat di specie;
- che all'interno del sito della Rete Natura 2000 IT 3210043 "Fiume Adige tra Belluno Veronese e Verona Ovest", al fine di tutelare gli habitat e specie faunistiche e floristiche di pregio, in sede di progettazione edilizia dovrà essere effettuata una ricognizione dell'area di intervento e se a seguito della ricognizione dovesse emergere che gli interventi da realizzarsi possono interferire con habitat, habitat di specie e specie, dovrà essere valutata la possibilità di modificare il progetto in relazione alle particolari esigenze di tutela dell'ambito naturalistico del S.I.C. IT3210043 "Fiume Adige tra Belluno Veronese e Verona Ovest". In base alla ricognizione effettuata, gli eventuali cantieri dovranno essere organizzati in modo tale da non interferire con gli habitat, le specie floristiche e faunistiche di pregio eventualmente individuate;
- che dovranno essere conservate le formazioni vegetali presenti lungo i corsi d'acqua e i corridoi ecologici così come cartograficamente rappresentati nelle tavole del P.I. in oggetto e che potrebbero fungere da habitat per specie identificate come potenzialmente presenti e per le quali in coerenza con le direttive regionali dovrà essere garantita, sulla base del principio di precauzione, e ai fini esclusivi della tutela degli habitat e delle specie di cui alle Direttive comunitarie 92/43/Cee e 2009/147/Ce (se non sono coinvolti habitat) l'invarianza dell'idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate ovvero, siano rese disponibili superfici di equivalente idoneità per le specie segnalate, all'interno delle aree coinvolte;
- che nella progettazione definitiva di nuove opere infrastrutturali e barriere lineari, tenendo conto delle specie anche di piccole dimensioni e limitata vagilità, si provveda a individuare i siti riproduttivi, di rifugio, di alimentazione, le zone di svernamento e quelle di residenza estiva, al fine di porre in essere le seguenti indicazioni prescrittive:
 - impedire l'ingresso in carreggiata attraverso l'installazione di barriere fisse, preferibilmente in metallo o calcestruzzo polimerico, con superfici lisce, bordo superiore incurvato o comunque aggettante sul lato campagna in modo da impedirne lo scavalco;
 - favorire il passaggio di tale fauna al di sotto dell'infrastruttura, mediante la realizzazione di sottopassi faunistici, (ecodotti, di sezione quadrata o rettangolare) con una apertura minima di 40/50 cm di lato e altezza min. di 50 cm (ottimali per entrambe le direzioni almeno 80/100 cm), aperti sul lato superiore tramite griglie di aerazione, oppure sul lato inferiore a diretto contatto con il suolo. Tali ecodotti possono essere anche associati a funzioni di drenaggio delle acque piovane purchè in ogni caso è che vi sia una pendenza di almeno l'1% in modo da evitare ristagni d'acqua o allagamenti. La distanza tra questi elementi può andare dai 50 ai 200 mt in base alle aree individuate nel monitoraggio ante-operam;
 - installare apposita segnaletica stradale verticale per informare gli utilizzatori dell'infrastruttura e mitigare eventuali problemi legati alla sicurezza stradale nei tratti che più manifestano eventuali fenomeni migratori;
 - verificare la necessità di realizzazione di siti riproduttivi alternativi al fine di dirigere i flussi migratori lontano dall'infrastruttura, esclusivamente nel caso in cui i precedenti accorgimenti non fossero sufficienti sulla base delle evidenze derivanti dai monitoraggi.

ART. 30 P.T.R.C. – AMBITI NATURALISTICI DI LIVELLO REGIONALE

P.T.R.C. – AMBITI DI RICARICA DEGLI ACQUIFERI

La tavola del Piano riporta l'individuazione del "Sistema degli Ambiti naturalistici di livello regionale" cartografato del P.T.R.C. e di cui all'art. 19 delle N.T.A. dello stesso P.T.R.C.

Nel predisporre i Piani territoriali e urbanistici che interessino i sopraccitati ambiti di valore naturalistico, ambientale e paesaggistico, il Comune ha l'obbligo di orientare la propria azione

verso obiettivi di salvaguardia, tutela, ripristino e valorizzazione delle risorse che caratterizzano gli ambiti stessi.

Trattandosi di ambito naturalistico di livello regionale di cui all'art. 19 del P.T.R.C. 1992, si fa riferimento alle informazioni contenute nello stesso P.T.R.C. 1992, in attesa dell'approvazione definitiva del nuovo P.T.R.C. vigente e Variante parziale n. 1 adottata in aprile 2013.

Il P.I. individua inoltre l'ambito di ricarica degli acquiferi soggetto alle direttive e prescrizioni per le aree ad elevata vulnerabilità ambientale per la tutela delle risorse idriche di cui all'art. 12 delle Norme del P.T.R.C.

ART. 31 PIANO AREA GARDA BALDO

- L'intero territorio comunale è compreso all'interno del Piano area "Garda-Baldo" (rif. artt. 2 – 3 – 4 N.T. Piano d'Area). In esso si applicano le disposizioni di tale Piano.

ART. 33 ZONA DI TUTELA FLUVIALE – ART. 41 L.R. 11/2004

Fatte salve le prescrizioni per i corsi d'acqua pubblici di cui al D. Lgs. 42/2004, il P.I. dispone che i corsi d'acqua, indicati nelle tavole di progetto con relative zone di tutela fluviale, vengano salvaguardati sulla base delle seguenti disposizioni:

- deve essere conservato il carattere ambientale delle vie d'acqua mantenendo i profili naturali del terreno, le alberate, le siepi con eventuale ripristino dei tratti mancanti e recupero degli accessi alle rive;

- le opere attinenti al regime idraulico, alle derivazioni d'acqua, agli impianti, ecc., nonché le opere necessarie per l'attraversamento dei corsi d'acqua devono essere realizzate nel rispetto dei caratteri ambientali del territorio.

Nelle fasce di tutela, all'esterno delle aree di urbanizzazione consolidata, degli ambiti di edificazione diffusa e degli ambiti di intervento diretto al miglioramento della qualità urbana e territoriale e alla riqualificazione e riconversione funzionale delle strutture esistenti, ad eccezione di quanto previsto dalla L.R. 11/2004, art. 43-44 e s.m.i., in merito all'edificazione in zona agricola, e fatto salvo il rispetto delle disposizioni di cui al R.D. 368/1904 e R.D. 523/1904, non sono consentite nuove edificazioni,;

- nell'insieme di A.T.O. a dominanza dei caratteri del Sistema ambientale e paesaggistico, per una profondità di m. 100 dall'unghia esterna dell'argine principale;

- nell'insieme di A.T.O. a dominanza dei caratteri del Sistema insediativo, per una profondità di m. 20 dall'unghia esterna dell'argine principale.

All'interno delle aree di urbanizzazione consolidata, degli ambiti di edificazione diffusa, degli ambiti di intervento diretto al miglioramento della qualità urbana e territoriale e alla riqualificazione e riconversione funzionale delle strutture esistenti l'edificabilità è preclusa solo nella parte soggetta a servitù idraulica (R.D. 368/1904 e R.D. 523/1904) di cui all'articolo precedente.

Ogni intervento previsto all'interno della zona di tutela deve prevedere la salvaguardia dei corsi d'acqua indicati, la conservazione del carattere ambientale delle vie d'acqua mantenendo i profili naturali del terreno, le alberature, le siepi, con eventuale ripristino dei tratti mancanti e recupero degli accessi fluviali.

All'interno della zona di tutela sono ammessi esclusivamente:

a) interventi sul patrimonio edilizio esistente nei limiti di cui all'art. 3, comma 1, lett. a),b),c),d) del D.P.R. 380/2001 e s.m.i.; gli interventi ammessi comprendono la demolizione e la ricostruzione in loco oppure in area agricola adiacente;

b) ogni ampliamento necessario per adeguare l'immobile alla disciplina igienico-sanitaria vigente nel rispetto di quanto previsto dalle presenti Norme;

c) interventi di cui all'art. 3, comma 1, lett. e) del D.P.R. 380/2001 relativamente ad opere pubbliche, accordi ai sensi dell'art. 6 della L.R. 11/2004 e s.m.i. e a previsione di cui all'art. 9.10 delle N.T. del P.A.T., compatibili con la natura ed i vincoli di tutela;

d) l'inserimento di nuovi tracciati viabilistici a scala sovracomunale e comunale, a condizione che siano poste in essere azioni di mitigazione degli impatti dovuti alla previsione di nuove infrastrutture viarie come da art. 10.12 - Mitigazione degli effetti del sistema dei trasporti delle N.T. del P.A.T.;

e) la piantumazione di specie adatte al consolidamento delle sponde;

f) l'individuazione di percorsi arginali da riqualificare e attrezzare, per favorire la fruizione ludica/turistica del territorio aperto, prevedendo eventuali attrezzature minori per la sosta ed il ristoro previo parere positivo delle competenti Autorità Idrauliche.

g) strutture finalizzate alla promozione delle "Attrezzature per il turismo natura" di cui all'art. 10.5 - Percorsi pedonali/ciclopedonali delle N.T. del P.A.T.

Gli interventi di ampliamento di cui al punto precedente potranno essere autorizzati purché non comportino l'avanzamento dell'edificio esistente verso il fronte di rispetto.

E' vietato in fregio ai corsi d'acqua principali l'installazione di infrastrutture aeree su palificate e di insegne e cartelloni pubblicitari. Sono concesse deroghe a quanto precedentemente riportato purché siano finalizzate esclusivamente alla salvaguardia di particolari condizioni ecologiche o a potenziare gli allacciamenti elettrici della popolazione residente.

Non sono ammesse, per una profondità di almeno ml 20,00 dall'unghia esterna dell'argine principale o, in assenza di arginature, dal limite dell'area demaniale, attività che comportano, o possano comportare, il versamento o la dispersione anche occasionale sul suolo di effluenti o liquami.

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 36 e dell'art. 41 della L.R. 11/2004 e s.m.i., la demolizione delle opere incongrue e degli elementi di degrado all'interno delle fasce di rispetto determina un credito edilizio, con esclusione di quelle realizzate in assenza o difformità dei titoli abilitativi.

ART. 45 TERRE AD USO CIVICO

I beni di uso civico sono inalienabili, inusucapibili e soggetti a vincolo di destinazione agro-silvopastorale. Il diritto di esercizio degli usi civici è imprescrittibile.

I beni di uso civico sono sottoposti a vincolo paesaggistico ai sensi dell'art. 142, lettera h), del D. Lgs. 42/2004 e della L.R. 31/1994.

L'inalienabilità e il vincolo di destinazione dei terreni ad uso civico con destinazione attuale a bosco/pascolo possono essere derogati solo a seguito di specifica autorizzazione Regionale.

L'autorizzazione regionale all'alienazione o al mutamento di destinazione dei beni di uso civico può essere rilasciata, ai sensi dell'art. 8 della L.R. 31/94 e dell'art. 12 della L. 1766/1927, per le finalità agro-forestali richiamate dall'art. 41 del R.D. 332/1928, ovvero per le altre finalità di interesse pubblico.

- la realizzazione di nuovi edifici e costruzioni non amovibili;
- la realizzazione di discariche e depositi;
- l'installazione di impianti elettrici e di comunicazione elettronica;
- la realizzazione di reti tecnologiche e reti aeree ed impianti puntuali.

Qualora l'alienazione avvenga tramite permuta di terreni di uso civico con terreni patrimoniali, i terreni acquisiti in permuta dal Comune vengono assoggettati al regime giuridico degli usi civici stipulati in assenza dell'autorizzazione di cui all'art. 8 della L.R. 31/94 e all'art. 12 della L. 1766/1927 sono nulli.

Il certificato di destinazione urbanistica deve riportare il vincolo di uso civico.

ART. 46 CRESTE DI DISPLUVIO

Il P.I. tutela le principali creste di displuvio come riferimenti percettivi del paesaggio, elementi figurativi caratterizzanti lo skyline e punti privilegiati per l'osservazione del territorio circostante.

Al di fuori delle aree di urbanizzazione consolidata, delle aree della programmazione e pianificazione urbanistica, delle aree interessate da azioni strategiche del P.A.T. e/o per interventi di ampliamento degli edifici esistenti ammessi secondo gli artt. 43-44 della L.R. 11/2004 o secondo disposizioni comunali in applicazione di leggi statali/regionali, per una distanza, misurata in proiezione orizzontale, di almeno m. 20 dalle linee di crinale indicate, è vietata:

All'interno della distanza di cui sopra sono tutelate le alberature, i filari e gli elementi principali del paesaggio agrario e storico, ed è favorito il mantenimento o inserimento delle specie arboree autoctone.

ART. 47 ORLI DI SCARPATA

Per gli orli di scarpata, evidenti, sono vietati i movimenti di terra che determinano un'alterazione del profilo naturale del terreno e l'eliminazione della scarpata, ad eccezione degli interventi di difesa del suolo.

Per gli orli di scarpata, poco evidenti, il P.I. individua quelli superiori a m. 1,50, da tutelare vietando i movimenti di terra che determinano un'alterazione del profilo naturale del terreno e l'eliminazione della scarpata.

ART. 48 SIEPI E FILARI ALBERATI

Il P.I. riporta filari, siepi e arbusteti del P.A.T. quali elementi vegetazionali di significativo interesse naturalistico e paesistico che, posti prevalentemente tra i diversi appezzamenti, lungo i percorsi agricoli, contraddistinguono e connotano il paesaggio agrario. Le finalità della tutela per questi elementi sono volte a recuperare, ricostruire, potenziare la trama storica del rapporto vegetazione – acqua – coltivazioni, che costituisce una caratteristica significativa del paesaggio agrario, delle partiture poderali e delle quinte verdi che definiscono la tessitura territoriale. Sono elementi individuati nella tavola sulla base di una analisi ricognitiva effettuata dalle foto aeree.

Sono pertanto individuate quali elementi da tutelare come caratteristiche biologiche e/o paesaggistiche:

- alberature
- filari alberati
- piantate
- siepi

Alcuni di questi elementi sono costituiti da esemplari arborei in filari, le piantate, le siepi e gli altri elementi vegetazionali che costituiscono relitto delle coltivazioni agricole storiche e che rappresentano oggi un valore ambientale e paesaggistico da tutelare ed eventualmente da ripristinare.

Il Comune incentiva:

- la progettazione e realizzazione di idonee attrezzature per aree di sosta, equipaggiamento a verde, eco-piazzole, depositi per la manutenzione stradale, piste ciclabili, in concomitanza con i filari boscati al fine di integrare l'aspetto ambientale con quello sociale; - la formazione di nuclei di vegetazione arboreo-arbustiva adatti alle caratteristiche climatiche e pedologiche del luogo, con funzione di arricchimento estetico ed ecologico del paesaggio;
- la valorizzazione delle presenze edilizie significative, nonché degli slarghi di connessione della struttura urbana;
 - il riordino delle diverse quinte edilizie con il riallineamento delle recinzioni e la sistemazione degli spazi scoperti circostanti;
 - l'introduzione di opportuni accorgimenti per mitigare punti detrattori della qualità urbana;
 - l'utilizzo di materiali, colori, elementi costruttivi dell'edificato compatibili con il contesto paesaggistico-ambientale.
 - prevede misure per la manutenzione e il miglioramento delle alberature esistenti e promuove specifiche azioni di tutela per quegli esemplari che presentano caratteristiche di vetustà e pregio.
 - promuove interventi di nuova realizzazione di filari alberati, secondo le indicazioni fornite dal Piano specificatamente per gli interventi prioritari di valorizzazione naturalistico-ambientale.
 - ai collegamenti verdi, che dovranno contenere almeno una corsia riservata ai pedoni; ove possibile si potranno inserire piste ciclabili;
 - ai filari alberati, esistenti, che vanno mantenuti ed integrati nelle parti mancanti anche con arbusti, cespugli, siepi ecc.;
 - alla conservazione, comunque, dell'ambiente rurale;
 - alla creazione, dove possibile di piazzole per la sosta attrezzate;
 - a permettere il riordino del sistema agrario.

ART. 49 AMBITI DELLE COLLINE STADIALI DI CAVAION

Sono ambiti e segni naturali di elevata qualità ambientale da sottoporre a particolare tutela e valorizzazione, soggetti alle disposizioni di cui all'art. 22 delle norme del Piano d'Area Garda Baldo.

ART. 50 ZONA UMIDA

Il P.I. individua e tutela le zone umide, rispetto alle quali prevede la salvaguardia e conservazione dell'ecosistema. Le stesse svolgono infatti il ruolo di elementi della rete ecologica la cui funzione è esaltata dal fatto di essere all'interno di una matrice agricola in parte antropizzata. Tale peculiarità mantiene e favorisce le dinamiche di dispersione delle popolazioni biologiche fra aree naturali, zone cuscinetto e zone di restauro ambientale impedendo così le conseguenze negative dell'isolamento.

Non sono consentiti interventi di bonifica, scavi e movimenti di terra ad eccezione degli interventi di riqualificazione, sistemazione e difesa idraulica.

Non sono inoltre consentiti interventi che danneggino i processi ecologici che alterano l'equilibrio naturale, come ad esempio l'introduzione di flora o fauna estranee e in grado di provocare interferenze significative.

Il Piano promuove, compatibilmente con i caratteri naturalistici e il vincolo archeologico del sito, e con il relativo grado di fragilità, le attività finalizzate alla fruizione turistica e quelle a scopo didattico e scientifico-culturale rispetto alle quali è consentita la creazione di percorsi, luoghi di sosta e attrezzature ricettive.

Il Piano inoltre persegue la messa a sistema di:

- aree verdi di maggiore estensione e con notevole differenziazione degli habitat;
- zone umide anche minime;
- aree boscate anche minime;

- corsi d'acqua naturali e artificiali;
- prati;
- siepi e filari;
- neo-ecosistemi paranaturali.

ART. 51 ICONEMA – VALLE DEL TASSO E MADONNA DEL LEVAI

Sono ambiti di elevato valore paesaggistico o storico/testimoniale da sottoporre a tutela e salvaguardia per la loro integrità fisico/spaziale e i caratteri insediativi e naturalistici/ambientali consolidati nel tempo, che ne fanno elementi tipici dell'area del Garda Baldo per la loro unicità. Sono soggetti alle disposizioni di cui all'art. 21 delle norme del Piano d'Area Garda Baldo.

ART. 52 COMPONENTI STORICHE – TAGLIAPOGGIO

Sono ambiti con presenza di segni storico-testimoniali da sottoporre a particolare tutela soggetti alle disposizioni di cui all'art. 19 delle norme del Piano d'Area Garda Baldo.

ART. 53 SORGENTI

Le sorgenti derivano dall'affioramento in superficie della falda freatica e costituiscono uno dei caratteri ambientali più tipici della zona; in taluni casi possono essere biotopi di grande rilevanza naturalistica, come risorse idriche che non hanno portate importanti.

Per tali elementi, sulla base delle previsioni del P.A.T., il Piano provvederà a normare, anche con prescrizioni circa la tipologia degli interventi da attuare presso le risorgive sia come Invarianti di natura ambientale sia di natura geologica, idrogeologica e idraulica.

Il P.I. censisce e tutela le sorgenti ed inoltre:

- a) prevede opportune misure di tutela in particolar modo rivolte ad evitare l'inquinamento delle acque e dei terreni circostanti, nonché misure per la protezione della fauna e della flora esistenti, le opere accessorie e pertinenti ed i contesti;
- b) elabora idonee iniziative per rivitalizzare gli ambiti interessati dalle sorgenti anche con operazioni di rimboschimento e/o estendendo il sistema delle siepi ripariali;
- c) indica criteri per la promozione didattico-culturale dei luoghi e per la fruizione legata al tempo libero anche con la previsione di circuiti verdi di congiungimento dei diversi ambienti naturalistici. A tal fine prevede l'adattamento di edifici esistenti o ne prevede di nuovi per ricavare servizi a sostegno dell'iniziativa.

La tutela della falda acquifera sotterranea, delle risorgive e dei corsi d'acqua superficiali dovranno essere in accordo con quanto indicato nel Piano di Tutela delle Acque – “Norme Tecniche di Attuazione”, Capo III (con riferimento agli artt. 12 e 17).

In considerazione dell'interesse naturalistico, paesaggistico, idrogeologico, all'interno del sistema degli ambienti di risorgiva, sono vietati tutti gli interventi e le attività che possono condurre a distruzioni, danneggiamenti e/o alterazioni dell'ambiente.

Sono vietati interventi edilizi ed infrastrutturali per una fascia di larghezza pari a 20 mt. dai confini dei punti interessati da risorgive e sorgenti indicate negli elaborati grafici del P.I.

ART. 54 CORRIDOIO ECOLOGICO

La funzione dei corridoi principali è esaltata dal fatto di favorire le dinamiche di dispersione delle popolazioni biologiche fra aree naturali (nodi) e zone cuscinetto assicurando uno scambio lineare tra popolazioni e impedendo così le conseguenze negative dell'isolamento.

I corridoi ecologici contribuiscono alla creazione di una fascia continua di maggiore naturalità che collega differenti aree naturali tra loro separate (nodi, zone cuscinetto, ambiti di tutela degli

elementi di naturalità a matrice agraria), limitando gli effetti negativi della frammentazione ecologica causati dalla attuale artificializzazione diffusa.

In recepimento dell'art. 49, punto 3 del P.T.C.P., fatta salva la pianificazione vigente prevista dal presente strumento urbanistico e quanto previsto dall'art. 48, comma 3, del P.T.C.P., all'interno delle aree nucleo, delle isole ad elevata naturalità e corridoi ecologici, fatto salvo il rispetto della procedura di valutazione di incidenza di cui agli artt. 5 e 6 del D.P.R. 357/1997 e s.m.i., il P.I. non prevede ampliamenti delle aree edificabili esistenti fatta salva l'attuazione delle previsioni del P.A.T., la realizzazione di infrastrutture di interesse pubblico, quali aree a servizi funzionali alla fruizione e conoscenza del territorio e dell'ambiente e di edifici collegati a finalità collettive di fruizione del territorio, ospitalità ricettiva diffusa e concentrata, che adottino tecniche di bioingegneria e ingegneria ambientale e che preferibilmente valorizzino ambiti già consolidati.

Con riferimento alle aree agricole, oltre agli interventi consentiti dalla legislazione vigente, possono ammettersi interventi finalizzati al recupero funzionale degli edifici o volumi esistenti e/o regolarmente autorizzati, nonché cambi di destinazione d'uso ad esclusivo scopo abitativo, ricettivo, ricreativo, sportivo e del tempo libero con finalità di fruizione del territorio circostante;

Il P.I. assicura, il corretto inserimento nel contesto ambientale di riferimento di qualsiasi intervento di nuova edificazione o infrastrutturazione ammesso attraverso interventi di mitigazione dell'impatto sul territorio relativo agli insediamenti civili e produttivi esistenti al fine di incrementarne la funzionalità ecologica.

Il P.I. inoltre incentiva e tutela le strutture connesse al mantenimento delle attività agrosilvo-pastorali orientate alla coltura biologica.

ART. 55 AREA DI CONNESSIONE NATURALISTICA

Sono aree in territori di elevata estensione che svolgono una funzione di protezione ecologica, limitando gli effetti dell'antropizzazione con una sorta di effetto filtro.

Nello specifico tali zone costituiscono aree in grado di attenuare il livello d'impatto della zona urbana. Tali aree sono preposte alla conservazione delle specie e degli habitat di specie, che favoriscono la dispersione e lo svolgersi delle relazioni dinamiche tramite connessioni tra ecosistemi e biotopi.

Si tratta di aree estese ove persistono e convivono elementi di discreta naturalità nel territorio agricolo ma sono presenti anche aree antropizzate per le quali sono consentite trasformazioni coerenti con le scelte del P.A.T. e del P.T.C.P. Tra queste infatti vanno considerate anche le zone urbanizzate nelle quali sono possibili interventi di sviluppo e trasformazione ma anche naturalizzazione ed inserimento ambientale. In tali aree è necessario sviluppare gli elementi di naturalità esistente e promuovere lo sviluppo agricolo sostenibile finalizzato alle produzioni di qualità, compatibilmente con lo sviluppo di attività economiche integrative, nonché sistemi di produzione di energie rinnovabili.

Tali aree assumono importanza rilevante quali aree preferenziali per la localizzazione di azioni di mitigazione e compensazione ambientale. Infatti in fase di progettazione delle aree di trasformazione, infrastrutturazione, reti e impianti tecnologici, devono essere previste misure di compensazione e di riequilibrio ecologico degli impatti da localizzarsi preferibilmente in queste specifiche aree o nelle altre zone della rete ecologica.

Nello specifico tali zone costituiscono aree in grado di attenuare il livello d'impatto della zona urbana. Tali aree sono preposte alla conservazione delle specie e degli habitat, che favoriscono la dispersione e lo svolgersi delle relazioni dinamiche tramite connessioni tra ecosistemi e biotopi.

Il Piano tutela e prevede il consolidamento e la densificazione della rete di elementi vegetali e corsi d'acqua, con i relativi e specifici caratteri naturalistici-ambientali, che favoriscono il

mantenimento e sviluppo della biodiversità e garantiscono la continuità del sistema ecologico territoriale.

Il Piano promuove azioni di conservazione e potenziamento delle aree naturalistiche e delle aree di raccordo ambientale, attraverso interventi di potenziamento della biodiversità, di aree boscate e a prato-pascolo, e di tutela della risorsa idrica superficiale e sotterranea.

Tali aree assumono importanza rilevante quali aree preferenziali per la localizzazione di azioni di mitigazione e compensazione ambientale. Infatti in fase di progettazione delle infrastrutture, reti e impianti tecnologici, devono essere previste misure di compensazione e di riequilibrio ecologico degli impatti da localizzarsi in queste specifiche aree.

Nelle aree sopra descritte costituiscono invariante gli elementi di naturalità in essi contenuti utili al mantenimento e sviluppo della biodiversità e la continuità della rete complessiva che essi compongono e per le quali sono previste misure di mitigazione e compensazione ambientale.

Il Piano:

- salvaguarda e favorisce lo sviluppo, densificazione, ricomposizione e ricostituzione in sistemi continui degli elementi naturali che strutturano la rete ecologica (reticolo di corsi d'acqua minori e apparati vegetali ad esso connessi, masse arboree, sistemi di siepi rurali, ecc.);
- favorisce la fruizione turistica del territorio aperto, attraverso l'organizzazione di percorsi ciclopedonali connessi con gli insediamenti, e la promozione di attività agrituristiche e di servizio, impostate e condotte secondo modalità rispettose dell'ambiente;
- gli interventi di ampliamento della viabilità esistente e di nuova previsione, e in generale gli interventi di trasformazione del territorio che possono comportare l'introduzione di nuove barriere, naturali o artificiali, in grado di interrompere la continuità della rete complessiva, devono essere accompagnati da interventi di mitigazione/compensazione e operazioni che garantiscano efficacemente le possibilità di superamento dell'effetto-barriera previsto e quindi la persistenza delle connessioni ecologiche.

ART. 56 ISOLA AD ELEVATA NATURALITÀ

Sono frammenti ambientali di habitat ottimale (o sub-ottimale) per determinate specie, immersi in una matrice paesaggistica ambientale con un livello di antropizzazione/utilizzo più elevata. Utili al mantenimento della connettività per specie abili ad effettuare movimenti a medio/breve raggio attraverso ambienti non idonei. Tra queste specie si possono indicare:

- specie che compiono movimenti regolari fra ambienti differenti;
- specie relativamente mobili;
- specie tolleranti a livelli medi di disturbo.

In recepimento dell'art. 49, punto 3, del P.T.C.P., fatta salva la pianificazione vigente prevista dal presente strumento urbanistico e quanto previsto dall'art. 48, comma 3, del P.T.C.P., all'interno delle aree nucleo, delle isole ad elevata naturalità e corridoi ecologici, fatto salvo il rispetto della procedura di valutazione di incidenza di cui agli artt. 5 e 6 del D.P.R. 357/1997 e s.m.i., il P.I. non prevede ampliamenti delle aree edificabili esistenti fatta salva l'attuazione delle previsioni del P.A.T., la realizzazione di infrastrutture di interesse pubblico, quali aree a servizi funzionali alla fruizione e conoscenza del territorio e dell'ambiente e di edifici collegati a finalità collettive di fruizione del territorio, ospitalità ricettiva diffusa e concentrata, che adottino tecniche di bioingegneria e ingegneria ambientale e che preferibilmente valorizzino ambiti già consolidati;

Con riferimento alle aree agricole, oltre agli interventi consentiti dalla legislazione vigente, possono ammettersi interventi finalizzati al recupero funzionale degli edifici o volumi esistenti e/o regolarmente autorizzati, nonché cambi di destinazione d'uso ad esclusivo scopo abitativo, ricettivo, ricreativo, sportivo e del tempo libero con finalità di fruizione del territorio circostante;

Il P.I. assicura, il corretto inserimento nel contesto ambientale di riferimento di qualsiasi intervento di nuova edificazione o infrastrutturazione ammesso attraverso interventi di mitigazione dell'impatto sul territorio relativo agli insediamenti civili e produttivi esistenti al fine di incrementarne la funzionalità ecologica;

Il P.I. inoltre incentiva e tutela le strutture connesse al mantenimento delle attività agrosilvo-pastorali orientate alla coltura biologica.

ART. 92 Z.T.O. "F - C2" – A) PARCHI NATURALI E B) PARCHI RICREATIVI DI INTERESSE SOVRACOMUNALE

a) All'interno delle estensioni individuate come aree di tutela o di valorizzazione ambientale nei piani urbanistici di ordine superiore (P.T.R.C. artt. 19 e 20 e P.T.P.), e in attuazione di questi, il Piano individua come zone "F-c2a)" e relativa numerazione (36) specifici ambiti che meritano la priorità nei programmi di intervento per la creazione di estesi parchi naturali da istituire e attrezzare anche in collaborazione con le amministrazioni dei comuni limitrofi.

Si tratta di parchi a gestione locale e pertanto è compito delle amministrazioni comunali competenti rendere disponibili i relativi terreni a forme controllate di fruizione collettiva e farsi carico della conservazione e valorizzazione dei particolari caratteri naturalistici di ciascuna area individuata per l'estensione ricadente nel proprio territorio.

Nei parchi naturali, per i quali è prescritta l'inedificabilità assoluta, vanno mantenuti gli ecosistemi esistenti e curata la rinaturalizzazione delle parti ove siano stati eventualmente alterati. A cura del Comune, mediante la predisposizione di Piani Attuativi di Valorizzazione Ambientale, dovranno pertanto essere allestiti progetti di ricomposizione ambientale, che oltre al recupero dei caratteri naturali e alle opere di difesa idrogeologica, potranno prevedere:

- il recupero e/o la formazione di percorsi pedonali e ciclabili, compreso il collegamento con la viabilità comunale e l'attrezzatura dei punti di partenza con aree di parcheggio sistemate nel verde;
- l'eventuale attrezzatura di percorsi della salute;
- l'attrezzatura di punti di belvedere e di eventuali piazzole per pic-nic;
- gli strumenti didattici per il riconoscimento delle essenze vegetali e in genere della flora e della fauna locale
- gli interventi di difesa delle proprietà private comprese nel parco o confinanti con esso, mediante opere compatibili e adeguate all'ambiente;
- le modalità per l'accessibilità, l'uso e il mantenimento delle condizioni del parco.

b) I parchi ricreativi di interesse sovracomunale, esistenti e di progetto, sono concepiti ad integrazione delle attività e attrezzature turistiche e si estendono su aree contigue alle più importanti attrezzature di servizio alla viabilità e alle maggiori zone alberghiere. Sulle Tavole del Piano essi sono indicati come zone "F-c2b)" con il numero 37.

Esistente è il parco ricreativo "Riovalli", dedicato ai giochi d'acqua e alla pratica di diversi sport, fra cui tennis, nuoto ecc., di interesse pubblico sovracomunale benché realizzato da privati su concessione del Comune in diritto di superficie.

Fino alla scadenza della concessione comunale, sugli edifici e sulle attrezzature del parco, comprese quelle di servizio, potranno essere realizzate solo opere di manutenzione straordinaria e riordino ambientale per assicurarne la funzionalità e renderlo progressivamente meglio compatibile con l'ambiente. Gli impianti di aquafan potranno essere anche rinnovati o sostituiti e i campi per il gioco e lo sport all'aperto potranno essere riorganizzati; tutte queste operazioni sono soggette ad autorizzazione.

In caso di rinnovo delle attrezzature per i giochi acquatici, il loro posizionamento non potrà in nessun caso superare la linea di quota attuale sulle falde del monte né interferire con il bosco esistente nella fascia immediatamente superiore, ancorché compresa nell'area del parco.

Ogni autorizzazione per le manutenzioni e i rinnovi va condizionata a specifiche migliorie da realizzare contemporaneamente, con riguardo in particolare al reinverdimento generale dell'area e all'aspetto delle strutture di protezione e riparo quali tettoie, depositi, recinzioni ecc.

In progetto è il vicino parco ricreativo previsto tra la collina dell'ex-Hula Hula e quella di Policchia ed esteso fra l'autostrada e la strada delle Fontanelle, contrassegnato come zona "F-c2b)" n. 37 entro quadrato.

Su tale area è ammessa l'installazione di impianti sportivi e ricreativi all'aperto e al chiuso, incentrati intorno a un unico tema, ed i relativi servizi per gli utenti. Oltre a quelli inadatti per clima o morfologia dei luoghi, restano esclusi: tra gli impianti sportivi, il campo da calcio e l'ippodromo; tra gli impianti ricreativi il luna-park; tra i servizi l'albergo e il campeggio. Sono invece ammessi, entro i parametri edilizi di cui alla tabellina in calce, gli uffici di gestione del parco e l'alloggio per il personale di custodia. Le attrezzature e le attrazioni del parco ricreativo saranno coordinate da un'unica azienda di gestione, pubblica o privata, che dovrà comunque stabilire con il Comune una Convenzione anche con riguardo all'accessibilità agevolata per gli abitanti nel comune.

Il parco si attua per intervento diretto sulla scorta di una progettazione unitaria, di cui all'art. 20, realizzabile anche per stralci successivi, che dovrà prevedere un adeguato parcheggio suddiviso in zone contornate da filari di alberi e/o alte siepi. Gli interventi ammessi si atterranno ai seguenti indici edilizi:

Sf (superficie fondiaria) = intera zona identificata in P.R.G.

S1 = 10% di Sf a parcheggio pubblico, da cedere e attrezzare entro la Sf;

S2 = 10% di Sf a parcheggio pubblico, da cedere e attrezzare entro la Sf o anche nell'area del parcheggio pubblico previsto in fregio alla zona;

Utilizzazione massima della superficie: fino al 40% di Sf, di cui la metà (20% di Sf) potrà essere coperto da strutture aperte sui lati o chiuse;

H (altezza massima) delle costruzioni = ml. 6,00 fuori terra, con ammesse parti interrato;

Superficie scoperta pavimentata = max 30%;

Superficie scoperta a verde = min. 70%;

Distanza delle costruzioni dai confini = min. ml. 7,50;

Distanza delle costruzioni da strade = fasce di rispetto di piano;

Distanza tra costruzioni o corpi di fabbrica della stessa = min. ml. 10.

ART. 93 Z.T.O. "F - D)" = P – ZONE PER PARCHEGGI PUBBLICI

Le aree per parcheggio pubblico sono destinate alla sosta degli autoveicoli e dei mezzi di trasporto in genere, comprese le aree di manovra. Nelle Tavole del Piano sono contraddistinte con il simbolo P.

In tali zone non sono ammesse costruzioni di alcun genere, salvo l'installazione a titolo temporaneo di eventuali guardiole e simili. In corrispondenza delle fermate dei mezzi pubblici della Provincia e del Comune possono essere installate pensiline per il riparo delle persone, purché di aspetto decoroso, preferibilmente in materiali tradizionali e con divieto di affissione salvo in apposita bacheca.

L'utilizzazione delle aree a parcheggio, che non siano attrezzate e cedute al Comune negli ambiti dei piani attuativi, può avvenire per iniziativa pubblica o privata. Quando siano Enti o privati a chiedere di sostituirsi al Comune nella realizzazione e utilizzazione dei parcheggi, la concessione

deve essere regolata da apposita Convenzione debitamente registrata e trascritta che, anche in caso di mantenimento della proprietà privata assicuri l'uso pubblico delle aree e controlli le eventuali tariffe.

Le aree destinate a parcheggio in zone sensibili per i caratteri ambientali manterranno la permeabilità del suolo mediante pavimentazioni in autobloccanti erbati e saranno circondate da siepi atte a schermare la vista degli autoveicoli; se sufficientemente estese, saranno piantumate con filari di latifoglie ombrose.

A seguito della variante n. 21 al P.R.G. viene riclassificata a zona Fd parcheggio un'area di 2.200 mq. La Regione Veneto con nota del 12/05/2011 prot.n. 228683 prescrive che: *“per l'area di 2.200 mq attualmente incolta, in sede attuativa della previsione urbanistica in argomento, sia prevista la laminazione per un volume non inferiore a 100mc.”*

ART. 94 ZONE DESTINATE ALLA VIABILITÀ

Le zone destinate alla viabilità comprendono le strade e i nodi stradali esistenti e previsti dal Piano.

L'indicazione grafica delle strade delle diverse categorie e dei nodi stradali sulle Tavole di piano ha valore di massima fino alla redazione del progetto esecutivo delle opere.

Le strade sono classificate come segue:

- a) Autostrada, con funzione nazionale e regionale, accessibile solo attraverso gli svincoli e relative stazioni poste fuori dal territorio comunale.
- b) Superstrada, con funzione prevalentemente regionale e provinciale, accessibile solo attraverso gli snodi indicati nelle Tavole di Variante.
- c) Strade primarie o nazionali con funzione prevalentemente provinciale, accessibili attraverso gli incroci attrezzati indicati nelle Tavole della Variante e attraverso gli accessi già in concessione ai privati.
- d) Strade secondarie o provinciali, con funzione prevalentemente intercomunale, accessibili mediante normali immissioni dalle strade interne o locali, per le quali sussisterà l'obbligo di dare la precedenza, e dagli accessi privati già in concessione.
- e) Strade locali, con funzione urbana o agricola, accessibili anche dai lotti in qualunque punto mediante immissioni con l'obbligo di dare la precedenza, salvo eventuali divieti agli accessi carrabili privati espressamente indicati dalle Tavole della Variante.
- f) Strade interne, con funzione di distribuzione capillare degli autoveicoli.
- g) Ciclabili e pedonali, con funzione di distribuzione capillare di ciclisti e pedoni. I tracciati indicati sugli elaborati del P.R.G. sono da considerarsi indicativi in quanto la loro fattibilità è da verificarsi, nel dettaglio in fase esecutiva, con la realtà dei luoghi.

Le strade classificate a), b), c), d) avranno, per i nuovi tronchi previsti, sezione definita dai progetti esecutivi elaborati dalle competenti Amministrazioni; le strade classificate e), f), realizzate dal Comune o dai privati, avranno sezione minima di ml. 10,00 da recinzione a recinzione, e saranno attrezzate di marciapiede su ambedue i lati della carreggiata. Solo per le strade interne a fondo cieco che servano non più di mc. 10.000 la sezione potrà essere di ml. 7,50, compreso un marciapiede.

La sezione delle strade ciclabili sarà multipla di ml. 1,25 e con un minimo di ml. 2,50. La sezione minima delle pedonali, ivi compresi i marciapiedi, sarà di ml 1,20 (comunque, anche in casi eccezionali, non inferiore a ml. 1,00).

Anche le strade private esistenti nelle zone residenziali, che servano più lotti recintati, indipendentemente dalle loro caratteristiche dimensionali, richiedono una distanza delle nuove costruzioni marginali di almeno ml 5,00.

I nodi stradali sono luoghi di confluenza di due o più strade. L'attrezzatura degli incroci indicata nei grafici del Piano non può sostituire i progetti esecutivi per le relative opere.

Nell'attuazione del Piano dovranno essere modificate o soppresse quelle immissioni o quegli accessi carrabili esistenti che risultino difformi dalle presenti Norme o dalle indicazioni grafiche del Piano.

Gli strumenti attuativi, nel definire la viabilità interna alle zone edificabili, si atterrano alle dimensioni stabilite in questo articolo.

Alle nuove strade dovranno essere affiancate piste ciclabili uni o bidirezionali, non necessariamente poste in fregio alle carreggiate, ma anche su percorsi alternativi.

Le strade comunali o vicinali "da recuperare e/o sistemare", come individuate nelle Tavole del Piano, possono essere attrezzate come piste ciclabili uni o bidirezionali, da collegare opportunamente con le piste lungo la rete viaria principale; in tal caso il traffico motorizzato va limitato al transito dei residenti.

Le piste ciclabili saranno dimensionate e costruite secondo le indicazioni delle "Direttive e criteri tecnici per la programmazione, progettazione e la realizzazione di infrastrutture ed attrezzature ciclabili" – D.G.R. n. 8018 del 27.12.1991.

ART. 95 ZONE A TUTELA SPECIALE: PUNTI DI BELVEDERE E TRATTI PANORAMICI

A partire dai vertici dei punti di belvedere, indicati nelle Tavole del Piano, entro la superficie definita dal settore circolare con angolo stabilito dai grafici e raggio pari a ml. 150, le strutture edificabili nelle zone che vi ricadono non possono superare in altezza la quota del vertice, nemmeno con i colmi di copertura. Per tali aree l'autorità comunale può imporre la rettifica delle strutture esistenti e il riordino della vegetazione.

Lungo i tratti panoramici delle strade, indicati nelle Tavole del Piano, è fatto divieto di installare insegne e cartelloni pubblicitari, salvo quelli indicanti pubblici servizi e attrezzature ricettive e della ristorazione, nonché quelli che servono a descrivere le caratteristiche dei siti attraversati.

Devono, inoltre, essere previsti: un idoneo equipaggiamento con spazi per la sosta e punti di belvedere, il recupero di eventuali elementi e manufatti collocati ai margini della strada in grado di aumentare la qualità paesaggistica della stessa, la messa a dimora di specie arboree locali al fine di mitigare impatti visivi negativi.

Lungo le strade panoramiche la realizzazione di piste ciclo-pedonali deve sempre avvenire in sede propria e adeguatamente separata dalla viabilità autoveicolare.

ART. 96 ZONE A VERDE PRIVATO

Trattasi di parchi o giardini di qualche pregio, o di aree circostanti emergenze storiche o naturali da lasciare isolate, o ancora di aree di risulta di precedenti interventi da ricomporre.

Nei centri storici, inoltre, sono considerate verde privato tutte le aree ortive e cortilizie pertinenti alle costruzioni.

Fatto salvo il disposto dell'art. 71 con riferimento alle aree scoperte nei centri storici, in tutte le altre situazioni sono da valutarsi di volta in volta ed eventualmente da ammettere costruzioni completamente interrata ad uso di ricovero come sopra o di autorimesse private, come segue:

- fatto salvo il rispetto dei parametri della L. 122/89 è comunque ammessa:
- per lotti fino a 800 mq, una superficie interrata fino al 70% dell'area libera del lotto;
- per lotti fino a 1.200 mq, una superficie interrata fino al 60% dell'area libera del lotto;
- per lotti > di 1.200 mq, una superficie interrata fino al 50% dell'area libera del lotto, con una superficie max di 500 mq e comunque sempre da valutarsi caso per caso in riferimento ai caratteri del contesto;

purché ricoperte da uno strato di humus tale da consentire la vegetazione di prato ed arbusti, e sempreché la rampa d'accesso non deturpi gravemente le aree cortilizie o a giardino di stretta pertinenza delle costruzioni.

Su estensioni continue di almeno mq. 200 possono essere ammesse piscine private con bordo raso terra.

Nei parchi, giardini, orti o particolari colture è vietato abbattere piante esistenti o comunque modificare la fisionomia ambientale preconstituita. Sono fatte salve in ogni caso le norme di cui alle Leggi n. 1089/39 e n.1497/39 ora D. Lgs. n. 42 del 22/01/2004 e del Codice Civile.

ART. 97 AMBITO DI PERTINENZA DEL COMPLESSO DI VILLA CORDEVIGO

Nell'ambito individuato costituente pertinenza all'attività delle funzioni turistico-ricettive di villa Cordevigo, fermo restando il rispetto delle classificazioni di zona di Piano e dei vincoli monumentali decretati, ricadenti all'interno di tale ambito, è consentita l'organizzazione di spazi funzionali alla conduzione dell'attività turistico-ricettiva della villa (es. spazi a parcheggio, ecc.)

ART. 122 COMPENSAZIONE AMBIENTALE DELLE AREE SOGGETTE A TRASFORMAZIONE

Le zone definite di nuova trasformazione del territorio rurale, ossia le aree che determinano un nuovo consumo di S.A.U., devono soddisfare la prescrizione della *Direzione Valutazione Progetti ed Investimenti*, contenuta al punto 7 del Parere n 40 del 10 marzo 2014, che cita: ... *il Piano degli Interventi dovrà garantire la contestualità degli interventi previsti dal PAT in ambito urbano con carattere di perequazione ambientale in ambito rurale.*

In attuazione a tale prescrizione si dovranno adottare idonee misure di mitigazione/compensazione visiva/acustica e atmosferica secondo la metodologia di compensazione della CO2.

Tale metodologia prevede di compensare in parte la CO2 emessa nella fase di gestione dell'insediamento con un'idonea quantificazione di aree alberate (boschi, filari etc.) da realizzarsi con barriere vegetali e/o artificiali nelle zone a maggiore esposizione al rumore a seguito della valutazione puntuale dei parametri di inquinamento dell'aria nella localizzazione di nuovi insediamenti.

Nel caso non fosse possibile attuare tale forma di compensazione in loco dovrà essere realizzata in altre aree comunali con preferenza all'interno della medesima A.T.O. e nelle aree facenti parte della "rete ecologia".

Il "progetto del verde" deve prevedere una analitica descrizione delle essenze arboree interessate, essenze che devono essere compatibili con la specifica area. La sistemazione del "verde" dovrà essere evidenziata mediante uno specifico elaborato (render) e dovrà essere effettuato il calcolo della CO2 assimilata.

Si potrà adottare uno o più criteri fra i seguenti al fine di determinare la biomassa da impiantare. Sarà compito dell'Ufficio Tecnico Comunale la valutazione della congruità delle scelte proposte:

- *l'indice di Riequilibrio Ecologico* nella misura di 1 albero ogni 10 mq di superficie coperta con un minimo 3 specie arboree scelte tra le specie autoctone. Qualora la piantumazione prescritta non fosse realizzabile per mancanza di aree a disposizione o per uno stato attuale già interamente interessato da alberature, il costo della piantumazione stessa sarà quantificato a cura degli Uffici Comunali e versato al Comune per l'esecuzione diretta in area disponibile;
- *l'indice di Riequilibrio Ambientale* nei giardini privati (quelli pertinenti al lotto edificabile) dovranno essere progettati e realizzati considerando che almeno un 30% dello scoperto risultante dalla eventuale massima edificazione sia destinato alla messa a dimora di alberature tipiche del luogo ed a verde inerbito; alberate con essenze d'alto fusto in ragione di 1 pianta ogni 2 posti auto. Qualora dette aree siano poste in aderenza a confini di proprietà e/o a strade, il costo della

piantumazione stessa sarà quantificato a cura degli Uffici Comunali e versato al Comune per l'esecuzione diretta in area disponibile;

- *l'indice di Riequilibrio Paesaggistico* per gli interventi in zone produttive soggette a ristrutturazione urbanistica dovranno essere messe a dimora lungo la viabilità e i confini filari di alberature autoctone ad alto fusto atte a mascherare e mitigare le aree nella misura di 0,5 alberi ogni 10 mq di superficie coperta con un minimo 3 specie arboree scelte tra le specie autoctone.

Allegato 4 - Lista di specie vegetali invasive, a rapida crescita o infestanti.

<i>Nome scientifico</i>	Nome comune
Ailanthus altissima (Mill.) Swingle	ailanto, albero del paradiso, sommacco falso
<i>Allanthus glandulosa</i>	Ailanto
Pinus nigra J.F.Arnold	Pino nero
<i>Broussonetia papyrifera</i>	Gelso da carta
<i>Cupressus arizonica</i>	Cipresso dell'Arizona
<i>Pinus nigra</i>	Pino nero
<i>Populus hybrida</i>	Pioppo ibrido
<i>Robinia pseudoacacia</i>	Robinia
<i>Thuia spp.</i>	Tuia

Allegato 5 - Lista di specie vegetali consigliati in ambito urbano.

<i>Nome scientifico</i>	Nome comune
<i>Acer campestre</i>	Acero campestre
<i>Acer monspessulanum</i>	Acero minore
<i>Acer pseudoplatanus</i>	Acero di monte
<i>Albizia julibrissin</i>	Albizzia
<i>Alnus cordata</i>	Ontano napoletano
<i>Alnus glutinosa</i>	Ontano nero
<i>Buxus sempervirens</i>	Bosso
<i>Celtis australis</i>	Bagolaro
<i>Cercis siliquastrum</i>	Albero di Giuda
<i>Cornus mas</i>	Corniolo
<i>Cornus sanguinea</i>	Sanguinello
<i>Carpinus betulus</i>	Carpino bianco
<i>Corylus avellana</i>	Nocciolo
<i>Cupressus sempervirens</i>	Cipresso
<i>Euonymus europaeus</i>	Fusaggine o berretta da prete
<i>Ficus carica</i>	Fico
<i>Fraxinus excelsior</i>	Frassino maggiore
<i>Fraxinus ornus</i>	Orniello
<i>Fraxinus oxycarpa</i>	Frassino ossifillo
<i>Ilex aquifolium</i>	Agrifoglio
<i>Juglans regia</i>	Noce
<i>Laburnum anagyroides</i>	Maggiociondolo
<i>Laurus nobilis</i>	Alloro
<i>Ligustrum vulgare</i>	Ligustro
<i>Mespilus germanica</i>	Nespolo
<i>Morus alba</i>	Gelso bianco
<i>Morus nigra</i>	Gelso nero

<i>Olea europaea</i>	Olivo
<i>Ostrya carpinifolia</i>	Carpino nero
<i>Pinus sylvestris</i>	Pino silvestre
<i>Populus nigra italica</i>	Pioppo cipressino
<i>Prunus amygdalus</i>	Mandorlo
<i>Prunus armeniaca</i>	Albicocco
<i>Prunus avium</i>	Ciliegio
<i>Prunus cerasifera</i>	Mirabolano
<i>Prunus domestica</i>	Susino
<i>Prunus mahaleb</i>	Ciliegio canino
<i>Prunus spinosa</i>	Prugnolo
<i>Punica granatum</i>	Melograno
<i>Quercus ilex</i>	Leccio
<i>Quercus petraea</i>	Rovere
<i>Quercus pubescens</i>	Roverella
<i>Quercus robur (Q. pedunculata)</i>	Farnia
<i>Sambucus nigra</i>	Sambuco
<i>Sorbus aucuparia</i>	Sorbo degli uccellatori
<i>Sorbus domestica</i>	Sorbo domestico
<i>Syringa vulgaris</i>	Lillà
<i>Taxus baccata</i>	Tasso
<i>Thuia spp.</i>	Tuia
<i>Tilia cordata</i>	Tiglio
<i>Tilia platyphyllos</i>	Tiglio nostrale
<i>Tilia spp.</i>	Tiglio (cultivar non autoctone)
<i>Ulmus campestris</i>	Olmo campestre
<i>Viburnum opulus</i>	Pallon di neve
<i>Viburnum tinus</i>	Laurotino


Allegato 6 - Lista di specie vegetali consigliati in ambito naturalistico.

<i>Nome scientifico</i>	Nome comune
<i>Acer campestre</i>	Acero campestre
<i>Acer monspessulanum</i>	Acero minore
<i>Acer opalus</i>	Acero opalo
<i>Acer pseudoplatanus</i>	Acero di monte
<i>Carpinus betulus</i>	Carpino bianco
<i>Cercis siliquastrum</i>	Albero di Giuda
<i>Colutea arborescens</i>	Vescicaria
<i>Cornus mas</i>	Corniolo
<i>Cornus sanguinea</i>	Sanguinello
<i>Coronilla emerus</i>	Cornetta dondolina
<i>Corylus avellana</i>	Nocciolo
<i>Cytisus scoparius</i>	Ginestra dei carbona
<i>Euonymus europaeus</i>	Fusaggine o berretta da prete
<i>Fraxinus ornus</i>	Frassino maggiore
<i>Fraxinus ornus</i>	Orniello
<i>Fraxinus oxycarpa</i>	Frassino ossifillo
<i>Hippophae rhamnoides</i>	Olivello spinoso
<i>Juglans regia</i>	Noce
<i>Laburnum anagyroides</i>	Maggiociondolo
<i>Ligustrum vulgare</i>	Ligustro
<i>Mespilus germanica</i>	Nespolo
<i>Olea europaea</i>	Olivo
<i>Ostrya carpinifolia</i>	Carpino nero
<i>Paliurus spina christi</i>	Marruca
<i>Prunus amygdalus</i>	Mandorlo
<i>Prunus armeniaca</i>	Albicocco
<i>Prunus avium</i>	Ciliegio
<i>Prunus mahaleb</i>	Ciliegio canino
<i>Prunus spinosa</i>	Prugnolo
<i>Quercus cerris</i>	Cerro

<i>Quercus pubescens</i>	Roverella
<i>Rhamnus cathartica</i>	Spincervino
<i>Rosa canina</i>	Rosa selvatica
<i>Ruscus aculeatus</i>	Pungitopo
<i>Sambucus nigra</i>	Sambuco
<i>Sorbus aucuparia</i>	Sorbo domestico
<i>Sorbus torminalis</i>	Ciavardello
<i>Spartium junceum</i>	Ginestra
<i>Staphylea pinnata</i>	Borsolo
<i>Syringa vulgaris</i>	Lillà
<i>Taxus baccata</i>	Tasso
<i>Tilia cordata</i>	Tiglio
<i>Tilia platyphyllos</i>	Tiglio nostrale
<i>Ulmus campestris</i>	Olmo campestre
<i>Viburnum lantana</i>	Lantana
<i>Viburnum opulus</i>	Pallon di neve
<i>Cupressus sempervirens</i>	Cipresso





Allegato 7 - Schemi di protezione delle piante durante i cantieri

Comune di Cavaion







La protezione degli alberi nei cantieri

Comportamenti vietati

			
<p>Spargere o versare qualsiasi sostanza nociva per la salute degli alberi (sali, acidi, olii, vernici ecc.).</p>	<p>Impermeabilizzare il suolo all'aria e all'acqua, anche per costipamento, per superficie maggiore al 50% dell'area di sviluppo dell'apparato radicale.</p>	<p>Eseguire scavi e riporti che comportino lesioni all'apparato radicale principale. Sono esclusi gli interventi, nel caso di conflitto non risolvibile con l'apparato radicale, per la posa di nuove infrastrutture e la manutenzione delle infrastrutture esistenti.</p>	

Comportamenti suggeriti

			
<p>Proteggere l'albero con una palizzata al di fuori dell'area della corona e delle radici.</p>	<p>Erigere eventuali pareti di protezione al di fuori dell'area delle radici. Usare dalla parte delle radici una miscela torba/sabbia (2:1, larga ca. 30 cm); Inaffiare subito.</p>	<p>Per evitare disidratamento, coprire immediatamente la superficie denudata con stuoie di cocco, seminare o piantare. Fissare le stuoie con pali o pesi. Inaffiare regolarmente.</p>	<p>Evitare i lavori di scavo nell'area delle radici. L'uso di tubi a spinta danneggia meno le radici ed è da preferire a lavori di scavo.</p>

N. B. Questo manifesto deve essere affisso e reso visibile agli/alle addetti in tutti i cantieri ove vengano conservati alberi.

Allegato 8 – Censimento del Verde Comunale su CTR.

Allegato 9 – Censimento del Verde Comunale. Analisi delle Aree.

Allegato 10 – Censimento del Verde Comunale. Georeferenziato su piattaforma Google Earth.
